Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLII - N. 37

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 settembre 2005 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0262/Pres.

Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali di prevenzione per il controllo della flavescenza dorata della vite nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000 che rende obbligatoria la lotta alla flavescenza dorata della vite;

VISTO l'articolo 129, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede, fra gli altri, interventi strutturali e di prevenzione negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 aprile 2001 che individua le modalità alle quali le Regioni devono attenersi nell'attuazione di detti interventi;

VISTI i decreti del Direttore generale della D.g. per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali 3 maggio 2001, 16 dicembre 2002 e 28 novembre 2003, con i quali sono state assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia somme per il miglioramento strutturale e la prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di flavescenza dorata;

VISTA la nota n. 100420 del 19 febbraio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato la decisione positiva assunta dalla Commissione U.E. circa la compatibilità con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, delle misure previste dall'articolo 129, comma 1, lettera d) della legge n. 388/2000, attuato con il D.M. 9 aprile 2001;

VISTO il Regolamento per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite approvato con decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2001, n. 053/Pres.;

VISTO il Regolamento concernente modalità e criteri per la sovvenzione delle spese sostenute per l'estirpazione ed il reimpianto di vigneti colpiti dalla flavescenza dorata della vite di cui al D.M. 9 aprile 2001, articolo 1, comma 3, approvato con il decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2002, n. 0195/Pres.;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, n. 4102 del 19 dicembre 2003, n. 959 del 16 aprile 2004 e n. 1967 del 22 luglio 2004 di riordino e di ristrutturazione dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che le predette deliberazioni con l'istituzione del Servizio fitosanitario regionale hanno soppresso gli Osservatori per le malattie delle piante di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

VISTI il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., che approva il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», nonché il decreto 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. che ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento medesimo, che individuano le competenze del Servizio fitosanitario regionale, tra le quali è compresa l'attuazione di programmi strutturali e di prevenzione nel settore fitopatologico, nonché la corresponsione degli indennizzi economici da questi previsti;

VISTO il decreto del direttore del Servizio fitosanitario regionale prot. 30994 del 24 marzo 2004 che recepisce i precedenti provvedimenti degli Osservatori per le malattie delle piante, li aggiorna all'attuale situazione epidemiologica della malattia e dà attuazione in sede locale alle misure di lotta obbligatoria alla flavescenza dorata della vite, adottando specifiche misure nelle aree nelle quali la malattia è stata accertata, in quelle ancora indenni nonché nelle aree di primario interesse vivaistico;

VALUTATO che l'attività posta in atto dall'Amministrazione regionale nel corso dell'ultimo quinquennio ha consentito di evitare lo scoppio epidemico della malattia ed ha efficacemente attenuato l'impatto della flavescenza dorata sui comparti viticolo e vivaistico della Regione, limitando la diffusione della malattia nel territorio e mantenendone ovunque l'incidenza entro livelli molto contenuti;

RITENUTO utile per il proficuo esercizio delle attività viticole e vivaistiche mantenere in atto l'azione di vigilanza e proseguire nelle azioni di controllo nonché prevedere il mantenimento, almeno in alcune aree, degli obblighi di eliminazione delle viti infette che costituiscono fonti di inoculo;

RITENUTO, nelle mutate condizioni epidemiologiche della malattia, di provvedere ad un riordino delle norme regionali di intervento economico a sostegno dei viticoltori danneggiati dalle operazioni di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite, provvedendo alla loro riunificazione in unico provvedimento, aggiornato nelle finalità e nelle procedure;

RITENUTO, per tale motivo, di abrogare il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 053/Pres. del 22 febbraio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0195/Pres. del 25 giugno 2002;

VALUTATE congrue, nell'attuale fase di contrasto della malattia, le provvidenze economiche disposte dal citato decreto ministeriale 9 aprile 2001 in favore dei viticoltori danneggiati dalle operazioni di controllo ed eradicazione della flavescenza dorata, secondo le finalità e gli importi ivi previsti, essendo venuta meno l'impellenza dell'adozione di specifiche e più concessive misure di intervento regionale;

PRESO ATTO che l'aiuto per l'estirpazione dell'intero appezzamento vitato previsto dal presente programma non è cumulabile con il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui ai Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 22 luglio 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per il controllo della flavescenza dorata della vite nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 11 agosto 2005

ILLY

Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per il controllo della flavescenza dorata della vite nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2001, modalità e criteri per la concessione di contributi in favore dei soggetti

che, in ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 31 maggio 2000 di lotta obbligatoria alla flavescenza dorata della vite e dai conseguenti provvedimenti attuativi emanati dal Servizio fitosanitario regionale, procedano all'eliminazione di viti o barbatelle infette nonché di intere superfici vitate colpite dalla malattia e alla loro eventuale sostituzione o reimpianto.

Art. 2

(Competenze)

1. La concessione del contributo, l'istruttoria delle relative domande, i controlli sul rispetto delle norme previste dal presente Regolamento nonché la vigilanza sull'applicazione delle misure di lotta obbligatoria competono al Servizio fitosanitario regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Nel caso di estirpazioni avvenute a motivo della flavescenza dorata, il diritto di reimpianto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. è concesso dal Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sulla base dell'esito degli accertamenti effettuati dal Servizio fitosanitario regionale.

Art. 3

(Definizioni)

1. Per viti sintomatiche si intendono piante di vite con sintomi riferibili a flavescenza dorata della vite o altri giallumi della vite.

2. Per appezzamento vitato si intende una superficie continua coltivata a vite, omogenea per conduzione, vitigno ed età.

Art. 4

(Beneficiari)

1. Beneficiari dei contributi sono i conduttori, a qualsiasi titolo, del vigneto danneggiato oppure i proprietari nel caso di estirpazione senza reimpianto.

Art. 5

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese derivanti dai seguenti interventi:

a) sostituzione di singole viti sintomatiche;

b) estirpazione di appezzamenti vitati, senza successivo reimpianto;

c) estirpazione di appezzamenti vitati con successivo reimpianto;

d) distruzione di barbatelle in vivaio.

2. I reimpianti sono ammissibili a contributo nel caso in cui venga assicurata l'adozione delle razionali condizioni di profilassi prescritte dal Servizio fitosanitario regionale, e siano rispettate le norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

Art. 6

(Entità del contributo)

1. La misura massima del contributo è pari al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro i limiti dei parametri sottoindicati:

a) euro 2,58 per pianta, per la sostituzione di viti singole;

b) euro 2.066,00 per ettaro di vigneto estirpato, se all'estirpazione non segue il reimpianto;

c) euro 15.494,00 per ettaro di vigneto estirpato, se all'estirpazione segue il reimpianto di pari superficie;

d) euro 1,29 per pianta, per la distruzione di barbatelle in vivaio.

2. Nella determinazione delle spese ammissibili a contributo possono essere presi in considerazione anche i reimpieghi aziendali ed il lavoro prestato dal conduttore.

Art. 7

(Segnalazione preventiva di danno)

1. Per ottenere i contributi previsti dal presente Regolamento, i viticoltori che, sulla base delle vigenti norme di lotta obbligatoria, ritengono di dover procedere alla eliminazione di viti o barbatelle sintomatiche oppure all'estirpazione di superfici vitate gravemente colpite da flavescenza dorata della vite, presentano al Servizio fitosanitario regionale, anche per il tramite dei suoi uffici periferici, entro il 30 settembre di ciascun anno, una segnalazione preventiva di danno (di seguito denominata «segnalazione»).

2. La segnalazione riporta:

a) gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente;

b) l'ubicazione degli appezzamenti vitati interessati dalla malattia, con gli estremi catastali;

c) la superficie, l'età, la varietà coltivata, il numero delle viti presenti e quello delle viti sintomatiche;

d) il numero identificativo della dichiarazione di superficie vitata resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 2000 («Mod. B1»).

3. La concessione dei contributi non è subordinata alla presentazione della segnalazione nei casi di vigneti, viti o barbatelle riscontrati affetti da giallumi della vite nel corso di diretto accertamento da parte del Servizio fitosanitario regionale, nell'ambito della propria attività di monitoraggio sul territorio.

Art. 8

(Accertamenti d'ufficio)

1. Il Servizio fitosanitario regionale, al fine di un corretto riconoscimento diagnostico, procede al sopralluogo in azienda per tutte le segnalazioni che denuncino:

a) barbatelle sintomatiche in vivaio;

b) un numero di viti con sintomi di giallumi della vite superiore a cento per azienda;

c) appezzamenti vitati da estirpare in quanto manifestano più del venticinque per cento di viti sintomatiche.

2. Nel caso predetto, le operazioni di estirpazione possono iniziare solo a seguito di formale decisione del Servizio fitosanitario regionale.

3. Nel caso di vigneti che manifestino un'incidenza di malattia inferiore ai predetti limiti, il sopralluogo in azienda riguarda un campione di almeno il dieci per cento delle segnalazioni pervenute e le operazioni di estirpazione possono iniziare solo dopo il 31 dicembre successivo alla presentazione della segnalazione, o sulla base di anteriori formali disposizioni del Servizio fitosanitario regionale.

Art. 9

(Domanda di contributo)

1. La domanda, sottoscritta dall'avente titolo con valore di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove necessario, è presentata al Servizio fitosanitario regionale, anche per il tramite dei propri uffici periferici, e riporta, oltre ai dati già richiesti per la segnalazione, i seguenti elementi:

a) estremi anagrafici e fiscali del beneficiario;

b) dichiarazione che per i medesimi interventi strutturali il richiedente non beneficia di altre contribuzioni pubbliche;

c) dichiarazione sul corretto adempimento alle vigenti disposizioni di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

2. Nel caso di sostituzione di viti, la domanda è inoltre corredata da:

a) fatture d'acquisto delle barbatelle;

b) rendicontazione delle spese sostenute per le operazioni di estirpazione e rimpiazzo.

3. Nel caso di estirpazione di appezzamento vitato seguita da reimpianto, la domanda è inoltre corredata da:

a) fatture d'acquisto delle barbatelle, dei pali di sostegno, delle ancore, dei fili d'acciaio, e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto, costituendone parte integrate;

b) rendicontazione delle spese sostenute per le operazioni di estirpazione e reimpianto;

c) planimetria del vigneto oggetto di reimpianto;

d) visura catastale o copia del foglio di possesso ovvero atto equipollente relativo alle particelle sulle quali si reimpianta il vigneto;

e) dichiarazione che i vigneti realizzati a reimpianto ricadono nella stessa zona tipica di produzione di quelli estirpati e soddisfano gli specifici requisiti previsti dai vigenti disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine;

f) autorizzazione al reimpianto da parte degli eventuali proprietari o comproprietari, se le particelle interessate non sono di proprietà del richiedente. Tale atto autorizzativo può essere surrogato da dichiarazione sostitutiva del richiedente, nel caso in cui il reimpianto avvenga sulla medesima superficie oggetto di estirpazione.

4. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto o reimpiazzo sostenute dal beneficiario con il proprio lavoro, sono rendicontate tramite una dichiarazione delle ore effettivamente impiegate. Analogamente, nel caso di reimpiego di materiali di produzione aziendale, la rendicontazione avviene mediante dichiarazione del valore di stima degli stessi, a firma del dichiarante.

Art. 10

(Termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo può essere presentata a conclusione degli interventi di bonifica fitosanitaria previsti dall'articolo 3, comma 2, e comunque entro i seguenti termini:

a) 30 giugno dell'anno immediatamente successivo alla segnalazione o all'accertamento d'ufficio, nei casi di rimpiazzo di singole viti, casi di estirpazione non seguita da reimpianto e nei casi di distruzione di barbatelle;

b) 36 mesi dalla data della formale decisione del Servizio fitosanitario regionale di cui all'articolo 8, nei casi di estirpazione seguita da reimpianto.

Art. 11

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento da parte del Servizio fitosanitario regionale dell'avvenuta esecuzione dei lavori previsti. Nel caso di sostituzioni di viti, l'accertamento è limitato alla verifica di un campione di almeno il dieci percento delle domande presentate.

Art. 12

(Priorità ed esclusioni)

1. Ogni semestre il Servizio fitosanitario regionale effettua una ricognizione delle domande giacenti inevase. Qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a soddisfarle nella misura massima prevista è data priorità per la liquidazione, in ordine decrescente, alle seguenti tipologie di operazioni, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande:

a) estirpazione di appezzamenti vitati con successivo reimpianto;

b) estirpazione di appezzamenti vitati, senza successivo reimpianto;

c) sostituzione di singole viti;

d) distruzione di barbatelle sintomatiche.

2. L'importo minimo del contributo concedibile è di euro 100,00.

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del punto 2 dell'articolo 5 non sono cumulabili con il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui ai Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000.

Art. 13

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il termine del 30 giugno indicato alla lettera a) dell'articolo 10 è posticipato al 30 settembre.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2001, n. 053/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni ed il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2002, n. 0195/Pres..

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2005, n. 0280/Pres.

D.P.C.M. 365/1997, articolo 2. Commissione per la formulazione del giudizio di idoneità inerente agli psicologi ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato da inquadrare nell'ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della legge 449/1997. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2003, n. 4090 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 14 gennaio 2004 - con la quale è stata avviata la procedura per l'inquadramento, nell'ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale, degli psicologi ambulatoriali convenzionati con le aziende per i Servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446, di recente sostituito dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo con l'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005;

VISTO il decreto del direttore centrale salute e protezione sociale n. 1/AMM. del 7 gennaio 2005 - pubbli-

cato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 26 gennaio 2005 - inerente all'ammissione dei candidati al giudizio di idoneità previsto dal Regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365;

CONSTATATO che l'articolo 2, comma 1, del su citato D.P.C.M. n. 365/1997 stabilisce che «Presso ciascuna regione è costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneità composta da un dirigente medico della Regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità, dal Presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di Regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello specialisti (. . .), designati dalla Regione.» e che il comma 2 del medesimo articolo, affida le funzioni di segretario della commissione ad un funzionario regionale;

ATTESO che, come evidenziato nell'anzidetta deliberazione giuntale n. 4090/2003, la normativa regolamentare, testé citata, è chiaramente impostata sulla figura del medico dovendo, quindi, nella fattispecie, provvedersi alla sua applicazione adeguandone le previsioni alla specifica figura professionale dello psicologo - per la quale non è stato emanato un Regolamento «ad hoc» - anche per quanto concerne la composizione della commissione per la formulazione del giudizio di idoneità che, «mutatis mutandis», dev'essere costituita da un dirigente psicologo della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della salute, dal Presidente dell'ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia o suo delegato e da due psicologi dirigenti, responsabili di struttura complessa, designati dalla Regione;

VISTA la nota del 12 gennaio 2004, prot. n. 464/SPS/AMM.1.1.3, con cui la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ha informato le strutture sanitarie regionali, l'A.U.P.I. (Associazione unitaria psicologi italiani) e l'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia dell'adozione della deliberazione giuntale n. 4090/2003, invitando, nel contempo, detto Ordine a comunicare il nominativo del proprio rappresentante in seno alla costituenda commissione per la formulazione del giudizio di idoneità e le aziende sanitarie regionali a segnalare, data la difficoltà di reperire, in ambito regionale, psicologi responsabili di strutture complesse, i nominativi di dipendenti di aziende sanitarie situate nelle regioni limitrofe; richiesta rimasta senza risposta;

VISTE, inoltre:

- la nota del 13 luglio 2004, prot. n. 14217 SPS/AMM.1.3, con cui la Direzione centrale della salute e della protezione sociale ha chiesto, alla Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi di sapere se, nel ruolo unico regionale, vi fossero psicologi dirigenti per reperire il nominativo del presidente della commissione in questione;

- la nota del 19 luglio 2004, prot. n. 25699/PERS/3/OR, con cui l'anzidetta Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi ha comunicato che «tra il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non vi sono dirigenti in possesso del profilo professionale richiesto.»;

VISTE, altresì, le richieste inviate, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, tra il mese di gennaio e il mese di aprile del corrente anno, ai Direttori generali delle aziende sanitarie regionali, alla Regione del Veneto, al Ministero della salute, alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Aziende sanitarie territoriali di Treviso, Vicenza, Padova, Verona, Pieve di Soligo (Treviso) e Asolo (Treviso) per reperire i nominativi dei soggetti che avrebbero dovuto far parte della commissione per la formulazione del giudizio di idoneità;

CONSTATATO che, dalle risposte fornite, all'anzidetta corrispondenza della Direzione centrale salute e protezione sociale, risulta che:

- il Consiglio dell'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia ha deliberato di nominare, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 365/1997, quale proprio rappresentante, il presidente dell'ordine, dott. prof. Claudio Tonzar;

- nel Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia v'è un solo psicologo responsabile di struttura complessa, il dott. Franco Perazza, dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»;

- il Ministero della salute ha designato come proprio rappresentante, il dott. Luigi Gallotto, funzionario amministrativo;

- degli psicologi responsabili di struttura complessa i cui nominativi sono stati segnalati dalle Aziende sanitarie territoriali della Regione del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli unici che

hanno manifestato la propria disponibilità a far parte, come componenti, dell'anzidetta commissione per la formulazione del giudizio di idoneità, sono stati la dott.ssa Maria Gemma Pompei e il dott. Luigi Ranzato dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento;

RITENUTO, in base ai nominativi disponibili, di individuare quali componenti della Commissione per la formulazione del giudizio di idoneità inerente agli psicologi ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato da inquadrare nell'ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge n. 449/1997, i seguenti soggetti:

- il dott. Franco Perazza, quale presidente;
- il dott. Claudio Tonzar, presidente dell'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, quale componente;
- il dott. Luigi Gallotto, funzionario amministrativo del Ministero della salute, quale componente;
- la dott.ssa Maria Gemma Pompei, designata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, quale componente;
- il dott. Luigi Ranzato, designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, quale componente;

ATTESO che:

- l'articolo 55 della legge regionale n. 1/2000, introducendo l'articolo 7 bis ante nella legge regionale n. 75/1978, dispone particolari limitazioni, all'Amministrazione regionale, sulle nomine e designazioni di propria competenza, compresi i Comitati di nomina regionale;
- la Segreteria generale della Presidenza della Giunta, con circolare n. 4 del 28 febbraio 2000, tuttora in vigore, ha impartito istruzioni sulla procedura propedeutica al provvedimento di nomina, specificando che i soggetti interessati sono tenuti a rilasciare una dichiarazione, conforme al modello A o al modello B, allegati alla circolare in parola, dalla quale risulti l'insussistenza di motivi di incompatibilità;

CONSTATATO che dai modelli B, inviati, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, dai soggetti designati a far parte della Commissione in questione, risulta che per nessuno di essi sussistono motivi di incompatibilità;

RITENUTO di corrispondere, ai componenti dell'anzidetta Commissione, il gettone di presenza giornaliero di cui all'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni, nella misura massima di euro 103,30 lordi, in considerazione della posizione rivestita dai componenti e del contenuto del giudizio di idoneità ad essi demandato che riguarda personale laureato da inquadrare nel ruolo sanitario dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; un tanto a prescindere, ovviamente, dal rimborso delle spese di viaggio e dal trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuti;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2005, n. 1975;

DECRETA

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 365/1997, la Commissione per la formulazione del giudizio di idoneità nei confronti degli psicologi ambulatoriali convenzionati con le aziende per i Servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, titolari di incarico a tempo indeterminato, aventi titolo all'inquadramento nell'ex primo livello dirigenziale del ruolo sanitario dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 449/1997 e del citato D.P.C.M. n. 365/1997, nella seguente composizione:

- dott. Franco Perazza, dirigente sanitario psicologo responsabile di struttura complessa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», Presidente;
- dott. Luigi Gallotto, funzionario amministrativo del Ministero della salute, componente;
- dott. Claudio Tonzar, presidente dell'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, componente;
- dott.ssa Maria Gemma Pompei, dirigente sanitario psicologo responsabile di struttura complessa, componente;

- dott. Luigi Ranzato, dirigente sanitario psicologo responsabile di struttura complessa, componente;
- dott. Cesare Beniamino Stumpo, funzionario Regione Friuli Venezia Giulia, segretario.

2. Ai componenti dell'anzidetta Commissione verrà corrisposto, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni, un gettone di presenza giornaliero di euro 103,30 (centotrè/30) lordi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e del trattamento di missione, se ed in quanto dovuti, previsto dalla normativa regionale se più favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa dell'ente o amministrazione di appartenenza.

3. Alla spesa presunta di euro 6.000,00 (seimila/00), inerente alla Commissione di cui sub 1., si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo 4721 (U.P.B. 52.2.310.1.1619) del bilancio regionale per l'esercizio 2005, in conto competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 agosto 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 settembre 2005, n. 0285/Pres.

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in vigore dal 27 agosto 2005;

VISTO in particolare l'articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, in base al quale, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa, sono abrogati gli articoli da 1 a 45, 59 e da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);

CONSIDERATO che l'articolo 12 bis, comma 4 della legge regionale 1/1998, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale) e modificato dall'articolo 3, comma 38, della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (Legge finanziaria 2003), abrogato espressamente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 18/2005, prevedeva che le somme assegnate dalla Regione ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) venissero ripartite tra le Province ed erogate dalle stesse nei limiti previsti dall'articolo medesimo, secondo criteri e modalità stabiliti con Regolamento regionale;

RILEVATO che il «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime» approvato con D.P.Reg. n. 0139/Pres./2003, emanato in esecuzione del sopra citato articolo 12 bis, comma 4, risulta pertanto tacitamente abrogato;

VISTO l'articolo 38, comma 1, lettera f) della legge regionale 18/2005, in base al quale le Province, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi della Regione, e in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono all'attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, provvedendo tra l'altro alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;

VISTO l'articolo 37, comma 2, lettera b), in base al quale con Regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 18/2005, in base al quale è istituita la Commissione regionale per il lavoro, che esprime un parere sul Programma triennale regionale di politica del lavoro, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale l'iter di approvazione dei regolamenti regionali relativi alle materie attribuite alle Province prevede l'espressione di un parere obbligatorio del Comitato di coordinamento interistituzionale;

CONSIDERATO che fra i provvedimenti da sottoporre al parere dei predetti organi vi è il Regolamento con cui vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione da parte delle Province dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;

CONSIDERATO che la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento interistituzionale sono attualmente in fase di costituzione e che appare indispensabile, nel frattempo, garantire la continuità dell'erogazione di benefici previsti dalla normativa statale in un settore di particolare rilevanza sociale;

RITENUTO, pertanto, di dover riadottare il Regolamento previgente in materia, operando sul testo le sole modificazioni rese necessarie dalla successione delle fonti normative nelle materie disciplinate;

VISTO il «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime», predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2099 del 29 agosto 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 settembre 2005

ILLY

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce le procedure relative alle convenzioni di cui all'articolo 11, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), finalizzate ad accedere alle agevolazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, disciplinate dall'articolo 13, della legge medesima, e dal Regolamento emanato con decreto 13 gennaio 2000, n. 91 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché le procedure per richiedere le agevolazioni medesime.

Art. 2

(Soggetti destinatari)

1. Possono stipulare le convenzioni e richiedere le agevolazioni i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla legge 68/1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e gli altri soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge 68/1999, che presentino programmi di assunzioni o di tirocini formativi ai sensi dell'articolo 11, della legge medesima.

Art. 3

(Convenzioni)

1. Le Province predispongono i modelli per la presentazione delle domande di convenzione individuale, che devono essere presentate, debitamente compilate, con allegato il relativo programma agli uffici competenti, in originale ed in copia, con consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nel caso in cui il datore di lavoro che richieda una convenzione individuale non abbia adempiuto agli obblighi relativi alle assunzioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, non può procedersi ad alcuna stipula di detta convenzione ove prima non sia stata stipulata apposita convenzione di programma ovvero siano stati attivati gli altri istituti previsti dalla legge 68/1999 (esclusioni, esoneri parziali, sospensioni, compensazioni territoriali), che garantiscano, in ogni caso, la corretta applicazione della normativa in materia di inserimento di soggetti disabili, avuto presente, in particolare, quanto stabilito dagli articoli 3 e 5 della legge 68/1999.

3. Gli uffici competenti, una volta constatata la corrispondenza dei programmi alle prescrizioni normative, provvedono ad informare con specifica comunicazione i datori di lavoro sulle procedure da seguire e sulla documentazione da presentare al fine di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 nonché sui termini perentori per la presentazione di detta documentazione preventivamente stabiliti dalla Provincia territorialmente competente. Non è possibile, in ogni caso, stipulare convenzioni individuali qualora in esse non sia stato individuato il lavoratore da avviare al lavoro.

4. I datori di lavoro che, entro il termine fissato nella comunicazione di cui al comma 3 non presentino la documentazione richiesta, non possono stipulare la convenzione.

5. La richiesta di rilascio del nulla osta relativa all'assunzione o la comunicazione dell'avvio del tirocinio formativo deve essere inoltrata entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula della convenzione; diversamente la convenzione medesima si considera risolta e quindi inefficace. Analogamente si procede qualora l'assunzione non avvenga entro otto giorni dal ricevimento del nulla osta.

Art. 4

(Presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni)

1. Gli interessati, successivamente alla stipula della convenzione ed entro il termine perentorio di due mesi dall'assunzione o dall'inserimento in tirocinio possono presentare agli uffici competenti domanda di ammissione alle agevolazioni corredata dalla documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento, utilizzando la modulistica predisposta ed i modelli di dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché copia della convenzione perfezionata in ogni sua parte.

Art. 5

(Istruttoria)

1. Gli uffici, sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti e avuti presenti i criteri di cui agli articoli 8 e 9, provvedono a formulare le graduatorie relativamente alle domande presentate dall'1 gennaio al 30 giu-

gno e dall'1 luglio al 31 ottobre del medesimo anno, sempre che riguardino programmi contenuti in convenzioni già stipulate, nonché a definire, nell'ambito di tali graduatorie, la durata e l'entità complessiva delle agevolazioni relativamente ad ogni domanda. L'approvazione delle graduatorie costituisce provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni relativamente alle domande in esse contenute.

2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, gli uffici provvedono a verificare la disponibilità delle risorse rispetto alle domande presentate dall'1 gennaio al 30 giugno e successivamente, ove venga accertata residua disponibilità finanziaria, rispetto alle domande presentate dall'1 luglio al 31 ottobre dello stesso anno. Nel caso che vi siano domande per le quali, benchè ammissibili, non sia possibile procedere ad alcuna concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, queste verranno inserite d'ufficio e per un'unica volta nelle graduatorie dell'anno successivo; ove anche in tali graduatorie non sia possibile procedere alla concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, le richieste presentate vengono escluse dalle agevolazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta la non ammissibilità alle agevolazioni la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere.

4. Gli uffici competenti, provvedono a comunicare agli interessati le assunzioni ed i tirocini formativi per i quali è stato adottato un provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni, specificando, nel caso, quelli per i quali non è tuttavia possibile procedere alla concessione delle medesime per carenza di fondi.

Art. 6

(Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari)

1. Le agevolazioni possono essere concesse ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, a condizione che questi, al momento della stipula della convenzione e per tutto il periodo di concessione delle agevolazioni:

a) se imprese, risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione. Qualora il rapporto di lavoro o il tirocinio si svolgano in una sede secondaria o in un'unità locale, esse devono essere ubicate in una Provincia della Regione ed essere iscritte nel competente Registro delle imprese. Le cooperative ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi per le cooperative i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, un trattamento economico non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

2. Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni, iscritti negli appositi albi, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge 104/1992 e gli altri soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge 68/1999, devono avere rispettivamente la propria sede o studio nel territorio regionale nonché osservare quanto previsto dal comma 1, lettera b).

Art. 7

(Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori)

1. I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo, al momento della stipulazione della convenzione, devono essere regolarmente iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, tenuti dai competenti Uffici.

Art. 8

(Criteri per la formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni)

1. Al fine di realizzare un'oggettiva valutazione delle assunzioni e dei tirocini formativi previsti dal presente Regolamento in funzione delle risorse annualmente disponibili, si provvede ad ammettere alle agevolazioni le singole assunzioni e tirocini formativi secondo apposite graduatorie redatte avuti presenti i criteri dettati dall'articolo 6 del decreto 91/2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i punteggi di seguito riportati:

a) assunzioni di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento:

1) soggetti con invalidità compresa fra l'80% ed il 100% o soggetti con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni: punti 100;

2) soggetti con invalidità compresa fra il 67% ed il 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 915/1978 e successive modificazioni: punti 75;

b) assunzioni in ragione della forma di rapporto di lavoro dipendente instaurato:

1) rapporti di lavoro a tempo indeterminato: punti 100;

2) rapporti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro e apprendistato: punti 2 per ogni mese di lavoro;

c) periodi di tirocinio formativo: punti 1 per ogni mese di tirocinio formativo;

d) assunzioni che prevedono rapporti contrattuali di telelavoro: punti 25;

e) assunzioni che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili: punti 25.

2. Per l'utilizzo del 10% delle risorse previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 68/1999, riservate esclusivamente all'assunzione dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico, con esclusione pertanto degli inserimenti lavorativi in tirocinio di detti lavoratori, si procede alla formulazione di specifiche graduatorie sulla base dei seguenti criteri e secondo i punteggi di seguito riportati, restando invariati i punteggi di cui al comma 1, lettere b), d) ed e):

a) esclusione dei lavoratori portatori di invalidità compresa fra il 67% ed il 100%;

b) soggetti con invalidità compresa fra il 50% ed il 66%: punti 75;

c) soggetti con invalidità superiore al 33% ed inferiore al 50%: punti 50.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, il punteggio relativo ad ogni assunzione o inserimento è dato dalla somma dei singoli punteggi come riportati nei commi medesimi. In caso di parità di punteggio si terrà conto, al fine di stabilire la precedenza, prioritariamente del maggior periodo di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 tenuti dai competenti uffici, in secondo luogo della maggiore percentuale di invalidità relativa al lavoratore ed in ultimo luogo della data di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

4. Nel caso di tirocinio formativo, ai fini della formulazione della graduatoria si prende in considerazione esclusivamente il periodo svolto con tale modalità con esclusione pertanto, nel computo, dei punteggi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1, fermo restando che i benefici concedibili sono quelli indicati all'articolo 13, comma 3, della legge 68/1999, per la durata del tirocinio previsto.

Art. 9

(Criteri di computo del periodo ammissibile alle agevolazioni per i rapporti di lavoro dipendente)

1. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 8, concernente l'utilizzo del 10% delle risorse disponibili ai sensi del secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 13, della legge 68/1999,

al fine di definire l'entità e il periodo massimo delle agevolazioni concedibili si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato A, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Nei casi di rapporti di lavoro a termine, la durata dell'agevolazione non può comunque essere superiore al periodo lavorativo stabilito.

Art. 10

(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse del Fondo finanziano la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999 nonché gli oneri di cui al predetto articolo 13, comma 3.

Art. 11

(Modalità di erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni vengono erogate annualmente a rendiconto degli oneri effettivamente versati dai datori di lavoro previa richiesta da presentarsi con le modalità ed i termini fissati dalla Provincia competente per territorio.

2. Le erogazioni vengono effettuate nel limite degli importi concessi sulla base di quanto dichiarato dai beneficiari in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; non è pertanto rideterminabile in aumento l'importo totale delle agevolazioni erogabili.

Art. 12

(Cause di sospensione dell'erogazione o di revoca delle agevolazioni)

1. Si procede alla sospensione dell'erogazione delle agevolazioni ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Le somme eventualmente già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, devono essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca.

3. La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della Regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'ente, la cancellazione dall'Albo professionale, la chiusura dello studio, e per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca delle agevolazioni concesse, ma non ancora erogate.

Art. 13

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, le agevolazioni vengono concesse od erogate al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione delle agevolazioni, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14

(Controlli)

1. Gli uffici competenti si riservano la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni e agli inserimenti in tirocinio ammesse alle agevolazioni, anche attraverso le strutture dell'INPS, delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 15

(Disposizioni in materia di integrazione della documentazione mancante)

1. Nel caso di carenza di documentazione i competenti uffici provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza o della richiesta di erogazione delle agevolazioni.

2. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento, in caso di consegna a mano fa fede la data di arrivo agli Uffici; qualora la documentazione sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purchè la documentazione pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici competenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 16

(Trasferimento di sede)

1. Nel caso di trasferimento di sede dei beneficiari delle agevolazioni da una Provincia ad un'altra, purchè nell'ambito del territorio regionale, resta competente, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni medesime, la Provincia presso la quale l'interessato ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni. Analogamente si procede nell'ipotesi di trasferimento della sede secondaria, dell'unità locale o dello studio da una provincia all'altra, purchè nell'ambito del territorio regionale.

Art. 17

(Computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 codice civile e dell'articolo 155 codice di procedura civile.

Art. 18

(Abrogazione)

1. È confermata l'abrogazione del «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime» approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0139/Pres..

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e trova applicazione per le domande presentate a far data dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Allegato A (articolo 9)

Tabella per il computo del periodo ammissibile ai benefici

	A	B	C
	100% della fiscalizzazione per anni	50% della fiscalizzazione per anni	100% della fiscalizzazione per anni
Punteggio			
Da 225 a 250	8	5	2 e 6 mesi
Da 200 a 224	7	5	2 e 6 mesi
Da 175 a 199	6	5	2 e 4 mesi
Da 150 a 174	4	4 e 8 mesi	2 e 2 mesi
Fino a 149	3	4 e 4 mesi	2

1. La colonna A si riferisce ai disabili con invalidità sia fisica che psichica superiore al 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

2. La colonna B si riferisce ai disabili con invalidità sia fisica che psichica compresa fra il 67 ed il 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

3. La colonna C si riferisce ai disabili psichici con invalidità compresa tra il 33% e il 66% cui è destinata la riserva del 10% delle risorse disponibili ai sensi del secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 13, della legge 68/1999.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 settembre 2005, n. 0286/Pres.

Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'articolo 5 della legge 68/1999. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in vigore dal 27 agosto 2005;

VISTO in particolare l'articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, in base al quale, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa, sono abrogati gli articoli da 1 a 45, 59 e da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);

CONSIDERATO che l'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/1998, come introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), abrogato espressamente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 18/2005, disciplinava il trasferimento di funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego alle Province;

CONSIDERATO che l'articolo 2 ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/1998, come introdotto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 3/2002, anch'esso abrogato, prevedeva che, nelle materie di

cui all'articolo 2 bis, la Regione esercitasse funzione di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

RILEVATO che il «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68», approvato con decreto del Commissario dell'Agenzia regionale per l'impiego n. 19 del 7 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta n. 2136 del 21 giugno 2002, risulta pertanto tacitamente abrogato;

VISTO l'articolo 38, comma 1, lettera c) della legge regionale 18/2005, in base al quale le Province, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi della Regione, e in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono all'attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, provvedendo tra l'altro al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

VISTO l'articolo 37, comma 2, lettera c), in base al quale con Regolamento regionale sono definite le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui sopra;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 18/2005, in base al quale è istituita la Commissione regionale per il lavoro, che esprime un parere sul Programma triennale regionale di politica del lavoro, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale l'iter di approvazione dei regolamenti regionali relativi alle materie attribuite alle Province prevede l'espressione di un parere obbligatorio del Comitato di coordinamento interistituzionale;

CONSIDERATO che fra i provvedimenti da sottoporre al parere dei predetti organi vi è il Regolamento con cui vengono definite le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui sopra;

CONSIDERATO che la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento interistituzionale sono attualmente in fase di costituzione e che appare indispensabile, nel frattempo, garantire la continuità e l'uniformità delle procedure in materia di rilascio delle autorizzazioni agli esoneri parziali, attesa la particolare rilevanza sociale del settore di intervento;

RITENUTO, pertanto, di dover riadottare il Regolamento previgente in materia, operando sul testo le sole modificazioni rese necessarie dalla successione delle fonti normative nelle materie disciplinate;

VISTO il «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)», predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2100 del 29 agosto 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 settembre 2005

ILLY

Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 1

(Presentazione della domanda di esonero parziale)

1. I datori di lavori privati e gli enti pubblici economici, che per le speciali condizioni della loro attività non sono in grado di occupare l'intera percentuale di disabili prevista a seguito dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) possono presentare, o trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali all'Ufficio avente sede nel capoluogo di Provincia, di seguito denominato Ufficio competente, in cui l'impresa ha la sua sede legale.

2. Se la domanda di esonero parziale riguarda più unità produttive con sedi in diverse Province, anche di altre Regioni, l'Ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede all'inoltro di una copia della stessa ai servizi provinciali territorialmente competenti per ciascuna unità operativa interessata al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 2

(Contenuto della domanda)

1. La domanda di esonero parziale, presentata in carta legale, deve indicare:

a) i dati identificativi dell'Azienda;

b) il numero dei dipendenti riferito a ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero;

c) la percentuale di esonero richiesta;

d) le caratteristiche dell'attività svolta, con l'evidenza dell'eventuale faticosità, pericolosità o particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, che motivano la richiesta di esonero.

Art. 3

(Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali)

1. Il datore di lavoro che ha presentato domanda di esonero è autorizzato dal Dirigente dell'Amministrazione provinciale competente, dalla data di ricevimento della domanda, alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento, in attesa dell'emanazione del provvedimento di esonero, per il quale l'Ufficio competente svolge adeguata istruttoria.

Art. 4

(Adempimenti e obblighi a carico dell'impresa autorizzata all'esonero parziale)

1. Al momento del ritiro dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'impresa deve dimostrare di aver ottemperato a quanto disposto dalle disposizioni concernenti il versamento dei contributi esonerativi.

2. L'impresa che, oltre alla domanda di esonero, chiede anche la certificazione di ottemperanza di cui all'articolo 17 della legge 68/1999, deve esibire contestualmente alla richiesta, la ricevuta del versamento in un'unica soluzione.

3. Il versamento delle residue quote di contributo viene effettuato secondo le modalità previste in materia.

Art. 5

(Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi)

1. In caso di mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi, l'Ufficio competente diffida il datore di lavoro inadempiente ad ottemperare, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con il pagamento anche degli interessi previsti dalle disposizioni concernenti il versamento.

2. Decorso tale termine senza che sia stato effettuato il versamento dovuto, l'Ufficio competente ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - in cui è ubicata la sede per la quale si richiede l'esonero, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357.

Art. 6

(Decadenza dall'esonero parziale per mancato versamento dei contributi esonerativi)

1. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei contributi esonerativi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro, il Dirigente dell'Amministrazione provinciale competente dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dell'esonero parziale a suo tempo autorizzato.

2. Una nuova domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali può essere presentata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 7

(Termine di efficacia dell'autorizzazione all'esonero)

1. L'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali è rilasciata per un periodo di un anno rinnovabile a richiesta dell'impresa.

Art. 8

(Rinuncia all'esonero)

1. Nel caso in cui, prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale a suo tempo rilasciato, il datore di lavoro intenda rinunciare all'esonero, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'Ufficio competente.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi esonerativi, secondo le modalità previste in materia, fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'Ufficio competente.

3. Da tale data cessa di avere effetto il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente alla presentazione della domanda di esonero parziale e prima del rilascio del provvedimento, intenda rinunciare al beneficio richiesto, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'Ufficio competente.

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a versare, in un'unica soluzione e con le modalità previste in materia, i contributi esonerativi nella misura percentuale pari a quella richiesta dalla data di presentazione della domanda fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'Ufficio competente.

6. Nei casi di rinuncia di cui ai commi 1 e 4, la richiesta di assunzione di soggetti disabili per i quali permanga l'obbligo deve essere presentata entro sessanta giorni dal giorno in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'Ufficio competente.

Art. 9

(Rinnovo dell'esonero)

1. Prima della scadenza dell'esonero il datore di lavoro può inoltrare all'Ufficio competente domanda di rinnovo, dichiarando, mediante autocertificazione, la permanenza della situazione già accertata.

2. Detto rinnovo non può essere rilasciato per un periodo superiore ad un anno.

Art. 10

(Voltura del decreto di esonero)

1. L'impresa che chiede la voltura di un decreto di esonero già autorizzato, con diversa denominazione sociale, deve presentare all'Ufficio competente una domanda in carta legale, indicando gli estremi del provvedimento.

2. La voltura del decreto stesso è autorizzata per il periodo residuo, solo a condizione che le modificazioni dichiarate, comprovate in modo adeguato, non comportino mutamenti delle attività aziendali, che hanno determinato il rilascio del provvedimento stesso.

Art. 11

(Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero)

1. L'impresa che sia già stata autorizzata all'esonero parziale può presentare una richiesta all'Ufficio competente in carta legale, debitamente motivata, per ottenere una maggiorazione della percentuale di esonero.

2. Il dirigente dell'Amministrazione provinciale competente non autorizza alcuna sospensiva e definisce il provvedimento entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 12

(Divieto di esonero per datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti)

1. I datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti non possono avanzare richiesta di esonero parziale dagli obblighi occupazionali in quanto, dovendo assumere una sola unità, l'autorizzazione all'esonero porterebbe ad un esonero totale e non parziale.

Art. 13

(Abrogazione)

1. È confermata l'abrogazione del «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68», approvato con decreto del Commissario dell'Agenzia regionale per l'impiego n. 19 del 7 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta n. 2136 del 21 giugno 2002.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 settembre 2005, n. 0287/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in vigore dal 27 agosto 2005;

VISTI in particolare l'articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, in base al quale, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa, sono abrogati gli articoli da 1 a 45, 59, e da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e la lettera o) del medesimo comma, in base alla quale sono abrogati i commi 1 e da 3 a 13 dell'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

CONSIDERATO che l'articolo 2 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 1/1998, come introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), abrogato espressamente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 18/2005, disciplinava il trasferimento di funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego alle Province;

CONSIDERATO che l'articolo 2 ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/1998, come introdotto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 3/2002, anch'esso abrogato, prevedeva che, nelle materie di cui all'articolo 2 bis, la Regione esercitasse funzione di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

CONSIDERATO che l'articolo 21, comma 8, della legge regionale 12/2003, anch'esso abrogato, prevedeva che la Regione adottasse disposizioni al fine di disciplinare le modalità degli avviamenti a selezione presso le Pubbliche amministrazioni nonché le modalità ed i criteri delle selezioni, e che il comma 11 del medesimo articolo prevedeva che la Regione adottasse disposizioni al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, contrastare la disoccupazione di lunga durata e accertare e verificare lo stato di disoccupazione;

RILEVATO che il «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni» approvato con D.P.Reg. n. 0311/Pres./2003, emanato in esecuzione dei sopra menzionati articoli 2 ter della legge regionale 1/1998 e 21, commi 8 e 11, della legge regionale 12/2003, risulta tacitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 18/2005;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge regionale 18/2005 che prevede, tra l'altro, che con Regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché l'articolo 22, comma 1, della medesima legge, secondo il quale la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare, di quelli non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con Regolamento le procedura di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 18/2005, in base al quale è istituita la Commissione regionale per il lavoro, che esprime un parere sul Programma triennale regionale di politica del lavoro, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale l'iter di approvazione dei regolamenti regionali relativi alle materie attribuite alle Province prevede l'espressione di un parere obbligatorio del Comitato di coordinamento interistituzionale;

CONSIDERATO che fra i provvedimenti da sottoporre al parere dei predetti organi vi sono i regolamenti di cui agli articoli 26, comma 3 e 22, comma 1, della legge regionale 18/2005;

CONSIDERATO che la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento interistitu-

zionale sono attualmente in fase di costituzione e che la gestione del collocamento e delle procedure di avviamento a selezione costituisce un servizio pubblico la cui continuità deve essere garantita;

RITENUTO, pertanto, di dover riadottare il Regolamento previgente in materia, operando sul testo le sole modificazioni rese necessarie dalla successione delle fonti normative nelle materie disciplinate;

VISTO il «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni», predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2101 del 29 agosto 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 settembre 2005

ILLY

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, introduce disposizioni per l'accertamento e la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), nonché disciplina le modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e le modalità e dei criteri delle selezioni.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per Uffici competenti si intendono gli uffici pubblici svolgenti funzioni e compiti in materia di servizi all'impiego, avviamento al lavoro e avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 3

(Trattamento di dati)

1. Il trattamento dei dati, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, avviene ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 18/2005.

CAPO II

ELENCO ANAGRAFICO

Art. 4

(Contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico)

1. L'elenco anagrafico è costituito da:

a) i nominativi dei soggetti per i quali gli Uffici competenti, ricevono le seguenti comunicazioni:

1) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dalle agenzie per il lavoro;

2) comunicazioni relative all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

3) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;

4) comunicazioni fornite dagli Istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;

b) i nominativi delle persone in età lavorativa che, intendendo avvalersi dei servizi per l'impiego erogati dalle province attraverso gli Uffici competenti, richiedono l'inserimento dei propri dati all'Ufficio competente nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio.

2. L'elenco anagrafico ha esclusivamente uno scopo conoscitivo sullo stato dei soggetti nel mercato del lavoro.

3. I soggetti rimangono inseriti nell'elenco anagrafico salvo il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto;

b) superamento dell'età lavorativa;

c) decesso;

d) assenza di domicilio nel territorio provinciale da più di cinque anni, se si tratta di soggetti extra comunitari;

e) cancellazione per i motivi previsti dal successivo articolo12.

Art. 5

(Gestione dell'elenco anagrafico)

1. All'atto dell'inserimento dei dati dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), l'Ufficio competente procede alla classificazione dei soggetti stessi, secondo i principi indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 181/2000, al fine di poterli identificare secondo parametri omogenei e uniformi.

2. Al momento dell'inserimento dei dati, è attribuita al soggetto la qualifica professionale che egli stesso

dichiara quale «qualifica principale»; in caso di inserimento a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la qualifica principale è quella attribuita al soggetto al termine dell'ultimo rapporto di lavoro.

3. Il dato relativo al domicilio del soggetto costituisce il criterio per l'individuazione dell'Ufficio competente a gestire le informazioni che riguardano il soggetto medesimo.

4. Nel caso di trasferimento di domicilio, il soggetto che intende avvalersi dei servizi per l'impiego deve presentarsi all'Ufficio competente il quale provvede a richiedere, all'Ufficio competente di provenienza, la comunicazione dei dati stessi.

CAPO III

SCHEDA PROFESSIONALE

Art. 6

(Contenuto e funzioni della scheda professionale)

1. La scheda professionale viene compilata esclusivamente per coloro che intendono usufruire dei servizi all'impiego erogati dall'Ufficio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del soggetto.

2. Nella scheda professionale sono contenuti i dati dell'elenco anagrafico integrati da quelli forniti dal soggetto relativamente alle sue esperienze formative e professionali ed alle sue disponibilità occupazionali.

Art. 7

(Gestione della scheda professionale)

1. Le informazioni da inserire nella scheda professionale sono acquisite attraverso:

a) le informazioni fornite dal soggetto;

b) le comunicazioni previste dall'articolo 1 del presente Regolamento;

c) ogni altra fonte che segnali lo svolgimento da parte del soggetto di esperienze scolastiche, formative, lavorative o comunque di natura professionale.

CAPO IV

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Art. 8

(Definizione dello stato di disoccupazione)

1. Ai sensi del decreto legislativo 181/2000, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa.

2. Lo stato di disoccupazione deve essere dichiarato dall'interessato.

3. Ai fini della dichiarazione dello stato di disoccupazione l'interessato deve possedere, cumulativamente, i seguenti requisiti:

a) non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;

b) essere immediatamente disponibile ad una congrua offerta di lavoro;

c) svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera a) è soddisfatto quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo

svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente.

5. Il limite di reddito minimo personale escluso da imposizione consente la conservazione dello stato di disoccupazione a condizione che il lavoratore:

a) durante l'attività lavorativa, si presenti all'Ufficio competente per dichiarare che il reddito annuo presunto derivante dall'attività svolta non è superiore alla soglia sopra citata e si impegni a comunicare l'eventuale superamento della stessa nonché a presentare ogni documento che gli venga richiesto ai fini della verifica di tale dichiarazione.

6. La soglia di reddito non opera nei confronti dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei relativi progetti.

7. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), è soddisfatto quando il soggetto sia immediatamente disponibile ad una offerta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:

a) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato, con durata del contratto a termine superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani;

b) sede di lavoro ubicata nel raggio di 30 chilometri dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di sessanta minuti;

c) proposta professionalmente congrua, ossia riferita ad una qualifica professionale valutata dal competente Ufficio sostanzialmente equivalente a quelle risultanti nell'ambito della scheda professionale. Nel caso di soggetti disoccupati, la proposta dovrà altresì prevedere una retribuzione pari almeno al 90 per cento di quella percepita anteriormente all'acquisizione dello stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiari disponibile all'accettazione di un compenso inferiore.

8. Il requisito di cui al comma 3, lettera c), è soddisfatto quando il soggetto si presenti alle convocazioni dell'Ufficio competente, aderisca alle attività aventi per oggetto lo svolgimento di servizi di orientamento o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione, di riqualificazione, di tirocinio o di altre forme di inserimento lavorativo. Il requisito è altresì desunto dalle informazioni comunque in possesso dell'Ufficio competente in relazione allo svolgimento di rapporti di lavoro a termine o temporanei o di partecipazione ad iniziative formative e per l'inserimento lavorativo.

9. La frequenza di un corso di formazione professionale soddisfa i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3.

Art. 9

(Verifica dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dall'interessato mediante la presentazione all'Ufficio competente ed il rilascio della dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; per coloro che hanno svolto attività lavorativa fino ad otto mesi, o a quattro mesi se giovani, alla scadenza del rapporto di lavoro lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

2. L'Ufficio competente aggiorna e verifica la permanenza dello stato di disoccupazione dei soggetti ogni qualvolta questi chiedono all'Ufficio medesimo una certificazione in questo senso o, comunque, possano accedere ad un beneficio in virtù del possesso di tale stato.

Art. 10

(Sospensione dello stato di disoccupazione)

1. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani d'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni compiuti, comporta una sospensione dello stato di disoccupazione. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto

legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Durante il periodo di sospensione il lavoratore si considera occupato.

2. Per quanto concerne i giovani si fa riferimento all'età posseduta alla data di assunzione.

3. Alla cessazione del contratto di lavoro a termine lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

Art. 11

(Durata dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il soggetto si presenta all'Ufficio competente ed effettua la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 181/2000, a seguito della quale gli viene attribuito lo stato di disoccupato.

2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Art. 12

(Perdita dello stato di disoccupazione)

1. La perdita dello stato di disoccupazione si verifica allorché ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) assunzione o svolgimento di una attività autonoma o di impresa, salvi i casi di compatibilità previsti dall'articolo 8, comma 4 e comma 5;

b) mancata presentazione alle convocazioni eventualmente disposte dall'Ufficio competente per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione;

c) mancata presentazione o adesione alle iniziative previste dall'articolo 8, comma 8;

d) rifiuto di una offerta di lavoro avente le caratteristiche indicate alla dell'articolo 8, comma 7.

2. Nel caso di mancata presentazione, nella data stabilita, alla convocazione da parte dell'Ufficio competente, determinata da documentati impedimenti oggettivi, il soggetto ha la possibilità di presentarsi all'Ufficio entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione medesima. Per ragioni certificate da dichiarazione rilasciata da una struttura pubblica, la presentazione all'Ufficio deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal venir meno delle cause che hanno impedito al soggetto di presentarsi nella data stabilita.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) si applicano le disposizioni contenute nella medesima legge. Per i soggetti disabili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 13

(Certificazione dello stato di disoccupazione)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 181/2000, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con le modalità previste dagli accordi raggiunti a livello regionale con i medesimi ovvero dalle disposizioni emanate dagli stessi a livello nazionale.

2. Nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, la corrispondenza va accertata con riguardo alla durata dello stato di disoccupazione calcolata secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.

CAPO V

LISTE ED ELENCHI SPECIALI

Art. 14

(Disposizioni generali)

1. Rimangono in vigore le liste e gli elenchi previsti dalla legislazione nazionale e quelli predisposti ai sensi della normativa regionale ed in particolare:

a) l'elenco dei soggetti disabili di cui all'articolo 8 della legge 68/1999;

b) la lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dati dei soggetti iscritti nelle liste e negli elenchi speciali sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, all'interno del quale è evidenziata la loro particolare appartenenza, nonché la modifica della relativa situazione a seguito della gestione delle liste stesse.

3. Ai soggetti cancellati dall'elenco si cui all'articolo 8 della legge 68/1999 per perdita dei requisiti a seguito della riduzione dello stato invalidante, può essere riconosciuta l'anzianità di disoccupazione maturata nell'ambito della lista speciale, purché presentino la dichiarazione di immediata disponibilità entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza.

CAPO VI

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 15

(Campo di applicazione)

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59), per le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 165/2001, effettuano secondo le modalità previste dal presente Regolamento le assunzioni di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesto, di una specifica professionalità.

2. Su istanza della pubblica amministrazione interessata e previo accordo con le Province competenti, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla pubblica amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 16

(Procedure per la richiesta di personale)

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di un solo Ufficio, presentano direttamente all'Ufficio competente medesimo la richiesta dei soggetti da assumere.

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più Uffici presentano tale richiesta direttamente all'Ufficio competente avente sede nel capoluogo di Provincia.

3. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di Uffici di Province diverse presentano la richiesta alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

4. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;

b) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;

c) mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti;

d) tipologia contrattuale: tempo indeterminato, tempo determinato, part-time (con indicazione in caso di tempo determinato della durata del contratto e in caso di part-time dell'orario giornaliero e settimanale);

e) requisiti professionali richiesti;

f) eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni;

g) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa.

Art. 17

(Procedura di reclutamento)

1. L'Ufficio competente, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 3, la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca che riceve la richiesta, fissa il giorno o i giorni in cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.

2. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano presso l'Ufficio competente nel giorno o nei giorni fissati per la raccolta delle adesioni.

Art. 18

(Soggetti interessati)

1. Possono aderire alla richiesta nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico, i soggetti ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati in cerca di altra occupazione che compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione.

2. I soggetti che non sono domiciliati nella circoscrizione dell'Ufficio che effettua la chiamata devono altresì esibire una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al loro stato occupazionale.

Art. 19

(Graduatoria)

1. L'Ufficio, entro il termine fissato dalla Provincia competente ovvero dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, procede alla formulazione della graduatoria.

2. Il punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

a) indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

b) stato di disoccupazione.

3. I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 2 sono i seguenti:

a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è attribuito un punteggio base di 50 punti;

c) al punteggio iniziale di 50 punti viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall'ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo, il dato ISEE viene arrotondato per

difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. È onere del soggetto presentarsi al Ufficio con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi previamente alle strutture abilitate;

d) al soggetto che non presenti il dato ISEE si sottraggono 25 punti;

e) i soggetti che al momento della chiamata sono in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 8 hanno diritto ad un incremento di 10 punti;

f) nei casi di parità di punteggio prevale il soggetto più anziano in età e a parità di data di nascita il soggetto che ha maggior carico familiare, quale risultante dal modello ISEE.

4. La graduatoria è pubblicata presso l'Ufficio competente ed inoltrata all'amministrazione richiedente che provvede a convocare i candidati.

5. La graduatoria ha validità fino alla ricezione della comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della totale copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.

Art. 20

(Convocazione)

1. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove selettive.

2. Entro il termine fissato dalla Provincia competente ovvero dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, decorrente dalla ricezione della graduatoria, la pubblica amministrazione convoca i soggetti secondo l'ordine di graduatoria per sottoporli a prova selettiva.

3. I soggetti sono convocati in numero pari al doppio dei posti da coprire.

4. Alla sostituzione di coloro che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o abbiano rinunciato all'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, la pubblica amministrazione provvede con ulteriori selezioni secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 21

(Selezione)

1. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative ai corsi di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

2. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del soggetto a svolgere le relative mansioni e non comporta nessuna valutazione comparativa.

3. Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità.

4. Alle selezioni provvede una commissione nominata dalla pubblica amministrazione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.

5. La pubblica amministrazione è tenuta a comunicare all'Ufficio competente l'esito delle prove selettive.

Art. 22

(Assunzione)

1. La pubblica amministrazione provvede a comunicare i nominativi dei lavoratori assunti all'Ufficio al quale ha rivolto l'istanza di avviamento e per conoscenza al Ufficio nel cui territorio si verifica l'assunzione.

2. Ai fini dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 181/2000, la pubblica amministrazione è tenuta altresì a comunicare agli Uffici competenti i nominativi dei soggetti che non hanno risposto alla convocazione o che hanno rinunciato all'assunzione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi addotti dagli interessati.

3. Coloro che non hanno risposto alla convocazione o che hanno rinunciato all'assunzione in assenza di giustificati motivi oggettivi non possono partecipare per sei mesi alle chiamate finalizzate all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni nell'intera regione, anche a seguito di trasferimento di domicilio, e perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione.

Art. 23

(Assunzioni per motivi d'urgenza)

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, la pubblica amministrazione può procedere ad assumere direttamente, per un periodo non superiore a quindici giorni, soggetti in possesso dello stato di disoccupazione fornendone tempestiva comunicazione all'Ufficio medesimo.

2. Nel caso in cui la prestazione lavorativa dei soggetti di cui al comma 1 superi i quindici giorni, la pubblica amministrazione richiede all'Ufficio competente il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria.

Art. 24

(Avviamenti a selezione presso enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più Uffici)

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di più Uffici, nel caso in cui siano interessati più Uffici della stessa Provincia, inoltrano l'offerta di lavoro all'Ufficio avente sede nel capoluogo di Provincia; nel caso invece in cui siano interessati più Uffici di province diverse l'offerta di lavoro deve essere inoltrata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

2. L'Ufficio avente sede nel capoluogo di provincia o la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca fissa il giorno o i giorni di raccolta delle adesioni e provvede a dare pubblicità all'offerta di lavoro.

3. Qualora se ne riscontri l'opportunità, al fine di favorire una più capillare diffusione dell'offerta, può essere disposta la pubblicazione dell'offerta anche sulla stampa avente diffusione locale.

4. Gli Uffici raccolgono le adesioni e inviano, rispettivamente, all'Ufficio avente sede nel capoluogo di provincia o alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, le graduatorie di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro.

5. L'Ufficio avente sede nel capoluogo di provincia o la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, ciascuno per quanto di propria competenza provvede, entro il termine da essi fissato, che decorre dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ente, a formulare la graduatoria integrata e ad inviarla a tutti gli Uffici interessati ed all'ente richiedente.

6. L'ente richiedente procede alla convocazione, alla selezione e all'assunzione, così come stabilito negli articoli precedenti del presente titolo, fornendo le necessarie comunicazioni agli Uffici competenti.

7. La procedura di graduatoria integrata si applica solo ed esclusivamente per le richieste di assunzione a tempo indeterminato.

8. Per le richieste di assunzione a tempo determinato l'ente inoltra la sua richiesta all'Ufficio situato nell'ambito territoriale in cui deve essere effettuata l'assunzione e la graduatoria è compilata esclusivamente sulla base delle adesioni pervenute all'Ufficio competente deputato a ricevere la richiesta.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1. I dati dei soggetti presenti negli archivi degli Uffici competenti non ancora trasferiti nell'elenco anagra-

fico sono in esso inseriti d'ufficio, attribuendo a ciascun soggetto il suo nuovo stato ai sensi del decreto legislativo 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai soggetti inseriti d'ufficio ai sensi comma 1, all'atto dell'inserimento nell'elenco anagrafico è riconosciuta l'anzianità di disoccupazione maturata alla data del 30 gennaio 2003, secondo le regole della normativa nazionale previgente. Da tale data l'anzianità continua a decorrere secondo quanto previsto dalle successive disposizioni regolamentari regionali.

3. I dati dei soggetti presenti nella banca dati degli Uffici competenti inseriti d'ufficio per la costituzione delle schede professionali ai sensi del comma 1 vengono confermati, aggiornati e completati in occasione della presentazione dei soggetti agli Uffici medesimi.

Art. 26

(Abrogazione)

1. È confermata l'abrogazione del «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni» approvato con decreto del Presidente della Regione 29 agosto 2003 n. 0311/Pres..

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2005.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI 23 agosto 2005, n. 1399.

Sdemanializzazione e passaggio al patrimonio disponibile regionale di beni immobili in Comune di Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la Regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 «acque esenti da estimo» sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 di data 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

PRESO ATTO che l'ing. Gian Luigi Petrussa, in nome proprio e per altri, con istanza di data 25 novembre 2004, ha richiesto l'acquisto, previa sdemanializzazione dei beni catastalmente identificati in Comune di Udine f.m. 49 B, mappali 3073, 3074 e 3075;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale dell'ambiente e lavori pubblici, espresso con nota prot. 15984 di data 15 aprile 2005, con il quale è stata accertata la definitiva perdita di funzionalità idraulica;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1440 di data 17 giugno 2005 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanilizzazione dei beni immobili catastalmente identificati in Comune di Udine f.m. 49 B mappali 3073, 3097 e 3099;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 16/2002;

DECRETA

- sono sdemanializzati e passano al patrimonio disponibile regionale i beni immobili catastalmente identificati in Comune di Udine f.m. 49 B mappali 3073, 3097 e 3099.

Trieste, 23 agosto 2005

BAUCERO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 29 agosto 2005, n. 593/AMM.

Approvazione graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, relativi al primo semestre 2005 (riforma precedente decreto n. 488/2005).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 29, comma 2, del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO il decreto del Direttore centrale del 30 giugno 2005, n. 488/AMM, recante l'approvazione della graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia n. 29, del 20 luglio 2005;

VISTA l'istanza del 9 agosto 2005, presentata dal dr. Giovanni Romano, collocato nella suddetta graduatoria tra i medici in possesso del titolo equipollente all'attestato di formazione di medicina generale, con il punteggio totale di 25,10, con la quale il sunnominato chiede che si proceda alla rettifica della graduatoria medesima, disponendo la sua inclusione tra i medici in possesso dell'attestato specifico di formazione in medicina generale, di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/1991 e delle norme corrispondenti di cui al decreto legislativo n. 369/1999 e di cui al decreto legislativo n. 277/2003, nonché il riconoscimento del relativo punteggio;

PRECISATO che, nell'anzidetta graduatoria per la copertura delle zone carenti di assistenza primaria, i medici inseriti nella graduatoria unica regionale, ai sensi del comma 8 bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992 come introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 168/2000, tra i quali figura il nominativo del dr Romano, compaiono nella prima colonna, tra i medici in possesso del titolo equipollente, benché gli interessati non posseggano il titolo medesimo, per l'esigenza di distinguere i medici destinatari delle due riserve, previste dall'articolo 16, comma 7, lettere a) e b) dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, e che l'anzidetta collocazione non ha inciso, alterandolo, sull'ordine progressivo dei candidati;

VISTO, altresì, il ricorso gerarchico presentato, dal sunnominato, al Presidente della Regione Friuli- Venezia Giulia avverso il citato decreto n. 488/AMM del 30 giugno 2005, per l'annullamento della graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria;

RAVVISATA l'opportunità, in base alle doglianze espresse dal dr. Romano sulla formazione dell'anzidetta graduatoria regionale per l'assegnazione degli incarichi vacanti d'assistenza primaria, di proce-

dere ad un riesame delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che hanno giustificato l'attività provvedimentale in oggetto;

ATTESO che l'ulteriore disamina della disciplina normativa, inerente alla predisposizione della citata graduatoria e, segnatamente, il raffronto del combinato disposto della norma finale n. 2 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, e del comma 8 bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo del 7 giugno 2000, n. 168, ha evidenziato l'opportunità di pervenire ad una valutazione dei criteri d'attribuzione dei punteggi differente da quella sulla quale si è basata l'anzidetta graduatoria, che privilegi, al di là del tenore letterale, gli aspetti sostanziali della normativa testé citata;

RILEVATO, in particolare, che:

- dalla previsione letterale del disposto del comma 8 bis, dell'articolo 8, del precitato decreto legislativo n. 502/1992 non si ricava, in modo univoco, la volontà del legislatore di riconoscere il punteggio, spettante ai medici in possesso della formazione specifica in medicina generale, anche a coloro che abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica dopo il termine di scadenza per la presentazione della domanda d'inserimento nella graduatoria unica regionale, ben potendosi desumere che la norma intenda consentire solo la loro iscrizione nell'anzidetta graduatoria, altrimenti preclusa;

- ragioni sostanziali, inducono a privilegiare una lettura meno restrittiva della normativa testé citata, atteso che, diversamente, si potrebbe configurare un ingiustificato svantaggio per i medici che hanno conseguito, in ritardo, l'anzidetto titolo per cause estranee alla loro sfera d'azione ed interne alla Pubblica Amministrazione;

RILEVATO, altresì, che:

- la norma finale n. 2 del su citato Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nella sua accezione formale, riguarda i soli medici in possesso del titolo equipollente e, pertanto, già inseriti nella graduatoria unica regionale, cui viene consentito di partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti e degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva d'assegnazione prevista dall'articolo 16, comma 7, lettera a), dell'anzidetto Accordo, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione del titolo unitamente alla relativa domanda;

- l'interpretazione sistematica delle disposizioni recate dalla norma finale n. 2, testé citata, e dal comma 8 bis, dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 502/1992 induce a concludere che debba riconoscersi ai medici inseriti nella graduatoria regionale, ai sensi del precitato comma 8 bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 168/2000, che hanno conseguito, l'attestato di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda d'inserimento nella graduatoria unica regionale, a causa di ritardi imputabili ad inadempimenti regionali, il punteggio di 7,20 ai fini della formazione della graduatoria per la copertura degli incarichi vacanti d'assistenza primaria e la loro conseguente inclusione nell'ambito della riserva d'assegnazione stabilita dagli Accordi regionali attuativi dell'Accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000;

CONSIDERATO che l'esito del summenzionato riesame e della nuova valutazione degli elementi che hanno concorso all'adozione del provvedimento in oggetto risulta maggiormente congruo sotto il profilo dell'equità e della ragionevolezza e, quindi, conforme al principio costituzionale d'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di:

- riformare, il su citato decreto n. 488/AMM., del 30 giugno 2005, limitatamente alla parte in cui si approva la graduatoria che ne costituisce parte integrante;

- approvare la nuova graduatoria, formulata sulla base dei criteri conseguenti all'anzidetta rivalutazione degli elementi che hanno giustificato il precedente provvedimento, attribuendo, ai medici che hanno conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda d'inserimento nella graduatoria unica regionale, a causa di ritardi imputabili ad inadempimenti regionali, ai sensi del summenzionato comma 8 bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992, il relativo punteggio, inserendoli, altresì, tra i medici in possesso dell'attestato medesimo;

DECRETA

1. Di riformare, per i motivi esposti in narrativa, il decreto del Direttore centrale del 30 giugno 2005, n. 488/AMM., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29, del 20 luglio 2005, limitatamente alla parte in cui si approva la graduatoria che ne costituisce parte integrante.

2. Di approvare la nuova graduatoria per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, formulata sulla base dei criteri conseguenti all'anzidetta rivalutazione degli elementi posti a base dell'adozione del decreto indicato sub 1, attribuendo, ai medici che hanno conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda d'inserimento nella graduatoria unica regionale, a causa di ritardi imputabili ad inadempimenti regionali, ai sensi del summenzionato comma 8 bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992, il relativo punteggio, inserendoli, altresì, tra i medici in possesso dell'attestato medesimo.

3. Di disporre che la graduatoria sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 29 agosto 2005

DE SIMONE

Graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria

Prima pubblicazione per l'anno 2005

Numero progressivo medici in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale	Numero progressivo medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale	Cognome e nome	PUNTEGGIO riportato nella graduatoria regionale 2005 (art. 20, comma 7, lett. a, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO Attestato di formazione specifica in medicina generale	PUNTEGGIO residenza ambito territoriale carente richiesto (art. 20, comma 7, lett. b, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 20, comma 7, lett. c, D.P.R. 270/2000)	PUNTEGGIO TOTALE	
1		PICCINI Gabriele	72,30		5,00	20,00	97,30	Udine
2		FRABONI Giorgio	74,80			20,00	94,80	Udine Pagnacco-Tavagnacco San Daniele del Friuli
3		PICCINI Gabriele	72,30			20,00	92,30	Pasian di Prato San Daniele del Friuli Pagnacco-Tavagnacco Gemona del Friuli Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico Trieste Cordenons Roveredo in Piano Sacile San Quirino Pordenone

4		MARIN Lionello	54,00		5,00	20,00	79,00	Trieste
5		MARIN Lionello	54,00			20,00	74,00	Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico Gemona del Friuli Pasian di Prato S. Daniele del Friuli Pagnacco-Tavagnacco Cordenons San Quirino Roveredo in Piano
6		CICUTA Gianni	20,95		5,00	20,00	45,95	Cordenons
	1	CAPPITELLI Gianna*	16,80		5,00	20,00	41,80	Trieste
7		PAGONI Gilberto	16,10		5,00	20,00	41,10	Trieste
8		CICUTA Gianni	20,95			20,00	40,95	Pordenone Roveredo in Piano San Quirino Sacile
	2	GRECO Nadya*	15,50		**5,00**	20,00	40,50	Trieste
	3	BRATTOVICH Antonella*	15,40		5,00	20,00	40,40	Trieste
	4	FLORIO Maria Carmela Carolina*	14,90		5,00	20,00	39,90	Trieste
	5	MEMEO Giovanna*	14,40		5,00	20,00	39,40	Udine

	6	SCIMONETTI Vincenzo*	18,70			20,00	38,70	Roveredo in Piano San Quirino
	7	MOLIGNONI Daniele*	12,00		5,00	20,00	37,00	Trieste
9		BENEDETTI Marinella	11,80		5,00	20,00	36,80	Trieste
10		PAGONI Gilberto	16,10			20,00	36,10	Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico
	8	FELICE Gianpiero**	3,80	7,20	5,00	20,00	36,00	Udine
	9	BRATTOVICH Antonella*	15,40			20,00	35,40	Duino Aurisina-Monrupino Sgonico
	10	FLORIO Maria Carmela Carolina*	14,90			20,00	34,90	Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico
	11	MEMEO Giovanna*	14,40			20,00	34,40	Trieste Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico Gemona del Friuli Pasiano di Prato San Daniele del Friuli Pagnacco-Tavagnacco
11		ZAGO Clara	8,90		5,00	20,00	33,90	Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico
	12	PICCININ Antonella*	8,80		5,00	20,00	33,80	Pordenone

12		LODOLO Cristina	13,70			20,00	33,70	San Quirino Roveredo in Piano
	13	SANTON Laura*	8,50		5,00	20,00	33,50	Trieste
	14	RICCI Clara*	8,20		5,00	20,00	33,20	Pagnacco-Tavagnacco
	15	TOFFUL Massimo*	13,00			20,00	33,00	Udine Pagnacco-Tavagnacco Gemona del Friuli Pasian di Prato San Daniele del Friuli Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico Cordenons Roveredo in Piano Sacile San Quirino Pordenone
	16	STRUTTI Claudia*	7,80		5,00	20,00	32,80	Trieste
	17	CIPRESSO Sebastiana*	7,60		**5,00**	20,00	32,60	Pordenone
	18	ROMANO Giovanni**	5,10	7,20		20,00	32,30	Pordenone San Quirino Roveredo in Piano Cordenons Sacile

	19	MOLIGNONI Daniele*	12,00			20,00	32,00	Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico
13		BENEDETTI Marinella	11,80			20,00	31,80	Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico
	20	IUS Giovanni*	11,60			20,00	31,60	Pasian di Prato San Daniele del Friuli Udine Pagnacco-Tavagnacco Gemona del Friuli
	21	FELICE Gianpiero**	3,80	7,20		20,00	31,00	Pasian di Prato S. Daniele del Friuli Pagnacco-Tavagnacco
14		BISIANI Fabrizio	5,70		5,00	20,00	30,70	Pordenone
15		ZAGO Clara	8,90			20,00	28,90	Trieste
	22	MORAS Francesco**	1,70	7,20		20,00	28,90	Pordenone San Quirino Roveredo in Piano Sacile
	23	PICCININ Antonella*	8,80			20,00	28,80	Roveredo in Piano San Qurinio Cordenons Sacile

	24	SANTON Laura*	8,50			20,00	28,50	Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico
16		VENTRONI Maria Giovanna	7,90			20,00	27,90	Gemona del Friuli Pasian di Prato San Daniele del Friuli Pagnacco Tavagnacco
	25	STRUTTI Claudia*	7,80			20,00	27,80	Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico
17		MILAN Isabella	7,60			20,00	27,60	Roveredo in Piano San Quirino Sacile Cordenons Pordenone
	26	CIPRESSO Sebastiana*	7,60			20,00	27,60	Roveredo in Piano San Quirino Cordenons Sacile

18		BISIANI Fabrizio	5,70			20,00	25,70	Cordenons San Quirino
	27	BISCARO Marco*	15,10				15,10	Pasian di Prato S. Daniele del Friuli Udine Pagnacco-Tavagnacco Gemona del Friuli Cordenons Pordenone Roveredo in Piano Sacile San Quirino
19		MELATO Giulio	14,10				14,10	San Quirino Cordenons Roveredo in Piano Sacile Pordenone
	28	BRANCIFORTI Salvatore**	5,00	7,20			12,20	Trieste Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico Gemona del Friuli Pasian di Prato S. Daniele del Friuli Udine Pagnacco-Tavagnacco Cordenons Pordenone Roveredo in Piano Sacile San Quirino

	29	SIMONETTA Maria**	4,00	7,20		11,20	Udine Pasian di Prato Pagnacco-Tavagnacco Gemona del Friuli San Daniele del Friuli
20		DI IORGI Teresa	9,00			9,00	Trieste Duino Aurisina-Monrupino-Sgonico Gemona del Friuli Pasian di Prato S. Daniele del Friuli Udine Pagnacco-Tavagnacco Cordenons Pordenone Roveredo in Piano Sacile San Quirino

Nota

I candidati il cui nominativo è contraddistinto con un asterisco hanno conseguito l'attestato prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale relativa all'anno 2005 (in B.U.R. n. 19 dd. 11 maggio 2005)

I candidati il cui nominativo è contraddistinto con due asterischi hanno conseguito l'attestato dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nell'anzidetta graduatoria regionale unica.

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 29 agosto 2005, n. 594/AMM.

Approvazione graduatoria per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, relativi al primo semestre 2005 (riforma precedente decreto n. 489/AMM.).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 29, comma 2, del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO il decreto del Direttore centrale del 30 giugno 2005, n. 489/AMM., recante l'approvazione della graduatoria per la copertura degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29, del 20 luglio 2005;

PRECISATO che, nell'anzidetta graduatoria, i medici inseriti nella graduatoria unica regionale, ai sensi del comma 8 bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 168/2000, compaiono nella prima colonna tra i medici in possesso del titolo equipollente all'attestato di formazione specifica in medicina generale, benché gli interessati non posseggano il titolo medesimo, per l'esigenza di distinguere i medici destinatari delle due riserve previste dall'articolo 16, comma 7, lettere a) e b) dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, e che detta collocazione non ha inciso, alterandolo, sull'ordine progressivo dei candidati;

VISTA l'istanza del 9 agosto 2005, presentata dal dr. Giovanni Romano, di rettifica della graduatoria per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, approvata con decreto del Direttore centrale n. 488/AMM. del 30 giugno 2005, disponendo la sua inclusione tra i medici in possesso dell'attestato specifico di formazione in medicina generale, di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/1991 e delle norme corrispondenti di cui al decreto legislativo n. 369/1999 e di cui al decreto legislativo n. 277/2003, nonché il riconoscimento del relativo punteggio;

VISTO, altresì, il ricorso gerarchico presentato, dal suddetto, al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il citato decreto n. 488/AMM. del 30 giugno 2005, per l'annullamento della graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria;

ATTESO che:

- a seguito delle suddette doglianze, si è ritenuto di procedere ad un riesame delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto alla base dell'attività provvedimentale riguardante la formazione della graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria;
- la disamina della disciplina normativa inerente alla predisposizione della citata graduatoria e, segnatamente, il raffronto del combinato disposto della norma finale n. 2 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, e del comma 8 bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo del 7 giugno 2000, n. 168, ha evidenziato l'opportunità di pervenire ad una valutazione dei criteri d'attribuzione dei punteggi differente da quella sulla quale si è basata l'anzidetta graduatoria, che privilegi, al di là del tenore letterale, gli aspetti sostanziali della normativa testé citata;

RILEVATO, in particolare, che:

- dalla previsione letterale del disposto del comma 8 bis, dell'articolo 8, del precitato decreto legislativo n. 502/1992 non si ricava, in modo univoco, la volontà del legislatore di riconoscere il punteggio, spettante ai medici in possesso della formazione specifica in medicina generale, anche a coloro che abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica dopo il termine di scadenza per la presentazione della domanda d'inserimento nella graduatoria unica regionale, ben potendosi desumere che la norma intenda consentire solo la loro iscrizione nell'anzidetta graduatoria, altrimenti preclusa;
- ragioni sostanziali, inducono a privilegiare una lettura meno restrittiva della normativa testé citata, atteso che, diversamente, si potrebbe configurare un ingiustificato svantaggio per i medici che hanno conseguito,

in ritardo, l'anzidetto titolo per cause estranee alla loro sfera d'azione ed interne alla Pubblica Amministrazione;

RILEVATO, altresì, che:

- la norma finale n. 2 del su citato Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nella sua accezione formale, riguarda i soli medici in possesso del titolo equipollente e, pertanto, già inseriti nella graduatoria unica regionale, cui viene consentito di partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti e degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva d'assegnazione prevista dall'articolo 16, comma 7, lettera a), dell'anzidetto Accordo, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione del titolo unitamente alla relativa domanda;
- l'interpretazione sistematica delle disposizioni recate dalla norma finale n. 2, testé citata, e dal comma 8 bis, dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 502/1992 induce a concludere che debba riconoscersi ai medici inseriti nella graduatoria regionale, ai sensi del precitato comma 8 bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 168/2000, che hanno conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda d'inserimento nella graduatoria unica regionale, a causa di ritardi imputabili ad inadempimenti regionali, il punteggio di 7,20 ai fini della formazione della graduatoria per la copertura degli incarichi vacanti d'assistenza primaria e la loro conseguente inclusione nell'ambito della riserva d'assegnazione stabilita dagli Accordi regionali attuativi dell'Accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000;

ATTESO che il riesame dell'anzidetta normativa e la nuova valutazione degli elementi che hanno concorso all'adozione del decreto del Direttore centrale n. 488/AMM/2005, innanzi citato, hanno comportato l'adozione del decreto n. 593/AMM. del 29 agosto 2005, col quale s'è provveduto a riformare il precedente provvedimento, limitatamente alla parte in cui esso approvava la graduatoria per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria;

CONSIDERATO che l'esito di detto riesame si riflette anche sulla formazione della graduatoria regionale per la copertura degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, la cui compilazione, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio inerente all'attestato di formazione specifica in medicina generale, si basa su un criterio identico a quello relativo alla graduatoria per l'assistenza primaria, ne deriva, quindi, la necessità, per ragioni di parità di trattamento rispetto a fattispecie oggettivamente analoghe, di modificare anche la graduatoria approvata col succitato decreto n. 489/AMM/2005;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di:

- riformare, il su citato decreto n. 489/AMM., del 30 giugno 2005, limitatamente alla parte in cui si approva la graduatoria che ne costituisce parte integrante;
- approvare la nuova graduatoria, formulata sulla base dei criteri conseguenti all'anzidetta rivalutazione degli elementi che hanno giustificato il precedente provvedimento, attribuendo, ai medici che hanno conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda d'inserimento nella graduatoria unica regionale, a causa di ritardi imputabili ad inadempimenti regionali, ai sensi del summenzionato comma 8 bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992, il relativo punteggio, inserendoli, altresì, tra i medici in possesso dell'attestato medesimo;

DECRETA

1. Di riformare, per i motivi esposti in narrativa, il decreto del Direttore centrale del 30 giugno 2005, n. 489/AMM., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29, del 20 luglio 2005, limitatamente alla parte in cui si approva la graduatoria che ne costituisce parte integrante;

2. Di approvare la nuova graduatoria per la copertura degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, formulata sulla base dei criteri conseguenti all'anzidetta rivalutazione degli elementi posti a base dell'adozione del decreto indicato sub 1, attribuendo, ai medici che hanno conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale, successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda d'inserimento nella graduatoria unica regionale, a causa di ritardi imputabili ad inadempimenti regionali, ai sensi del summenzionato comma 8 bis, dell'articolo

8 del decreto legislativo n. 502/1992, il relativo punteggio, inserendoli, altresì, tra i medici in possesso dell'attestato medesimo.

3. Di disporre che la graduatoria sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 29 agosto 2005

DE SIMONE

Graduatoria regionale per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.

Prima pubblicazione per l'anno 2005

Numero progressivo medici in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale	Numero progressivo medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale	Cognome e nome	PUNTEGGIO riportato nella graduatoria regionale 2005 (art. 49, comma 5, lett. a, D.P.R. n. 270/2000)	PUNTEGGIO Attestato di formazione specifica in medicina generale	PUNTEGGIO residenza nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico (art. 49, comma 5, lett. b, D.P.R. n. 270/2000)	PUNTEGGIO residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia (art. 49, comma 5, lett. 5, D.P.R. n. 270/2000)	PUNTEGGIO TOTALE	Incarichi vacanti scelti
	1	RIABIZ Andrea*	15,40		5,00	15,00	35,40	ASS n. 4-Medio Friuli
	2	ROMANO Giovanni**	5,10	7,20	5,00	15,00	32,30	ASS n. 6-Friuli Occidentale
	3	MORAS Francesco**	1,70	7,20	5,00	15,00	28,90	ASS n. 6-Friuli Occidentale
1		BISIANI Fabrizio	5,70		5,00	15,00	25,70	ASS n. 6-Friuli Occidentale
2		MELATO Giulio	14,10				14,10	ASS n. 6-Friuli Occidentale
	4	SIMONETTA Maria**	4,00	7,20			11,20	ASS n. 4-Medio Friuli

3		DI IORGI Teresa	9,00				9,00	ASS n. 1-Triestina ASS n. 4-Medio Friuli ASS n. 6-Friuli Occidentale
	5	BELVISO Anna Elisabetta*	8,30				8,30	ASS n. 1-Triestina ASS n. 4-Medio Friuli ASS n. 6-Friuli Occidentale
4		KAMELI Seyed Said	2,70				2,70	ASS n. 1-Triestina ASS n. 4-Medio Friuli ASS n. 6-Friuli Occidentale
5		PARENTE Eligio	1,80				1,80	ASS n. 1-Triestina ASS n. 4 -Medio Friuli ASS n. 6-Friuli Occidentale

Nota

I candidati il cui nominativo è contraddistinto con un asterisco hanno conseguito l'attestato prima della scadenza del termine per la preentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale relativa all'anno 2005 (B.U.R. n. 19 dd. 11 maggio 2005)

I candidati il cui nominativo è contraddistinto con due asterischi hanno conseguito l'attestato dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella anzidetta graduatoria regionale unica.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 23 agosto 2005, n. ALP. 11/1823/VIA/217.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di sfruttamento della risorsa geotermica relativa ad un pozzo per acqua calda sita all'interno del Parco Robinson in località Sabbionera, in Comune di Latisana. Proponente: Società del Parco S.r.l. con sede a Desenzano del Garda (Brescia). Provvedimento di individuazione delle autorità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 26 luglio 2005 con la quale la Ditta Società del Parco S.r.l. con sede a Desenzano del Garda (Brescia), ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di sfruttamento della risorsa geotermica relativa ad un pozzo per acqua calda sita all'interno del Parco Robinson in località Sabbionera, in Comune di Latisana (Udine);

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul Messaggero Veneto del 3 agosto 2005, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 3 agosto 2004;

RILEVATO che l'intervento proposto ricadendo tra le opere indicate alla lettera t) dell'Allegato A del D.P.R. del. 12 aprile 1996, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle Autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Latisana;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004 e all'interno dell'ARIA n. 8 Fiume Tagliamento di cui al D.P.G.R. 17 maggio 2002, n. 0143/Pres.;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Latisana, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria e la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dalla Ditta Società del Parco S.r.l., di sfruttamento della risorsa geotermica relativa ad un pozzo per acqua calda sita all'interno del Parco Robinson in località Sabbionera, in Comune di Latisana (Udine), gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Latisana;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Latisana sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 agosto 2005

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2005, n. 1668.

R.E.C.E. 1260/1999 - Docup Obiettivo 2 - 2000-2006 - misura 1.1 «Competitività e attrattività del sistema dei trasporti» - Azione 1.1.1 «Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità». Approvazione delle graduatorie delle domande di contributo ammissibili a finanziamento e dell'elenco delle iniziative non ammesse.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- il Documento Unico di Programmazione dell'Obiettivo 2 2000-2006 (in seguito Docup), approvato dalla Commissione Europea con decisione CE(2001) 2811, come modificato a seguito della revisione di metà periodo ed approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2004) 4591, del 19 novembre 2004;
- la propria deliberazione n. 3611 del 30 dicembre 2004, ad oggetto «RECE 1260/1999 - Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - Presa d'atto della decisione della Commissione Europea CE 4591/2004 di data 19 novembre 2004»;
- il Complemento di Programmazione (in seguito CdP) relativo al Docup Obiettivo 2 2000-2006, come modificato dal Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 2 nella seduta del 25 febbraio 2005 ed adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 441 del 4 marzo 2005, «Presa d'atto delle modifiche al Complemento di Programmazione apportate nella IV riunione del Comitato di Sorveglianza e adozione del testo modificato, versione n. 10 di data 25 febbraio 2005»;

PRESO ATTO che il suddetto Completamento di programmazione prevede, nell'ambito della misura 1.1 «Competitività e attrattività del sistema dei trasporti», l'attuazione, a regia regionale, dell'azione 1.1.1 «Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità», individuando la Direzione centrale Pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto quale struttura responsabile e il Direttore del Servizio trasporto merci quale soggetto responsabile dell'azione in oggetto;

VISTA la D.G.R. 2116 del 5 agosto 2004 in base alla quale è stata assegnata all'azione 1.1.1 una disponibilità finanziaria, al lordo della quota di cofinanziamento a carico del beneficiario finale, pari a complessivi euro 8.337.325 (per le sole aree in Obiettivo 2), di cui euro 5.090.000 a valere sulle risorse del Piano aggiuntivo regionale (PAR), ed euro 3.247.325 a valere sulle risorse non ancora utilizzate del piano finanziario del

Docup (di cui euro 599.423 provenienti dall'azione 1.1.2 «Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche») e, in seguito alla definitiva approvazione della revisione di metà periodo del Docup, da parte della Commissione Europea, ulteriori euro 31.007, quali risorse del piano finanziario del Docup, al lordo della quota di cofinanziamento del beneficiario finale;

VISTA la D.G.R. n. 2727 del 14 ottobre 2004 con la quale è stato approvato l'invito contenente i criteri di priorità e di selezione per l'ammissibilità delle domande ed i termini di presentazione delle stesse a valere sull'azione 1.1.1;

ATTESO CHE:

- le procedure amministrative per l'attuazione dell'azione 1.1.1, prevedono, come richiamato al punto 10 ed al punto 12 dello schema d'invito allegato alla richiamata D.G.R. 2727/2004, che sulle proposte progettuali pervenute sia effettuata una apposita istruttoria, compiuta dal Servizio trasporto merci della Direzione centrale Pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;

PRESO ATTO che:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sinteticamente riportate nelle schede di cui all'allegato 1 alle presente deliberazione, sono state individuate le iniziative ammissibili e quelle non ammissibili a finanziamento indicate, rispettivamente, negli allegati 2 e 3 alla presente deliberazione;
- a seguito della verifica di eventuali entrate nette generate dagli interventi ammissibili a finanziamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e alle circolari nn. 3 e 6 emanate dall'Autorità di gestione del Docup Obiettivo 2 2000-2006, è stata determinata la quota di compartecipazione finanziaria dei beneficiari finali;

VISTA la legge regionale 26/2001 recante norme specifiche per l'attuazione del Docup Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e, in particolare, l'articolo 3 con il quale si dispone che la Giunta regionale approvi, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure azioni, le iniziative da ammettere al finanziamento del Docup Obiettivo 2 2000-2006;

RILEVATO che la disponibilità finanziaria, prevista dalla succitata D.G.R. n. 2727/2004 relativa all'azione 1.1.1 risulta insufficiente a soddisfare tutte le iniziative ammissibili di cui all'allegato n. 2;

RILEVATO, pertanto, che debba trovare applicazione la previsione di cui al punto 10, penultimo capoverso, dello schema di invito allegato alla richiamata D.G.R. 2727/2004 e che si debba procedere all'individuazione, nell'ambito della graduatoria di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione, dei progetti prioritari che abbiano riportato il medesimo punteggio ed in relazione ai quali si debba operare la riduzione della percentuale contributiva;

ATTESO che la graduatoria medesima attribuisce il medesimo punteggio ai primi 8 progetti ammissibili (punti 8) e il punteggio di 5 ai tre rimanenti, e che, in applicazione al criterio sopra indicato, sia necessario procedere prioritariamente alla determinazione della percentuale contributiva spettante per i progetti collocati nel primo livello di detta graduatoria sulla base delle risorse disponibili;

RILEVATO altresì che risulta necessario distinguere i progetti sulla base della provenienza delle fonti di finanziamento (Piano finanziario del Docup e Piano aggiuntivo regionale);

RITENUTO pertanto che per i progetti di seguito elencati sono impiegate le risorse assegnate all'azione 1.1.1 dal Piano finanziario del Docup nella percentuale massima del 77,65%:

Beneficiario finale	Intervento	Punteggio	Costo previsto euro	Spesa ammissibile euro	Percentuale entrate nette	Contributo concedibile euro
Consorzio Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno	Potenziamento della dotazione di impianti ferroviari a servizio di Porto Nogaro realizzazione della pesa dinamica (ferroviaria) pesatura carri ferroviari	8	445.712,16	445.712,16	18,74%	346.095,49
S.D.A.G. Gorizia Servizi Logistici Integrati SpA	Piattaforma logistica di scambio gomma rotaia – progetto di riconversione funzionale degli autoporti di S. Andrea e Vrtojba	8	2.789.485,71	2.785.110,66	17,70%	2.162.638,43
Terminal Intermodale di Trieste Fernetti SpA	Trasformazione di due tettoie in area deposito merci varie e area deposito mezzi di servizio del Terminal Intermodale di Trieste	8	104.400,00	104.400,00	8,28%	81.066,60
Totale			3.339.597,87	3.335.222,82		2.589.800,52

RITENUTO di conseguenza che i progetti di seguito elencati sono finanziati dalle risorse attribuite all'azione 1.1.1 dal Piano aggiuntivo regionale nella misura massima del 78,45%;

Beneficiario finale	Intervento	Punteggio	Costo previsto euro	Spesa ammissibile euro	Percentuale entrate nette	Contributo concedibile euro
Aeroporto FVG SpA	Acquisizione tre mezzi rampa adibiti alla movimentazione merci	8	205.000,00	205.000,00	0%	160.822,50
Azienda speciale per il Porto di Monfalcone	Acquisizione di una gru gommata semovente da banchina con relativi accessori finalizzata al potenziamento delle strutture portuali	8	2.705.800,00	2.705.800,00	20,81%	2.122.700,10
Consorzio Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Fornitura di un locotrattore per area intermodale Lisert	8	457.140,00	457.140,00	15,63%	358.626,33
Consorzio Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Fornitura di un locotrattore per area intermodale/portuale Lisert	8	457.140,00	457.140,00	15,63%	358.626,33
Consorzio Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Fornitura di una gru portale su gomma	8	1.300.000,00	1.300.000,00	15,47%	1.019.850,00
			5.125.080,00	5.125.080,00		4.020.625,26

CONSIDERATO che, per quanto concerne i progetti compresi nel secondo livello della medesima graduatoria, i medesimi debbano considerarsi a tutti gli effetti, ammissibili a contributo e non finanziabili, al momento, unicamente per insufficienza di risorse finanziarie;

RILEVATO, altresì, che per i suddetti progetti è fatta riserva di predisporre un'apposita deliberazione di assegnazione contributiva nell'eventualità che si realizzassero minori spese ed eventuali economie contributive ai sensi dell'articolo 9 terzo comma della legge regionale 26/2001 e/o si rendessero disponibili ulteriori risorse sul piano aggiuntivo regionale compatibilmente con la tempistica realizzativa del Docup;

ATTESO che, ai sensi degli articolo 1 e 3 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi ammessi al finanziamento del Docup Obiettivo 2 2000-2006, si provvede tramite il «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», costituito presso Friulia S.p.A., e che la presente deliberazione costituisce l'impegno finanziario sul fondo medesimo;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria (sinteticamente riportate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione - schede istruttorie), compiuta dal Servizio trasporto merci della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto sulle 17 domande inoltrate a seguito di apposito invito approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2727/2004 a valere sull'azione 1.1.1 «Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità» del Docup Obiettivo 2 2000-2006,

2. Di approvare la graduatoria delle domande di contributo ammissibili a finanziamento e l'elenco delle domande non ammissibili ai sensi del Docup Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.1 «Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità», contenuti, rispettivamente, negli allegati 2 e 3, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di procedere all'approvazione dei progetti (di seguito riportati) che, tra quelli ammissibili, si collocano al primo livello della graduatoria sulla base del punteggio conseguito (punti 8), nonché ad una riduzione della percentuale contributiva, pari al 77,65% della spesa ammissibile per i progetti cui sono attribuite le risorse assegnate all'azione 1.1.1 dal Piano finanziario Docup, secondo quanto previsto dal punto 10 dell'invito di cui al punto 1:

Beneficiario finale	**Intervento**	**Punteggio**	**Costo previsto euro**	**Spesa ammissibile euro**	**Percentuale entrate nette**	**Contributo concedibile euro**
Consorzio Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno	Potenziamento della dotazione di impianti ferroviari a servizio di Porto Nogaro realizzazione della pesa dinamica (ferroviaria) pesatura carri ferroviari	8	445.712,16	445.712,16	18,74%	346.095,49
S.D.A.G. Gorizia Servizi Logistici Integrati SpA	Piattaforma logistica di scambio gomma rotaia – progetto di riconversione funzionale degli autoporti di S. Andrea e Vrtojba	8	2.789.485,71	2.785.110,66	17,70%	2.162.638,43
Terminal Intermodale di Trieste Fernetti SpA	Trasformazione di due tettoie in area deposito merci varie e area deposito mezzi di servizio del Terminal Intermodale di Trieste	8	104.400,00	104.400,00	8,28%	81.066,60
Totale			3.339.597,87	3.335.222,82		2.589.800,52

4. Di procedere all'approvazione dei progetti (di seguito riportati) che, tra quelli ammissibili, si collocano al primo livello della graduatoria sulla base del punteggio conseguito (punti 8), nonché ad una riduzione della percentuale contributiva, pari al 78,45% della spesa ammissibile per i progetti cui sono accordate le risorse as-

segnate all'azione 1.1.1 dal Piano aggiuntivo regionale, secondo quanto previsto dal punto 10 dell'invito di cui al punto 1:

Beneficiario finale	**Intervento**	**Punteggio**	**Costo previsto euro**	**Spesa ammissibile euro**	**Percentuale entrate nette**	**Contributo concedibile euro**
Aeroporto FVG SpA	Acquisizione tre mezzi rampa adibiti alla movimentazione merci	8	205.000,00	205.000,00	0%	160.822,50
Azienda speciale per il Porto di Monfalcone	Acquisizione di una gru gommata semovente da banchina con relativi accessori finalizzata al potenziamento delle strutture portuali	8	2.705.800,00	2.705.800,00	20,81%	2.122.700,10
Consorzio Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Fornitura di un locotrattore per area intermodale Lisert	8	457.140,00	457.140,00	15,63%	358.626,33
Consorzio Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Fornitura di un locotrattore per area intermodale/portuale Lisert	8	457.140,00	457.140,00	15,63%	358.626,33
Consorzio Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Fornitura di una gru portale su gomma	8	1.300.000,00	1.300.000,00	15,47%	1.019.850,00
Totale			5.125.080,00	5.125.080,00		4.020.625,26

5. Di impegnare l'importo di euro 2.589.800,52 in area Obiettivo 2, esclusa la quota del 22,35% a carico del beneficiario finale a valere sulle risorse dell'azione 1.1.1 Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità, sul «Piano finanziario Docup» e l'importo di euro 4.020.625,26 in area Obiettivo 2, esclusa la quota del 21,55% a carico del beneficiario finale a valere sulle risorse dell'azione 1.1.1 Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità, sul «Piano aggiuntivo regionale».

6. È fatta riserva di predisporre un'apposita deliberazione di assegnazione contributiva per finanziare i progetti collocati in graduatoria al secondo livello, nell'eventualità che si realizzassero minori spese ed eventuali economie contributive ai sensi dell'articolo 9 terzo comma della legge regionale 26/2001 e/o si rendessero disponibili ulteriori risorse sul piano aggiuntivo regionale, compatibilmente con la tempistica realizzativa del Docup.

7. Di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato n. 1

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006

Azione 1.1.1 - infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità D.G.R. n. 2727 del 14 ottobre 2004

scheda istruttoria 1

beneficiario finale		Aeroporto FVG spa
Domanda finanziamento		Prot. PMT/VTP/40/TM AE 8 del 3 gennaio 2005
Richiesta integrazione documentazione		
Integrazione domanda		
Area intervento		Ronchi dei Legionari GO OB2
Denominazione intervento		Acquisizione ed installazione di un pontile telescopico per l'imbarco/sbarco in quota dei passeggeri ed allo spostamento di un pontile già esistente
Descrizione sintetica		
Esecuzione lavori	Previsione inizio	1 luglio 2005
	Previsione ultimazione	30 giugno 2006
Ammissibilità progetto		Non ammesso a contributo in quanto non in linea con le finalità dell'Azione 1.1.1: spostare quote crescenti di traffico delle merci dalla strada verso modalità alternative.
Requisiti amministrativ' di ammissibilità		
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità di inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni del beneficiario		No
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		No
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		No
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		
Cantierabilità delle opere		
B) Criteri di priorità		
Punteggio per sviluppo intermodalità 5		
Punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5		
Punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006		
Punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda		
Punteggio per sensibilità ambientale		
punteggio complessivo		
Parere tecnico ammissibilità della spesa		
Costo del progetto		550.000
Spesa ammissibile		
Previsioni entrate nette		
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
Dott.ssa.Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 2

Beneficiario finale		Aeroporto FVG spa – Sede legale Via Aquileia, 46 Ronchi dei Legionari GO
Domanda finanziamento		Prot.PMT/VTP/42/TM AE 8 del 3 gennaio 2005
Richiesta integrazione documentazione		Prot. PMT/VTP/3058/TM AE 8 del 23 febbraio 2005
Integrazione documentazione		Prot 4884 TM AE 8 del 23 marzo 2005
Area intervento		Ronchi dei Legionari GO OB2
Denominazione intervento		Acquisizione n. 3 mezzi di rampa adibiti alla movimentazione delle merci
Descrizione sintetica		Acquisto di mezzi per il carico e lo scarico di merci dagli aeromobili
Esecuzione lavori	Previsione inizio	1 luglio 2005
	Previsione ultimazione	31 marzo 2006
Requisiti amministrativi di ammissibilità		Sì
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni del beneficiario		Verbale C.d.A. N. 64 del 26 gennaio 2005
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		Sì
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità: 5		5
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo: 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006: 3		3
Punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda: 2		
punteggio per sensibilità ambientale: 2		
punteggio complessivo		8
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/66/VTP-TM AE 8 del 21 aprile 2005
Costo del progetto		205.000,00
spesa ammissibile		205.000,00
Previsione entrate nette		Non sono state dichiarate entrate in quanto la tariffa di handling applicata dalla società è di tipo forfettario
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		161.950,00

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 3

Beneficiario finale		Autorità Portuale di Trieste – Sede legale Punto Franco Vecchio–Trieste
Domanda finanziamento		Prot.PMT/21922/VTP TM-AE 8 del 24 dicembre 2004
Richiesta integrazione documentazione		Prot. PMT/2155/VTP TM AE 8 del 8.2.2005
Integrazione documentazione		Prot. 6000/VTP TM AE 8 del 8.4.2005
Area intervento		Trieste OB2
Denominazione intervento		Potenziamento sistema ferroviario portuale nell'ambito del Punto Franco Nuovo, con adeguamento e razionalizzazione del "nodo" posto alla radice del molo 6° e sistemazione dei relativi piazzali
Descrizione sintetica		L'intervento è localizzato nella zona centrale del Porto nuovo, nella parte compresa tra il parco ferroviario principale di smistamento e il Molo VI/Terminal Cereali con le relative direttrici verso le rive adiacenti: Detti interventi risultano funzionali alla razionalizzazione e al completamento sia dell'attraversamento ferroviario delle zone succitate sia alla connessione definitiva dei due rami ferroviari già realizzati nell'ambito dei lavori di potenziamento della viabilità stradale del Porto Nuovo.
Esecuzione lavori	Previsione inizio	31 ottobre 2005
	Previsione ultimazione	30 novembre 2006
Requisiti amministrativi di ammissibilità		Sì
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		
Dichiarazione / impegni beneficiario finale		Deliberazione del Presidente dell'APT n. 212/2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		Sì
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità del progetto alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) criteri di priorità		
Punteggio per sviluppo intermodalità: 5 punti		5
Punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi : sistemi di monitoraggio del traffico marittimo: 5		
Punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006: 3		
Punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda: 2		
Punteggio per sensibilità ambientale: 2		
Punteggio complessivo		5
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/68/VTP-TM AE 8 del 29 aprile 2005
Costo del progetto		1.725.000,00
Spesa ammissibile		1.686.811,84
Previsione entrate nette		Investimento non generatore di entrate nette consistenti
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		1.332.581,35

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
Dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 4

Beneficiario finale		Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone – Sede legale Via Terme Romane,5 Monfalcone Go
Domanda finanziamento		Prot PMT/22266VTP/TM AE 8 del 29 dicembre 2004
Richiesta integrazione documentazione		/
Integrazione documentazione		/
area intervento		Monfalcone OB2
Denominazione intervento		Fornitura di due gru portuali semoventi
descrizione sintetica		Acquisizione di due gru gommate semoventi da banchina con relativi accessori finalizzato al potenziamento delle strutture portuali il cui utilizzo è previsto in ambito demaniale portuale nel Comune di Monfalcone
Esecuzione lavori	Previsione inizio	1 giugno 2005
	Previsione ultimazione	30 novembre 2005
Requisiti amministrativi di ammissibilità		Sì
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni beneficiario finale		Deliberazione del CdA n. 74/04 del 21.12.2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		Sì
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità del progetto alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità: 5		5
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo: 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006: 3		3
Punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda: 2		
Punteggio per sensibilità ambientale: 2		
punteggio complessivo		8
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/56/VTP/TM AE 8 del 18 marzo 2005
Costo del progetto		2.705.800,00
Spesa ammissibile		2.705.800,00
Previsione entrate nette		20,81%
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		2.137.582,00

NOTE

Il contributo prevede il finanziamento di una gru per carenza di risorse finanziarie disponibili

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 5

Beneficiario finale		Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone – Sede legale Via Duca d'Aosta, 66 Monfalcone GO
Domanda finanziamento		Prot. PMT/VTP/60/TM AE 8 del 3 gennaio 2005
Richiesta integrazione documentazione		Prot. PMT/VTP/2489/TM AE 8 del 14.2.2005
Integrazione documentazione		Prot. 3749 TM AE 8 del 8.3.2005
area intervento		Monfalcone OB2
Denominazione intervento		Fornitura di un locotrattore per area intermodale Lisert
Descrizione sintetica		Fornitura
Esecuzione lavori	Previsione inizio	1 dicembre 2005
	Previsione ultimazione	30 giugno 2006
Requisiti amministrativi di ammissibilità		
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni beneficiario finale		Deliberazione cda n. 12 del 29.12.2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità del progetto alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità: 5		5
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo: 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006: 3		3
Punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda: 2		
Punteggio per sensibilità ambientale: 2		
punteggio complessivo		8
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/60/VTP - TM AE 8 del 11 aprile 2005
Costo del progetto		457.140,00
Spesa ammissibile		457.140,00
Previsione entrate nette		15,63%
impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		361.140,60

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 6

Beneficiario finale		Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone – Sede legale Via Duca d'Aosta, 66 Monfalcone GO
domanda finanziamento		Prot. PMT/VTP/62/TM AE 8 del 3 gennaio 2005
Richiesta integrazione documentazione		Prot. PMT/VTP/2488/TM AE 8 del 14 febbraio 2005
Integrazione domanda		Prot 3748 TM AE 8 del 8 marzo 2005
area intervento		Monfalcone Go OB2
Denominazione intervento		Fornitura di un locotrattore per area intermodale/portuale Lisert/
descrizione sintetica		Fornitura
Esecuzione lavori	Previsione inizio	1 dicembre 2005
	Previsione ultimazione	30 giugno 2006
Requisiti amministrativi di ammissibilità		Sì
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni beneficiario finale		Deliberazione cda n. 13 del 29 dicembre 2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		Sì
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità: 5		5
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compres i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo: 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006: 3		3
Punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda: 2		
punteggio per sensibilità ambientale: 2		
punteggio complessivo		8
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/61/VTP – TM AE 8 del 11 aprile 2005
Costo del progetto		457.140,00
Spesa ammissibile		457.140,00
Previsione entrate nette		15,63%
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		361.140,60

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 7

Beneficiario finale		Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone – Sede legale Via Duca d'Aosta, 66 Monfalcone GO
domanda finanziamento		Prot. PMT/VTP/64/TM AE 8 del 3 gennaio 2005
Richiesta integrazione documentazione		Prot. PMT/VTP/2486/TM AE 8 del 14 febbraio 2005
Integrazione documentazione		Prot 3750 TM AE 8 del 3 marzo 2005
Area intervento		Monfalcone OB2
Denominazione intervento		Fornitura di una gru a portale su gomma
descrizione sintetica		Fornitura
Esecuzione lavori	Previsione inizio	1 dicembre 2005
	Previsione ultimazione	31 agosto 2006
Requisiti amministrativi di ammissibilità		
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni beneficiario finale		Deliberazione cda n. 11 del 29 dicembre 2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		Sì
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità del progetto alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
Punteggio per sviluppo intermodalità: 5		5
Punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo: 5		
Punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006: 3		3
Punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda: 2		
Punteggio per sensibilità ambientale: 2		
Punteggio complessivo		8
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/59/VTP TM AE 8 del 11 aprile 2005
Costo del progetto		1.300.000
Spesa ammissibile		1.300.000
Previsione entrate nette		15,47%
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		1.027.000,00

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 8

beneficiario finale		Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno - Sede legale Via Pradamano, 2 Udine
domanda finanziamento		Prot. PMT/22341VTP/TMAE-8 del 30.12.2004
Richiesta integrazione documentazione		Prot. PMT/3242VTP/TMAE-8 del 28.2.2005
Integrazione domanda		Prot. 6872 TM AE-8 del 22.4.2005
area intervento		San Giorgio di Nogaro UD OB2
Denominazione intervento		Adeguamento infrastrutture piazzale Margreth – Ampliamento tettoie per ricovero temporaneo materiali
descrizione sintetica		Ampliamento di una tettoia per ricovero temporaneo di merci varie all'interno del piazzale portuale Margreth mediante realizzazione di una struttura uguale per caratteristiche e dimensioni, da realizzarsi in contiguità al lato orientale del corpo già realizzato.
Esecuzione lavori	Previsione inizio	30.10.2005
	Previsione ultimazione	30.10.2006
Requisiti amministrativi di ammissibilità		Sì
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni beneficiario		Deliberazione cda n. 114 del 20 dicembre 2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		Sì
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità 5		5
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006		
punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda		
punteggio per sensibilità ambientale		
punteggio complessivo		5
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/62/VTP – TM AE 8 del 12 aprile 2005
Costo del progetto		576.203,45
Spesa ammissibile		576.203,45
Previsione entrate nette		17,27%
Impegno cofinanziamento		21%
Contributo		455.200,73

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 9

beneficiario finale		Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno - Sede legale Via Pradamano, 2 Udine
domanda finanziamento		Prot PMT/22342/VTP/TM AE 8 del 30.12.2004
Richiesta integrazione documentazione		Prot PMT/3243/VTP/TM AE 8 del 28.2.2005
Integrazione domanda		Prot 6871 TM AE 8 del 22.4.2005
area intervento		San Giorgio di Nogaro UD OB2
Denominazione intervento		Potenziamento impianti ferroviari a servizio di Porto Nogaro-realizzazione pesa dinamica
descrizione sintetica		Rifacimento del binario secondario posto immediatamente a sud del fascio di presa e consegna del raccordo Aussa Corno, realizzato in prossimità dell'incrocio della S.P. 80 "dell'Aussa Corno" con la S.P. 3 "Maranese", nel tratto che parte dall'accesso alla via Melaria fino all'accesso stradale posto dopo il raccordo ferroviario alla C.T.F. e la messa in opera, in prossimità dell'accesso stradale intermedio in corrispondenza con il raccordo alla ditta PUR, di una pesa dinamica ferroviaria con sistema elettronico di pesatura a servizio del piazzale intermodale
Esecuzione lavori	Previsione inizio	1.6.2005
	Previsione ultimazione	28.2.2006
Requisiti amministrativi ammissibilità		Sì
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni del beneficiario		Deliberazione cda 112 del 20 dicembre 2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		Sì
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B)Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità 5		5
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006		3
punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda		
punteggio per sensibilità ambientale		
punteggio complessivo		8
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/65/VTP TM AE 8 del 21 aprile 2005
Costo del progetto		445.712,16
Spesa ammissibile		445.712,16
Previsione entrate nette		18,74%
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		352.112,61

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 10

beneficiario finale		Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno - Sede legale Via Pradamano, 2 Udine
domanda finanziamento		Prot. PMT/22343/VTP TM AE 8 del 30 dicembre 2004
Richiesta integrazione		
Integrazione domanda		
area intervento		San Giorgio di Nogaro OB2
Denominazione intervento		Ampliamento magazzini per deposito merci
descrizione sintetica		Ampliamento magazzini per deposito merci
Esecuzione lavori	Previsione inizio	
	Previsione ultimazione	
Rinuncia contributo		Nota prot. 5698/TM AE 8 del 5 aprile 2005
Requisiti amministrativi di ammissibilità		Sì
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni del beneficiario		
Modalità di valutazione delle domande		
A) *Criteri di ammissibilità*		Sì
Coerenza con gli obiettivi edi contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità 5		
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006		
punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda		
punteggio per sensibilità ambientale		
punteggio complessivo		
Parere tecnico ammissibilità della spesa		
Costo del progetto		556.349,91
Spesa ammissibile		
Previsione entrate nette		
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 11

beneficiario finale		Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno – Sede legale Via Pradamano, 2 Udine
domanda finanziamento		Prot. PMT/VTP/22344/TM AE 8 del 30 dicembre 2004
Richiesta integrazione documentazione		
Integrazione domanda		
area intervento		San Giorgio di Nogaro UD OB2
Denominazione intervento		Fornitura 18 vagoni ferroviari usati per l'istituzione di un servizio navetta da e per Porto Nogaro e le aziende insediate in zona industriale Aussa-Corno
Descrizione sintetica		Fornitura vagoni usati
Esecuzione lavori	Previsione inizio	1 giugno 2005
	Previsione ultimazione	28 febbraio 2006
Rinuncia contributo		Nota 5699/TM AE 8 del 5 aprile 2005
Requisiti amministraivi di ammissibilità		
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni beneficiario		Deliberazione cda n. 113 del 20 dicembre 2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità 5		
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006 3		
punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda 2		
punteggio per sensibilità ambientale 2		
punteggio complessivo		
Parere tecnico ammissibilità della spesa		
Costo del progetto		484.000,00
Spesa ammissibile		
Previsione entrate nette		16,04%
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 12

Beneficiario finale		IMO-IMA – Sede legale Via Von Bruck, 3 Trieste
domanda finanziamento		Prot. PMT/21844/TM AE 8 del 22 dicembre 2004
Richiesta integrazione documentazione		Prot. PMT/2765/TM AE 8 del 18 febbraio 2005
Integrazione documentazione		
area intervento		Porti Trieste, Monfalcone e San Giorgio OB2
Denominazione intervento		VTMIS Alto Adriatico Fase III
descrizione sintetica		Rete informativa specilizzata per la gestione integrata delle operazioni logistiche correlate al traffico marittimo
Esecuzione lavori	Previsione inizio	Data della delibera di assegnazione del finanziamento
	Previsione ultimazione	24 mesi dalla data della delibera assegnazione del finanziamento
Rinuncia contributo		Nota prot.9876/TM AE 8 del 8 giugno 2005
Requisiti amministrativi di ammissibilità		
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni beneficiario finale		Verbale riunione del CdA del 22 dicembre 2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità del progetto alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità: 5		
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo: 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006: 3		
Punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda: 2		
Punteggio per sensibilità ambientale: 2		
punteggio complessivo		
Parere tecnico ammissibilità della spesa		
Costo del progetto		2.088.000,00
Spesa ammissibile		
Previsione entrate nette		Investimento infrastrutturale non generatore di entrate
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		Sì
Contributo		

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 13

<table>
<tr><td colspan="2">beneficiario finale</td><td>SDAG Gorizia Servizi Logistici Integrati spa Sede legale Stazione Confinaria S. Andrea Gorizia</td></tr>
<tr><td colspan="2">domanda finanziamento</td><td>Prot. PMT/VTP/52/TM AE 8 del 3 gennaio 2005</td></tr>
<tr><td colspan="2">Richiesta integrazione documentazione</td><td>Prot. PMT/VTP/2943/TM AE 8 del 21 febbraio 2005</td></tr>
<tr><td colspan="2">Integrazione domanda</td><td>Prot. 6160 TM AE 8 del 11 aprile 2005</td></tr>
<tr><td colspan="2">area intervento</td><td>Gorizia OB2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Denominazione intervento</td><td>Progetto di riconversione funzionale degli autoporti di S. Andrea e Vrtojba</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descrizione sintetica</td><td>Prevede la realizzazione di coperture per le merci provenienti via ferrovia, il prolungamento del raccordo con innesto in territorio sloveno, prolungamento della linea di collegamento con lo scalo merci della stazione di Gorizia e realizzazione di un secondo binario di presa e consegna e modifica del centro servizi dell'attuale "palazzina veterinario", ampliamento area attrezzata per deposito merci.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Esecuzione lavori</td><td>Previsione inizio I lotto</td><td>30 giugno 2005</td></tr>
<tr><td>Previsione ultimazione</td><td>30 settembre 2006</td></tr>
<tr><td>Previsione inizio II lotto</td><td>1 febbraio 2006</td></tr>
<tr><td>Previsione ultimazione</td><td>30 aprile 2007</td></tr>
<tr><td colspan="2">Requisiti amministrativi di ammissibilità</td><td>Sì</td></tr>
<tr><td colspan="2">Beneficiario finale</td><td>Sì</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda</td><td>Sì</td></tr>
<tr><td colspan="2">Documentazione obbligatoria allegata</td><td>Sì</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dichiarazione impegni beneficiario</td><td>Verbale C.d.A del 16 dicembre 2004</td></tr>
<tr><td colspan="2">Modalità di valutazione delle domande</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">A) Criteri di ammissibilità</td><td>Sì</td></tr>
<tr><td colspan="2">Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura</td><td>Sì</td></tr>
<tr><td colspan="2">Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore</td><td>Sì</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cantierabilità delle opere</td><td>Sì</td></tr>
<tr><td colspan="2">B) Criteri di priorità</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">punteggio per sviluppo intermodalità 5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">punteggio per sensibilità ambientale</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">punteggio complessivo</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">Parere tecnico ammissibilità della spesa</td><td>Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/67/VTP TM AE 8 del 28 aprile 2005</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo del progetto</td><td>2.789.485,71</td></tr>
<tr><td colspan="2">Spesa ammissibile</td><td>2.785.110,66</td></tr>
<tr><td colspan="2">Previsione entrate nette</td><td>17,70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)</td><td>21%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contributo</td><td>2.200.237,42</td></tr>
</table>

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 14

beneficiario finale		Terminal Intermodale di Trieste – Fernetti spa - Sede legale località Fernetti , 5 Monrupino TS
domanda finanziamento		Prot.PMT/22415/VTP TM AE 8 del 31 dicembre 2004
Richiesta integrazione		Prot.PMT/3562/VTP TM AE 8 del 3 marzo 2005
Integrazione domanda		
area intervento		Monrupino OB2
Denominazione intervento		Realizzazione sito Web
descrizione sintetica		Il sito Web si rivolgerà ad aziende italiane e straniere operanti nel settore della logistica, magazzini, doganalistica ed a trasportatori italiani e stranieri
Esecuzione lavori	Previsione inizio	15.3.2005
	Previsione ultimazione	30.9.2005
Rinuncia contributo		Nota prot. 6203 TM AE 8 del 12 aprile 2005
Requisiti amministrativi di ammissibilità		
Beneficiario finale come individuato nel CdP		
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		
Documentazione obbligatoria allegata		
Dichiarazione impegni del beneficiario		
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		
Cantierabilità delle opere		
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità 5		
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006		
punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda		
punteggio per sensibilità ambientale		
punteggio complessivo		
Parere tecnico ammissibilità della spesa		
Costo del progetto		34.500,00
Spesa ammissibile		
Previsione entrate nette		
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		
Contributo		

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 15

beneficiario finale		Terminal Intermodale di Trieste – Fernetti spa – Sede legale località Fernetti , 5 Monrupino TS
domanda finanziamento		Prot. PMT/22416/VTP TM AE 8 del 31 dicembre 2004
Richiesta integrazione		Prot. PMT/3561/VTP TM AE 8 del 3 marzo 2005
Integrazione domanda		Prot. 6206 VTP TM AE 8 del 12 aprile 2005
area intervento		Monrupino OB2
Denominazione intervento		Trasformazione di due tettoie in area deposito merci varie e area deposito mezzi di servizio del Terminal Intermodale di Trieste
descrizione sintetica		Il progetto prevede la trasformazione di due tettoie recentemente edificate tra due capannoni preesistenti in ulteriori aree da adibirsi rispettivamente a deposito e stoccaggio merci varie e garage per i mezzi di movimentazione delle merci che operano all'interno dei magazzini
esecuzione lavori	previsione inizio	1.3.2005
	previsione ultimazione	30.10.2005
Requisiti amministrativi di ammissibilità		Sì
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni del beneficiario		Verbale CdA del 17 dicembre 2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		Sì
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità 5		5
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006		3
punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda		
punteggio per sensibilità ambientale		
punteggio complessivo		8
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/70/VTP TM AE 8 del 29 aprile 2005
Costo del progetto		104.400,00
Spesa ammissibile		104.400,00
Previsione entrate nette		8,28%
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		82.476,00

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 16

beneficiario finale		Terminal Intermodale di Trieste – Fernetti spa - Sede legale località Fernetti , 5 Monrupino TS
domanda finanziamento		Prot. PMT/22417/VTP TM AE 8 del 31 dicembre 2004
Richiesta integrazione		Prot. PMT/3558/VTP TM AE 8 del 3 marzo 2005
Integrazione domanda		Prot. 5793 VTP TM AE 8 del 5 aprile 2005
area intervento		Monrupino OB2
Denominazione intervento		Completamento del sistema integrato di sicurezza
descrizione sintetica		Realizzazione del lotto B
Esecuzione lavori	previsione inizio	1.4.2005
	previsione ultimazione	30.9.2005
Rinuncia contributo		Nota prot.6202 TM AE 8 del 12 aprile 2005
Requisiti amministrativi di ammissibilità		
Beneficiario finale come individuato nel CdP		
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		
Documentazione obbligatoria allegata		
Dichiarazione impegni del beneficiario		
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		
Conformità dei progetti alle previsioni della programmazione di settore		
Cantierabilità delle opere		
B) Criteri di priorità		
Punteggio per sviluppo intermodalità 5		
Punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5		
Punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006		
Punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda		
Punteggio per sensibilità ambientale		
Punteggio complessivo		
Parere tecnico ammissibilità della spesa		
Costo del progetto		230.000,00
Spesa ammissibile		
Previsione entrate nette		
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		
Contributo		

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

scheda istruttoria 17

beneficiario finale		Terminal Intermodale di Trieste Fernetti spa - Sede legale località Fernetti , 5 Monrupino TS
domanda finanziamento		Prot PMT/22418/VTP TM AE 8 del 31 dicembre 2004
Richiesta integrazione		Prot. PMT/3560/VTP TM AE 8 del 3 marzo 2005
Integrazione domanda		Prot. 6209 TM AE 8 del 12 aprile 2005
area intervento		Monrupino OB2
Denominazione intervento		Adeguamento e miglioramento delle infrastrutture dell'Autoporto di Fernetti
Descrizione sintetica		Costruzione di un capannone di mq 4000 da destinare a deposito/magazzino merci varie a strettissimo contatto sia con la rete ferroviaria che con quella stradale. La zona individuata risulta già completamente pavimentata e dotata di allacciamenti sia idrici che elettrici che di gas metano
Esecuzione lavori	Previsione inizio	1.3.2006
	Previsione ultimazione	30.9.2008
Requisiti amministrativi di ammissibilità		Sì
Beneficiario finale come individuato nel CdP		Sì
Rispetto dei termini e modalità inoltro della domanda		Sì
Documentazione obbligatoria allegata		Sì
Dichiarazione impegni del beneficiario		Verbale CdA del 17 dicembre 2004
Modalità di valutazione delle domande		
A) Criteri di ammissibilità		Sì
Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della scheda di misura		Sì
Conformità dei progett alle previsioni della programmazione di settore		Sì
Cantierabilità delle opere		Sì
B) Criteri di priorità		
punteggio per sviluppo intermodalità 5		5
punteggio per la fornitura di dotazioni impiantistiche e tecnologiche destinate al commercio nazionale ed internazionale compresi i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo 5		
punteggio per la possibilità di articolare il progetto in lotti funzionali di cui uno almeno rendicontabile il 30 settembre 2006		
punteggio per progetti già cantierati e non conclusi alla data di presentazione della domanda		
punteggio per sensibilità ambientale		
punteggio complessivo		5
Parere tecnico ammissibilità della spesa		Parere del direttore del Servizio trasporto merci PMT/69/VTP TM AE 8 del 29 aprile 2005
Costo del progetto		2.320.000,00
Spesa ammissibile		2.246.481,12
Previsione entrate nette		12,76%
Impegno cofinanziamento (% spesa ammissibile)		21%
Contributo		1.774.720,08

NOTE

Trieste, lì 10 giugno 2005

responsabile istruttoria
dott.ssa Paola Peresson

responsabile procedimento
dott. Mauro Zinnanti

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato n. 2

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006

Azione 1.1.1 - infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità

Graduatoria iniziative ammissibili a contributo
Aree Obiettivo 2

N. graduatoria	punteggio	N. protocollo	Beneficiari finali	Sede legale	Comune	Progetti	Sede investimento	Prov.	costo intervento euro	Spesa ammessa euro	contributo massimo concedibile euro
1	8	42	Aeroporto FVG S.p.A	Via Aquileia, 46	Ronchi dei Legionari GO	acquisizione n 3 mezzi di rampa adibiti alla movimentazione merci	Ronchi dei Legionari	GO	205 000,00	205 000,00	161 950 00
2	8	22266	Azienda speciale per il Porto di Monfalcone	Via Terme Romane, 5	Monfalcone GO	acquisizione di una gru gommata semovente da banchina con relativ. accessori finalizzata al potenziamento delle strutture portuali	Monfalcone	GO	2.688 800,00	2 705 800,00	2 137.582,00
3	8	60	Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Via Duca d Aosta, 66	Monfalcone GO	fornitura di un locotrattore per area intermodale L.sert	Monfalcone	GO	457 140,00	457 140,00	361 140,60
4	8	62	Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Via Duca d'Aosta, 66	Monfalcone GO	fornitura di un locotrattore per area intermodale/portuale Lisert	Monfalcone	GO	457 140,00	457 140 00	361.140,60
5	8	64	Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone	Via Duca d'Aosta, 66	Monfalcone GO	fornitura di una gru a portale su gomma	Monfalcone	GO	1 300 000 00	1 300 000 00	1 027 000,00
6	8	22342	Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno	Via Pradamano, 2	Udine	potenziamento della dotazione di impianti ferroviari a servizio di Porto Nogaro- realizzazione della pesa dinamica (ferroviaria) pesatura carri ferroviari	S. Giorgio di Nogaro	UD	445.712.16	445.712,16	352 112 61
7	8	52	SDAG Gorizia Servizi Logistici Integrati S.p.A.	Stazione Confinaria S Andrea	Gorizia	Piattaforma logistica di scambio gomma rotaia - progetto di riconversione funzionale degli autoport' di S Andrea e Vrtojba	Stazione confinaria S Andrea	GO	2.789 485,71	2 785 110,66	2 200 237,42
8	8	22416	Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.A.	località Fernetti, 5	Monrupino	trasformazione di due tettoie in area deposito merci varie e area deposito mezzi di servizio del Terminal Intermodale di Trieste	Monrupino	TS	104 400,00	104 400,00	82 476,00
9	5	21922	Autorità Portuale di Trieste	Punto Franco Vecchio	Trieste	Potenziamento del sistema ferroviario portuale nell'ambito del Punto Franco Nuovo con adeguamento e razionalizzazione del "nodo" posto alla radice del molo 6° e sistemazione dei relativ piazzali Prog. APT n 1582	Trieste	TS	1 725.000 00	1 686.811 84	1.332 581,35
10	5	22341	Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno	Via Pradamano, 2	Udine	intervento di adeguamento delle infrastrutture di piazzale Margreth-ampliamento tettoie per ricovero temporaneo materiali	S Giorgio di Nogaro	UD	576.203,45	576.203,45	455.200,73
11	5	22418	Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S p A	località Fernetti, 5	Monrupino	adeguamento e miglioramento delle infrastrutture dell'Autoporto di Fernetti - costruzione di un capannone di mq 4000 da destinare a deposito/magazzino merci varie	Monrupino	TS	2 320.000,00	2 246.481,12	1.774.720,08
Totale									13.068.881,32	12 969 799,23	10.246.141,39

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato n. 3

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006

Azione 1.1.1 - infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità

Elenco delle domande di finanziamento non ammesse a contributo

N. domanda	N. prot	Beneficiari finali	Sede legale	Comune	Progetti	Zona intervento Ob.2	Motivazioni
1	40	Aeroporto FVG S.p.A.	Via Aquileia, 46	Ronchi dei Legionari GO	Acquisizione ed installazione di un pontile telescopico per l'imbarco sbarco in quota passeggeri e spostamento di un pontile già esistente	Ronchi dei Legionari GO	progetto non ammesso in quanto non rispondente alle finalità dell'azione 1.1.1
10	22343	Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno	Via Pradamano, 2	Udine	ampliamento magazzini per deposito merci	San Giorgio di Nogaro	nota di rinuncia prot 1206 del 24.3.2005
11	22344	Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno	Via Pradamano, 2	Udine	fornitura di n. 18 vagoni ferroviari usati per l'istituzione di un servizio navetta da e per Porto Nogaro e le aziende insediate in zona industriale Aussa-Corno	San Giorgio di Nogaro	nota di rinuncia prot. 1207 del 24 marzo 2005
14	22415	Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.A.	località Fernetti, 5	Monrupino TS	realizzazione sito WEB	Monrupino	nota di rinuncia prot. 6203 del 12 aprile 2005
16	22417	Terminal Intermodale di Trieste Fernetti S.p.A.	località Fernetti, 5	Monrupino TS	completamento del sistema integrato di sicurezza - lotto B	Monrupino	nota di rinuncia prot. 6202del 12 aprile 2005
12	21844	IMO-IMA	Via Von Bruck, 3	Trieste	VTMIS Alto Adriatico-III Fase	Porti Trieste,Monfalcone San Giorgio di Nogaro	nota di rinuncia prot.9876 del 8.6.2005

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2005, n. 2015.

Decreto legislativo 102/2004: riconoscimento di idoneità ed autorizzazione ad attuare iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni al Consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche con sede in Ronchi dei Legionari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel settore delle avversità atmosferiche ed in particolare l'articolo 2 comma 5 e l'articolo 11 che prevede, tra l'altro, il riconoscimento di idoneità da parte delle regioni ai consorzi di difesa costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni nel territorio regionale ove il consorzio stesso ha la sede legale;

VISTA la legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 che all'articolo 1 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute ad avversità atmosferiche anche alle cooperative agricole autorizzate ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni agricole;

VISTA la nota inviata dal Consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Ronchi dei Legionari tendente, tra l'altro, all'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare azioni di difesa attiva e passiva nel territorio regionale;

VERIFICATI i requisiti societari ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 articolo 15;

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di riconoscere il Consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche con sede in Ronchi dei Legionari idoneo allo svolgimento di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e di autorizzare lo stesso all'effettuazione di dette iniziative.

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 agosto 2005, n. 2122.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006. Proroga dei termini di cantierabilità dei progetti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3», approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 2 il quale prevede la modalità attuativa «a sportello», con presentazione dei progetti a cadenza di norma mensile per un periodo indicato nell'avviso pubblico di riferimento;

CONSIDERATO che la modalità di attuazione «a sportello» è stata estesa anche a tipologie di intervento diverse da quelle rientranti nell'Obiettivo 3 e finanziate con fondi comunitari ovvero nazionali;

CONSIDERATO che tutti i progetti connessi all'attuazione dei citati «sportelli» prevedono un termine di cantierabilità fissato in trenta ovvero sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca con la quale si comunica l'approvazione ed ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che il periodo estivo comporta oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i previsti termini di cantierabilità, con il conseguente rischio della mancata realizzazione di un notevole numero di progetti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1808 del 22 luglio 2005 con la quale è stata prorogata al 30 settembre 2005 la data ultima per l'avvio di tutti i progetti il cui naturale termine di cantierabilità sarebbe ricaduto nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto 2005;

CONSIDERATO pertanto che diversi progetti sono connessi all'attuazione di corsi correlati all'attività scolastica e quindi non risulta utile la proroga di cui alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1808;

RITENUTO quindi di prorogare al 15 ottobre 2005 la data ultima per l'avvio di tutti i progetti il cui naturale termine di cantierabilità sarebbe ricaduto nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2005;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, la data ultima utile per l'avvio di tutti i progetti formativi, presentati a valere su programmi finanziati con fondi comunitari ovvero nazionali nell'ambito di procedure di attuazione che prevedono la modalità «a sportello», il cui naturale termine di cantierabilità ricade nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2005, è prorogato al 15 ottobre 2005.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Servizio geologico - Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Permesso di ricerca geotermica (Legge 9 dicembre 1986, n. 896) - Richiedente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico.

Richiedente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico.

Denominazione: Progetto geotermia - Grado.

Data di avviamento del procedimento: 26 agosto 2005.

Provincia: Gorizia.

Comune: Grado.

Superficie richiesta: 7 kmq.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Tiziano Tirelli

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Aiello del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 18 del 17 giugno 2005 il Comune di Aiello del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 7 luglio 2005 il Comune di Cassacco ha preso atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 in ordine alla variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale, ha respinto una opposizione presentata ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cassacco. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 7 luglio 2005 il Comune di Cassacco ha preso atto della presentazione di un'opposizione alla variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale e che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991; ha approvato quindi la variante stessa, modificata in conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione presentata, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cordenons. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 51 del 5 maggio 2005, il Comune di Cordenons ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forni di Sotto. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 23 giugno 2005 il Comune di Forni di Sotto ha preso atto, in ordine alla variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero del centro del Capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 17 maggio 2005 il Comune di Pocenia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero del centro del Capoluogo, che la variante medesima non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004 ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di recupero del centro della frazione di Torsa.

Con deliberazione consiliare n. 33 dell'11 luglio 2005 il Comune di Pocenia ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali ed il parere vincolante espresso dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto in ordine al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di recupero del centro della frazione di Torsa ed ha approvato il piano medesimo, modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni presentate, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Porcia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «della S.S. 13 - Zona mista O».

Con deliberazioni consiliari n. 59 del 14 marzo 2005 e n. 104 del 20 luglio 2005 il Comune di Porcia ha accolto parzialmente le osservazioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «della S.S. 13 - Zona mista O», ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e il parere vincolante espresso dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Remanzacco. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 20 giugno 2005 il Comune di Remanzacco ha preso atto, in ordine alla variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto

ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Rigolato. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 24 del 9 luglio 2005 il Comune di Rigolato ha preso atto, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, che le aree oggetto della variante non interessano beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sacile. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica della zona DH2.1 di Cornadella.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 18 maggio 2005 il Comune di Sacile ha preso atto della presentazione di un'osservazione al Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica della zona DH2.1 di Cornadella, ed ha approvato il Piano stesso, modificato in conseguenza del parere vincolante espresso dal Direttore centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto in ordine e dell'accoglimento parziale dell'osservazione presentata, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Vito al Torre. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 61 del 9 dicembre 2004, integrata con deliberazione consiliare n. 13 del 21 aprile 2005, il Comune di San Vito al Torre ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Savogna. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 26 maggio 2005 il Comune di Savogna ha preso atto che, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE
E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

**Ufficio Tavolare di
Trieste**

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Malchina.

Il Commissario del Completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c. n. 2188/5 strade di mq. 94, del Comune censuario di Malchina.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per trenta giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in Via Carpison, n. 20 con orario 9.10-12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dal 14 settembre 2005.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Trieste.

Il Commissario del Completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c. n. 4910/1 strada di mq. 2140 e p.c. n. 4910/2 strada di mq. 1002, del Comune censuario di Trieste.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per trenta giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in Via Carpison, n. 20 con orario 9.10-12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dal 14 settembre 2005.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco.

Il Commissario del Completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c. n. 1870/4 ente urbano di mq. 13, corrispondente alla fraz. «a» di tq. 3.61 del cat. 2278, del Comune censuario di Prosecco.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per trenta giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in Via Carpison, n. 20 con orario 9.10-12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dal 14 settembre 2005.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Rupingrande.

Il Commissario del Completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c. n. 85 fabbricato e corte mq. 119, del Comune censuario di Rupingrande.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per trenta giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in Via Carpison, n. 20 con orario 9.10-12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dal 14 settembre 2005.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

ERRATA CORRIGE

Supplemento straordinario n. 17 del 22 agosto 2005 - Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli Venezia Giulia».

Si rende noto che nel Supplemento straordinario n. 17 del 22 agosto 2005, alla pagina 3 del sommario e alla pagina 41, nel titolo della legge regionale n. 22/2005 di cui all'oggetto, anziché «efettuato» deve leggersi «effettuato» e sempre a pagina 3 del sommario, sempre nel titolo della medesima legge regionale, anziché «Friluli» deve leggersi «Friuli».

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - I Serie speciale n. 29 del 20 luglio 2005)

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 7-15 luglio 2005, n. 279.

Giudizio di legittimità costituzionale su alcune norme del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Applicabilità alle Regioni a statuto speciale della clausola di più ampia autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Eccezione di inammissibilità - Asserita impossibilità di reagire con autonomo ricorso alla eventuale violazione delle maggiori autonomie potendo giovarsi, solo di riflesso, delle eventuali iniziative delle Regioni ordinarie - Esclusione - Ammissibilità del ricorso.

- omissis -

Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Fissazione dell'orario annuo delle lezioni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado - Previsione dell'orario annuale delle ulteriori attività educative e didattiche rimesse all'organizzazione delle istituzioni scolastiche - Definizione del tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata fissazione in modo rigido di tali orari attraverso norme di dettaglio, che non consentono alcun margine di intervento di competenza regionale - Esclusione - Possibilità per le Regioni di incrementare, senza oneri per lo Stato, le quote orario di rispettiva competenza - Non fondatezza della questione.

– Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 7, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, e articolo 10, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo.

– Costituzione, articolo 117, terzo comma.

Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Svolgimento di attività e di insegnamenti opzionali che richiedono una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria o secondaria - Previsione della stipulazione da parte delle istituzioni scolastiche di contratti di prestazione d'opera con esperti in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita indebita adozione di disposizioni di dettaglio con conseguente lesione della autonomia delle Regioni e delle istituzioni scolastiche nonché violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione di una intesa con la Conferenza unificata - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia «norme generali sull'istruzione» - Non fondatezza della questione.

– Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 7, comma 4, secondo periodo, e articolo 10, comma 4, secondo periodo.

– Costituzione, articolo 117, comma terzo.

Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Disciplina della figura del «tutor», docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività facoltative, di «tutorato» degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate al rapporto di lavoro del personale statale, di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 7, commi 5, secondo periodo, e 6, e articolo 10, comma 5, secondo periodo.
- Costituzione, articolo 117, comma terzo.

Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della possibilità di iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento - Previsione nella legge delega di una fase transitoria di sperimentazione con la possibilità di una graduale anticipazione dell'età minima per l'iscrizione - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio contenuto nella legge di delega circa la possibilità di decidere l'anticipazione dell'inizio alla scuola materna solo al termine della sperimentazione nonché violazione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione - Esclusione - Disposizioni sorrette da esigenze unitarie espressive di competenze legislative spettanti allo Stato - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 2, comma 1, 12, comma 1, ultimo periodo, e articolo 13, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, articoli 117, comma terzo, e 118.

Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della possibilità di una anticipazione della iscrizione alla scuola primaria - Disciplina della fase di sperimentazione per modulare le anticipazioni attribuita al Ministro dell'istruzione, sentita l'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione - Esclusione - Disposizioni sorrette da esigenze unitarie espressive di competenze legislative dello Stato in ordine alla fissazione dell'età minima di accesso alle scuole - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articoli 12 e 13.
- Costituzione, articoli 117, comma terzo, e 118.

Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della possibilità di una anticipazione della iscrizione alla scuola dell'infanzia - Disciplina della fase di sperimentazione per modulare le anticipazioni stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentita l'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Prevista partecipazione consultiva dell'ANCI invece che della Conferenza unificata Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 12, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, articoli 117, comma terzo, e 118.

Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della possibilità di una anticipazione della iscrizione alla scuola primaria - Disciplina della fase di sperimentazione per modulare le anticipazioni stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo all'eventuale anticipazione delle iscrizioni alla scuola primaria - Manca-

ta previsione del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, articoli 117, comma terzo, e 118.

Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Adozione, fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, legge n. 53/2003, dell'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado - Previsione di Regolamento governativo anche in relazione agli orari e alle modalità di valutazione dei crediti scolastici - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale; indebito uso del potere regolamentare nonché violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità dei previsti regolamenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dello Stato, rientranti nella competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articoli 12, comma 2, 13, comma 3, 14, commi 2 e 4.
- Costituzione, articolo 117, comma sesto.

- omissis -

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Piero Alberto Capotosti - Presidente; Guido Neppi Modona - Giudice, Annibale Marini - Giudice, Franco Bile - Giudice, Giovanni Maria Flick - Giudice, Francesco Amirante - Giudice, Ugo De Siervo - Giudice, Romano Vaccarella - Giudice, Paolo Maddalena - Giudice, Alfio Finocchiaro - Giudice, Alfonso Quaranta - Giudice, Franco Gallo - Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3; 2,comma 1; 7, commi 1, ultimo periodo, 2, 4, 5 e 6; 10, commi 1, 2, 4 e5; 12, commi 1 e 2; 13, commi 1 e 3; 14, commi da 2 a 5; 15, comma 1,secondo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanziae al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 3 maggio 2004,depositati in cancelleria il 6 successivo ed iscritti ai n. 51 en. 52 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - omissis.

2. - omissis.

3. - Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, con proprio ricorso, alcune norme del decreto legislativo n. 59 del 2004.

Premette la Regione ricorrente l'applicabilità anche nei suoi confronti - in virtù della clausola di più ampia

autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - del nuovo articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alle regioni ordinarie la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione.

Ciò posto, essa censura - sulla scorta dei medesimi argomenti svolti dalla Regione Emilia-Romagna - le seguenti disposizioni: articolo 7, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, e articolo 10, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, articolo 7, comma 4, secondo periodo, e articolo 10, comma 4, secondo periodo, articolo 7, commi 5, secondo periodo, e 6, e articolo 10, comma 5, secondo periodo, articoli 12, comma 1, ultimo periodo, e 13, comma 1, secondo periodo, articoli 12, comma 2, e 13, comma 3, articolo 15, comma 1, secondo periodo.

4. - Si è costituito anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di contenuto sostanzialmente identico a quello depositato nel giudizio introdotto dalla Regione Emilia-Romagna.

5. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha depositato memorie in entrambi i giudizi, ulteriormente illustrando le conclusioni di merito già rassegnate.

Nella memoria depositata nel giudizio promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, il Governo pone altresì in dubbio, in via preliminare, l'ammissibilità del ricorso.

Assume infatti l'Avvocatura che l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, estendendo alle Regioni a statuto speciale le nuove forme di autonomia delle quali esse già non godano in virtù dei rispettivi statuti, offrirebbe a tali regioni una tutela solo riflessa ed indiretta, con la conseguenza che esse non avrebbero la possibilità di assumere autonome iniziative processuali in relazione alla violazione di quelle ulteriori forme di autonomia ma potrebbero solamente giovarsi, appunto di riflesso, delle eventuali iniziative delle regioni ordinarie.

6. - Anche le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno depositato memorie illustrative, di analogo contenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia censurano, lamentando violazioni degli articoli 117, commi terzo e sesto, e 118 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione, numerose disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

I due ricorsi, stante l'evidente connessione, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento.

2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale agisce in virtù della clausola di più ampia autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Assume, in sostanza, l'Avvocatura che le regioni a statuto speciale godrebbero, in virtù della norma citata, di una tutela solo riflessa e derivata da quella spettante alle Regioni ordinarie, con la conseguenza che non potrebbero reagire con autonomo ricorso principale alla eventuale violazione delle maggiori autonomie anche ad esse riconosciute dalla novella costituzionale.

2.1. - L'eccezione è priva di fondamento.

Il tenore dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - secondo cui «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» - è infatti tale da non lasciare alcun dubbio circa la volontà del legislatore costituzionale di estendere in via diretta alle Regioni a statuto speciale le maggiori autonomie riconosciute alle regioni a statuto ordinario, senza alcuna limitazione quanto alle forme di tutela.

Passando all'esame delle singole questioni, va anzitutto ricordato che l'obiettivo dichiarato del decreto legislativo impugnato dalle Regioni è quello di dettare le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.

La questione da risolvere in via logicamente preliminare - sulla quale la stessa difesa delle regioni non ha mancato di richiamare l'attenzione - riguarda proprio la individuazione delle norme generali e la loro distinzione non solo dalle altre norme, di competenza delle Regioni, ma anche dai principi fondamentali di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Ora, ove si consideri che il problema si intreccia e si identifica con quello di competenza, è evidente come il criterio di soluzione cui far capo vada individuato guardando, al di là del dato testuale, di problematico significato, alla ratio della previsione costituzionale che ha attribuito le norme generali alla competenza esclusiva dello Stato.

E, sotto quest'ultimo aspetto, può dirsi che le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale.

Le norme generali così intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose.

Sulla base di quanto precede, è possibile ora valutare la fondatezza delle singole questioni sollevate, seguendo in proposito lo stesso iter espositivo delle Regioni ricorrenti.

3. - omissis.

4. - Entrambe le ricorrenti impugnano - lamentando la violazione dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione - l'articolo 7, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, e l'articolo 10, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2004, che stabiliscono - rispettivamente per la scuola primaria e la scuola secondaria - l'orario annuale delle lezioni, l'orario annuale delle ulteriori attività educative e didattiche rimesse all'organizzazione delle istituzioni scolastiche e l'orario relativo alla mensa ed al dopo mensa. Si tratterebbe - ad avviso delle medesime ricorrenti - di norme di dettaglio che, nel fissare in modo «rigido» i suddetti orari annuali, escluderebbero qualsiasi residuo margine di competenza regionale.

4.1. - La questione non è fondata, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Le Regioni ricorrenti muovono dalla esplicita premessa che le norme impugnate debbano essere interpretate nel senso di considerare gli orari annuali ivi stabiliti come fissi ed assolutamente immodificabili, cosicché non sarebbe consentito alle regioni nemmeno aumentare - a proprie spese - la quota oraria a loro riservata.

Tale interpretazione è tuttavia palesemente irragionevole, in quanto attribuisce alle norme di cui si tratta una funzione - ad esse sicuramente estranea - limitatrice della offerta formativa.

Le norme stesse vanno al contrario intese come espressive di livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale, ferma restando la possibilità per ciascuna regione (e per le singole istituzioni scolastiche) di incrementare, senza oneri per lo Stato, le quote di rispettiva competenza.

Così rettamente interpretate, le norme si sottraggono evidentemente alle censure di illegittimità costituzionale formulate nei ricorsi.

5. - Le medesime ricorrenti impugnano poi - con riferimento all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione - gli articoli 7, comma 4, secondo periodo, e 10, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2004.

Le due disposizioni, di identico contenuto, prevedono - rispettivamente per la scuola primaria e per quella secondaria - che le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti opzionali che richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria o secondaria, stipulino contratti di prestazione d'opera con esperti in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Si tratterebbe di disposizioni di dettaglio, lesive - secondo le ricorrenti - dell'autonomia regionale e di quella delle istituzioni scolastiche. La mancata previsione di un'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni quanto alla definizione dei titoli richiesti agli esperti si tradurrebbe, sotto altro aspetto, in una violazione del principio di leale collaborazione.

5.1. - La questione è infondata.

A prescindere dai profili di ammissibilità della censura, per la parte in cui le Regioni intendono far valere una violazione dell'autonomia scolastica, è assorbente il rilievo che la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti sono funzioni sorrette da evidenti esigenze di unitarietà di disciplina sull'intero territorio nazionale, cosicché le disposizioni impugnate vanno senz'altro qualificate come norme generali sull'istruzione, in quanto tali appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato.

6. - Sia la Regione Emilia-Romagna sia la Regione Friuli-Venezia Giulia censurano l'articolo 7, commi 5, secondo periodo, e 6, e l'articolo 10, comma 5, secondo periodo, che prevedono - rispettivamente per la scuola primaria e secondaria, indicandone anche, quanto alla scuola primaria, l'impegno orario minimo - la figura del cosiddetto tutor, definito dalle norme impugnate come il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività facoltative, di «tutorato» degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Si tratterebbe anche in questo caso - secondo le ricorrenti - di norme di dettaglio, dovendosi escludere che l'istituzione di una simile figura di docente costituisca un principio fondamentale in materia di istruzione.

6.1. - Anche tale questione è infondata.

La definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato, rientra infatti sicuramente nella competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, trattandosi di materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della competenza regionale in materia di istruzione.

7. - Gli articoli 2, comma 1, 12, comma 1, ultimo periodo, e 13, comma 1, secondo periodo, fissano i limiti minimi di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria.

In dettaglio, l'articolo 2 disciplina l'accesso - a regime - alla scuola dell'infanzia, stabilendo che possano esservi iscritti le bambine ed i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

L'articolo 12 regola l'accesso alla medesima scuola dell'infanzia nella fase transitoria di sperimentazione, prevista dalla legge delega, avente inizio con l'anno scolastico 2003-2004 e destinata a proseguire fino all'anno 2006, prevedendo la possibilità di una graduale anticipazione dell'età minima per l'iscrizione fino a giungere al limite temporale indicato all'articolo 2. L'ultimo periodo del primo comma affida al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di modulare le anticipazioni, «sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)».

Analogamente dispone il secondo periodo del comma 1 del successivo articolo 13, con riferimento alla scuola primaria.

7.1. - omissis.

7.2. - omissis.

7.3. - Entrambe le ricorrenti impugnano poi gli articoli 12 e 13, per le parti relative alla «modulazione» delle anticipazioni.

Assumono, in sostanza, che se si conviene che la sperimentazione non è una funzione da svolgere necessariamente in forma centralizzata ed anzi deve tenere conto, secondo lo stesso legislatore statale, delle peculiari situazioni locali - come testimonierebbe il previsto coinvolgimento dell'ANCI - dovrebbe allora concludersi che la relativa disciplina rientra nell'ambito della competenza regionale, come e' del resto coerente con la natura di materia concorrente propria dell'istruzione.

In subordine, seppure si dovesse ravvisare un'esigenza di disciplina unitaria a fondamento della competenza attribuita al Ministro, le norme impugnate sarebbero - secondo le ricorrenti - pur sempre illegittime per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto non prevedono alcuna forma di partecipazione delle regioni nella fase decisionale.

7.4. - La questione sollevata in via primaria non è fondata, alla stregua delle medesime considerazioni svolte sub 7.2. riguardo alla sicura appartenenza alla competenza statale della disciplina concernente la fissazione dell'età minima di accesso alle scuole.

7.5. - Sono invece fondate, nei termini che seguono, le censure, subordinatamente svolte dalle ricorrenti, riferite alla violazione del principio di leale collaborazione.

Il coinvolgimento delle realtà locali nella fase di graduale anticipazione dell'età di accesso alla scuola, almeno per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, e pur essendo la materia riconducibile - per quanto si è osservato - alla competenza esclusiva dello Stato, è stato ritenuto evidentemente opportuno dal legislatore statale, come dimostra la partecipazione dell'ANCI, in forma consultiva, al relativo procedimento decisionale, prevista dall'articolo 12, comma 1, ultimo periodo.

Preso atto, dunque, della volontà collaborativa manifestata dal legislatore statale, occorre tuttavia considerare che, in materia di istruzione, il naturale interlocutore dello Stato è essenzialmente la regione, in quanto gli altri enti locali sono privi di competenza legislativa.

La norma appare pertanto non rispettosa, sotto tale profilo, del principio di leale collaborazione e va dunque ricondotta a legittimità costituzionale sostituendo alla prevista partecipazione consultiva dell'ANCI quella della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Non essendovi alcuna ragionevole giustificazione per limitare alla sola scuola dell'infanzia la partecipazione delle regioni ai processi decisionali in tema di anticipazione delle iscrizioni, va altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo all'eventuale anticipazione delle iscrizioni alla scuola primaria sia adottato sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.

8. - Gli articoli 12, comma 2, 13, comma 3, e 14, commi 2 e 4, dettano disposizioni transitorie, relativamente all'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, fino all'emanazione del Regolamento governativo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge di delega.

Dette norme sarebbero, secondo le Regioni ricorrenti (la Regione Friuli-Venezia Giulia impugna peraltro i soli articoli 12, comma 2, e 13, comma 3), lesive dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, in quanto reiterano la previsione di emanazione di un Regolamento statale il cui oggetto - quale indicato dal citato articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) - non sarebbe interamente riconducibile alle norme generali sull'istruzione ma ricadrebbe, almeno in parte, in materia di legislazione concorrente, nella quale non è consentito allo Stato fare ricorso allo strumento regolamentare.

Subordinatamente, le medesime norme dovrebbero ritenersi illegittime, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il citato articolo 7, comma 1, prevede l'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni solo per quanto riguarda le materie indicate alla lettera c) («definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici»), ma non anche per quelle di cui alla lettera a) («individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline») ed alla lettera b) («determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici»). E tanto la disciplina degli orari, di cui alla lettera a), quanto quella relativa alle modalità di valutazione dei crediti scolastici, di cui alla lettera b), pur se in ipotesi ricondotte alla competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera n), interferirebbero comunque con la gestione del servizio scolastico, di competenza regionale, così da richiedere l'adozione di meccanismi collaborativi.

8.1. - La questione non è fondata.

I regolamenti previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 53 del 2003 riguardano la determinazione di livelli essenziali della prestazione statale in materia di assetto pedagogico, didattico e organizzativo e sono perciò riconducibili alla competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.

Le norme impugnate, che a tali regolamenti fanno riferimento, non ledono pertanto alcuna competenza regionale né contrastano con il principio di leale collaborazione.

9. - omissis.

10. - omissis.

11. - L'ultima questione sollevata da entrambe le ricorrenti, con riguardo all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, riguarda l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, che, al fine di realizzare le attività educative di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 3, e 10, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, affida la possibilità di attivare incrementi di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato nell'ambito dell'organico del personale docente, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).

Assumono, in sostanza, le ricorrenti che, spettando alle Regioni la competenza costituzionale in materia di gestione ed organizzazione del servizio dell'istruzione pubblica, anche le funzioni riguardanti l'organico dovrebbero essere oggetto di trasferimento, insieme alle necessarie risorse, nel quadro di una progressiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Pur tenuto conto della necessaria gradualità che siffatto trasferimento di funzioni comporta, non sarebbe comunque compatibile con il nuovo assetto costituzionale una norma - come quella impugnata - che nega qualsiasi significativo coinvolgimento delle regioni in tema di organico del personale docente.

11.1. - La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

L'incremento, nell'ambito dell'organico del personale docente statale, dei posti attivati per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato attiene ad aspetti dell'organizzazione scolastica che evidentemente intersecano le competenze regionali relative alle attività educative di cui agli articoli 7 e 10.

Il rispetto del principio di leale collaborazione impone pertanto che nell'adozione delle scelte relative vengano coinvolte anche le regioni, quanto meno nella forma - già ben nota all'ordinamento - della consultazione dei competenti organi statali con la Conferenza unificata Stato-Regioni.

La norma impugnata va perciò dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto ex articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sia adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui dispone che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di anticipazione dell'età di accesso alla scuola dell'infanzia sia adottato «sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)» invece che sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di anticipazione dell'età di accesso alla scuola primaria sia adottato sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004 nella parte in cui non prevede che il decreto ex articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), in tema di incremento di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato sia adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, del medesimo

decreto legislativo n. 59 del 2004, sollevata, in riferimento all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;

e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3; 2, comma 1; 7, commi 1, 2, primo periodo, 4, 5, secondo periodo, e 6; 10, commi 1, 2, primo periodo, 4 e 5, secondo periodo; 12, comma 2; 13, comma 3; 14, commi 2, 3, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2004 sollevate, in riferimento agli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente:
Capotosti

Il Redattore:
Marini

Il Cancelliere:
Di Paola

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria:
Di Paola

(Gazzetta Ufficiale - I Serie speciale n. 30 del 27 luglio 2005)

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 7-22 luglio 2005, n. 302.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra il Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Rivendicazione della competenza all'esercizio delle funzioni amministrative relative ad alcuni tratti dei Fiumi Judrio, Tagliamento e Livenza, nonché rivendicazione della titolarità dei beni strumentali all'esercizio di tali funzioni.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Demanio - Trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione di talune tratte del torrente Judrio e dei fiumi Tagliamento e Livenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione delle prerogative regionali - Spettanza allo Stato, e per esso al Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, della potestà in contestazione.

- Nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia.
- Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, articoli 5, n. 14 e n. 22, e 8; decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, articoli 1, 2 e 3, comma 1.

Demanio - Trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione di alcuni beni immobili (caselli e magazzini idraulici) - Controversia vertente sulla titolarità di beni (vindicatio rei) - Inammissibilità del ricorso.

- Nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia.

– Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, articoli 5, n. 14 e n. 22, e 8; decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, articoli 1, 2 e 3, comma 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Piero Alberto Capotosti - Presidente; Fernanda Contri - Giudice, Annibale Marini - Giudice, Franco Bile - Giudice, Giovanni Maria Flick - Giudice, Francesco Amirante - Giudice, Ugo De Siervo - Giudice, Romano Vaccarella - Giudice, Paolo Maddalena - Giudice, Alfio Finocchiaro - Giudice, Alfonso Quaranta - Giudice, Franco Gallo - Giudice;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 7 giugno 2003, depositato in Cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso notificato il 7 giugno 2003 la Regione Friuli-Venezia Giulia solleva conflitto di attribuzione avverso il Presidente del Consiglio dei Ministri, impugnando la nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, per violazione degli articoli 5, n. 14 e n. 22, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

1.1. - Con la nota impugnata il Magistrato alle acque di Venezia ritiene che - in base al disposto dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 265 del 2001, il quale prevede il mantenimento in capo allo Stato della tratta del fiume (rectius: torrente) Judrio, che delimita il confine di Stato, e delle tratte dei fiumi Livenza e Tagliamento, che delimitano il confine con la Regione Veneto - sia necessario il mantenimento nelle proprie attribuzioni «degli immobili adibiti a casello e/o magazzino idraulico, funzionali ad assicurare il servizio di piena in dette tratte».

Conseguentemente la nota invita le Agenzie del demanio interessate a non procedere al trasferimento di taluni beni immobili, ritenuti «funzionali all'attività residua di questo istituto».

2. - La ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta che il Magistrato alle acque di Venezia, nel rivendicare la titolarità dello Stato sui beni in questione, avrebbe rivendicato anche l'esercizio delle funzioni amministrative connesse ed avrebbe, in tal senso, leso i parametri costituzionali invocati.

2.1. - Preliminarmente la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 341 del 2001, n. 212 del 1984 e n. 20 del 1956), che ha riconosciuto la deducibilità delle norme di attuazione degli statuti speciali delle Regioni autonome quali parametro nel giudizio di costituzionalità, anche ove il loro contenuto sia integrativo praeter legem e non meramente attuativo o esecutivo secundum legem degli statuti, con il limite della coerenza con le norme e le finalità degli statuti stessi.

Alla luce di questa giurisprudenza non sarebbe dubitabile, secondo la ricorrente, il tono costituzionale del conflitto sollevato in riferimento al decreto legislativo n. 265 del 2001, norma di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma ricorrente.

2.2. - Nel merito la Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene che alcuni dei beni elencati nella nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Magistrato alle acque di Venezia rientrino nel proprio demanio e nella propria competenza amministrativa, in quanto non pertinenti alle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 265 del 2001 eccettua dal generale trasferimento alla Regione, lasciandole nella titolarità dello Stato.

In questa parte la nota impugnata, sostiene la ricorrente, violerebbe pertanto gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 265 del 2001, i quali attribuiscono alla Regione la titolarità dei beni e delle funzioni amministrative relative a tutto il demanio idrico statale, salvo i beni espressamente eccettuati.

2.3. - In ordine ai restanti beni indicati nella suddetta nota la Regione non nega che essi siano pertinenti e strumentali alle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento restate nel demanio idrico dello Stato, ma sostiene che l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 265 del 2001, nel trasferire alla Regione autonoma, oltre ai beni ed alle funzioni cui si riferiscono i precedenti articoli 1 e 2, anche tutte le funzioni amministrative relative ai beni del demanio idrico attribuite alle Regioni ordinarie (e pertanto tutte quelle relative al demanio idrico, non espressamente conservate allo Stato dall'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), avrebbe trasferito alla stessa dette funzioni anche in relazione ai beni del residuo demanio idrico statale.

La ricorrente sostiene, altresì, che «in conseguenza della titolarità delle funzioni» indicate nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001 spetterebbero «alla Regione quei beni che sono strumentali al loro esercizio» e pertanto i restanti immobili indicati nella nota impugnata.

Detta nota del Magistrato alle acque sarebbe dunque lesiva delle attribuzioni regionali, quali configurate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001, «nei suoi due ultimi capoversi» e pertanto nella parte in cui rivendica allo Stato la titolarità dei beni in questione, in quanto funzionali alla propria residua attività di istituto.

2.4. - La ricorrente rileva poi che, ove si intendesse conservare la competenza amministrativa statale in relazione a tali beni, si perverrebbe all'incongrua situazione per cui i fiumi Tagliamento e Livenza sarebbero gestiti, nei tratti a confine con la Regione Veneto, in sponda destra da questa Regione ordinaria e in sponda sinistra dallo Stato, con palese disparità di trattamento tra le due Regioni finitime.

Ancora la ricorrente rileva una contraddittorietà nel comportamento degli organi statali, dato che, in due occasioni, l'Ufficio del Genio civile di Pordenone ha chiesto finanziamenti alla Regione per sostenere le spese per il funzionamento dei beni reclamati dal Magistrato alle acque con la nota impugnata, in tal senso «confermando che la competenza ad utilizzare i beni in questione spetta alla Regione stessa».

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza del ricorso.

La difesa erariale sostiene, in particolare, che, al mantenimento nella titolarità statale di talune tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento, consegue «necessariamente» che siano conservate in capo al Magistrato alle acque, «oltre che gli immobili rivieraschi, anche le connesse funzioni amministrative (relative ai caselli e/o magazzini idraulici) che servono ad assicurare il controllo delle piene nella tratta in questione».

4. - In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria nella quale ha contestato le deduzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha ulteriormente argomentato le prospettazioni poste a base del conflitto.

4.1. - La ricorrente contesta, in particolare, le argomentazioni della relazione del Dipartimento affari regionali, secondo cui:

- dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 265 del 2001, che trasferisce alla Regione le funzioni amministrative relative ai beni ad essa trasferiti ai sensi del precedente articolo 1, si evincerebbe che le funzioni amministrative sono strettamente correlate ai beni e ne seguono la destinazione;
- l'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto, che consente allo Stato di avvalersi degli uffici della Regione per lo svolgimento delle funzioni amministrative rimaste di sua competenza, riguarderebbe proprio le funzioni amministrative relative ai beni restati nella titolarità del demanio statale, in quanto la disposizione non avrebbe ragione d'essere ove le attribuzioni statali in ordine ai propri beni fossero limitate, come

assume la Regione, ai soli «compiti di rilievo nazionale» sanciti dall'articolo 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998, essendo questi «compiti di indirizzo e programmazione e non funzioni amministrative».

4.2. - La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene al riguardo che l'interpretazione statale delle norme in questione non sarebbe sostenibile, dato che «la chiara dizione» dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001 affiderebbe alla Regione le funzioni amministrative anche in relazione ai tratti di fiume di proprietà statale e ritiene che l'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo sarebbe una generica clausola residuale («nel senso che qualora allo Stato residuassero funzioni amministrative in relazione al demanio idrico, esso sarebbe abilitato ad avvalersi degli uffici regionali»).

La ricorrente afferma poi che l'inserimento dell'articolo 3, comma 1, sarebbe avvenuto successivamente alla originaria stesura del decreto legislativo in questione e che sarebbe stato determinato dalla necessità di adeguare e pareggiare le competenze della Regione a statuto speciale con quelle conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alle Regioni ordinarie. Questo spiegherebbe, a dire della ricorrente, il non del tutto agevole coordinamento dell'articolo 3, comma 1, con le altre disposizioni del decreto.

4.3. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ricorda, infine, di avere finanziato opere (di consolidamento di argini e completamento di diaframmature lungo il corso del fiume Tagliamento) relative al residuo demanio idrico statale, avvalendosi anche del Magistrato alle acque di Venezia, e di avere ricevuto, sempre in relazione all'attività di gestione del demanio idrico statale, una richiesta di accreditamento di spese per servizi istituzionali da parte di uffici statali (nota 3 giugno 2003, n. prot. 1983 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio del Genio civile di Udine), che avrebbero in tal senso, implicitamente, riconosciuto la titolarità regionale della competenza controversa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna la nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, con la quale, in riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), si eccettua dal trasferimento al demanio della Regione talune tratte del torrente Judrio e dei fiumi Tagliamento e Livenza e si invitano le Agenzie del demanio interessate a non procedere al trasferimento a favore dell'ente territoriale di alcuni beni immobili (caselli e magazzini idraulici) del demanio idrico statale.

1.1. - La ricorrente lamenta che il Magistrato alle acque di Venezia avrebbe leso le prerogative della Regione a statuto speciale, in quanto nel riaffermare la titolarità dello Stato su tali beni:

a) da un lato, avrebbe erroneamente rivendicato alcuni immobili già trasferiti alla Regione in base agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 265 del 2001;

b) dall'altro, avrebbe rivendicato non solo gli immobili costituenti pertinenze delle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Tagliamento e Livenza restate nel demanio statale, ma anche l'esercizio delle funzioni amministrative connesse.

In ordine agli immobili costituenti pertinenze del residuo demanio idrico dello Stato la ricorrente sostiene che essa, indipendentemente dalla titolarità statale sulle ricordate tratte fluviali, sarebbe competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001, all'esercizio delle funzioni amministrative e che, in ragione di questa competenza amministrativa, pure detti immobili, aventi carattere strumentale allo svolgimento delle relative funzioni, dovrebbero considerarsi trasferiti a proprio favore.

2. - In relazione alla rivendicazione della titolarità degli immobili (caselli e magazzini idraulici) non strumentali alle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento, rimaste nel demanio idrico statale, il ricorso è inammissibile.

2.1. - La pressoché costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 177 del 2005, ma anche sentenze numeri 179 del 2004, 95 del 2003, 213 del 2001, 444 del 1994, 211 del 1994, 309 del 1993, 111 del 1976) esclude l'ammissibilità di un conflitto tra enti, quando si controverta della titolarità di beni (vindicatio rei) e non della spettanza o della delimitazione di funzioni attribuite dalla Costituzione o dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (vindicatio potestatis), essendo nel primo caso la questione da proporre nelle forme ordinarie davanti ai giudici comuni competenti.

2.2. - In relazione ai suddetti immobili, in effetti, la ricorrente pone una mera questione di titolarità, asserendo che gli stessi, non pertinenti alle tratte del torrente Judrio e dei fiumi Livenza e Tagliamento, restati nel demanio statale, sarebbero ricompresi tra quelli di cui l'articolo 1 del decreto legislativo n. 265 del 2001 prevede il trasferimento alla Regione.

Si tratta, come è in tutta evidenza, di una questione priva di tono costituzionale, giacchè involge unicamente un aspetto proprietario e richiede l'accertamento, di puro fatto, in ordine alla sussistenza di un nesso pertinenziale tra i beni rivendicati dallo Stato e le tratte fluviali di sua competenza.

3. - In relazione ai restanti beni immobili cui si riferisce la nota impugnata del Magistrato alle acque di Venezia e sulla cui natura pertinenziale e strumentale ai beni del residuo demanio idrico statale le parti sono concordi, il ricorso è invece infondato.

3.1. - La ricorrente muove, a ben vedere, dal presupposto interpretativo che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 265 del 2001 individui una competenza ulteriore rispetto a quella delineata dai precedenti articoli 1 e 2 e, pertanto, che esso, ferma la competenza regionale sui beni del demanio idrico oggetto di trasferimento a favore dell'ente territoriale, estenda alla residua parte del demanio idrico statale il regime proprio delle Regioni a statuto ordinario, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3.2. - L'interpretazione proposta dalla ricorrente, che varrebbe ad attribuire alla stessa le funzioni amministrative, diverse dai «compiti nazionali» di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sui beni del demanio idrico restati allo Stato, non è condivisibile.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 265 del 2001 pongono infatti un chiaro parallelismo tra titolarità del bene demaniale (e relative pertinenze) ed esercizio delle relative funzioni amministrative di gestione e cura.

In quest'ambito e coerentemente con la ratio complessiva della disciplina in questione l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 2001, lungi dal configurare competenze accessorie o ulteriori della ricorrente, si limita a specificare il contenuto delle funzioni trasferite alla Regione speciale ai sensi del precedente articolo 2, salvaguardando, non diversamente da quanto è avvenuto in relazione alle Regioni ordinarie, l'esercizio unitario dei compiti di indirizzo e programmazione.

3.3. - La diversa interpretazione proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, oltre a contraddire la logica del parallelismo sottesa al decreto legislativo n. 265 del 2001, verrebbe d'altra parte a negare la legittimità dell'esercizio dei compiti nazionali di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in relazione ai beni trasferiti, con chiara ed inammissibile compromissione delle esigenze di tutela generale dei bacini idrografici sottese alla norma in questione.

La tesi della ricorrente renderebbe, inoltre, sostanzialmente inutile la disposizione dell'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 265 del 2001, il quale prevede la facoltà di avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato per l'esercizio delle sue funzioni. Considerato che i compiti nazionali di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 si sostanziano in attività generali di programmazione e coordinamento proprie degli organi statali e che sarebbe irrazionale e contraddittoria una delega di esercizio agli uffici regionali, risulta evidente che possa darsi un contenuto concreto al disposto dell'articolo 4, comma 2, solo ove non si neghi, come invece fa la Regione, l'esistenza di compiti amministrativi residui dello Stato.

3.4. - Neppure condivisibile è l'argomentazione della ricorrente, che lamenta, sotto taluni profili, un trattamento deteriore rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

La disciplina dettata dal decreto legislativo n. 265 del 2001, incentrata sul trasferimento alla Regione non solo di competenze amministrative ma anche della gran parte dei beni del demanio idrico (e relative pertinenze), non consente infatti una comparazione con la situazione delle Regioni ordinarie in relazione a singoli aspetti e certamente risulta nel complesso non deteriore per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

3.5. - Nè, infine, può condividersi la tesi della ricorrente che spiega l'incoerenza tra la propria lettura dell'articolo 3 ed il disposto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 265 del 2001 in ragione della lunga e poco coordinata genesi storica delle norme in questione, dato che l'interpretazione obiettiva del complessivo disposto del decreto legislativo n. 265 del 2001 impone, necessariamente, un coordinamento sistematico e teleologico tra le varie norme, senza che assumano rilievo elementi ulteriori o diversi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia, invitare, con nota del 3 aprile 2003, n. prot. 2096, le Agenzie del demanio a non procedere al trasferimento degli immobili adibiti a casello e/o magazzino idraulico, funzionali ad assicurare il servizio di piena nella tratta del torrente Judrio che delimita il confine di Stato e nelle tratte dei fiumi Livenza e Tagliamento che delimitano il confine tra le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Dichiara, per il resto, inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

Il Presidente:
Capotosti

Il Redattore:
Maddalena

Il Cancelliere:
Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria:
Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'ALTO FRIULI - A.T.E.R.

TOLMEZZO

(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la vendita di n. 51 unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e n. 14 unità immobiliari ad uso non abitativo, suddivisi in n. 34 lotti, siti in Comune di Tarvisio (Udine), località Cave del Predil.

L'A.T.E.R. Alto Friuli con sede in 33028 Tolmezzo, Via Matteotti, n. 7, il giorno 26 ottobre 2005, procederà alla vendita mediante asta pubblica delle seguenti 51 unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e 14 unità immobiliari ad uso non abitativo, suddivisi in n. 34 lotti, siti in Comune di Tarvisio (Udine), Località Cave del Predil, al prezzo a base d'asta indicato a fianco di ciascun lotto:

- Lotto 1 - immobili 5.161.001.01/504 - Via G. Cantore, n. 6 - prezzo base euro 59.028,67;
- Lotto 2 - immobili 5.161.006.02/502 - Via Garibaldi, n. 2 - prezzo base euro 18.016,61;
- Lotto 3 - immobili 5.161.007.02/2.161.035.506 - Via Garibaldi, n. 4 - prezzo base euro 9.361,62;
- Lotto 4 - immobili 5.161.007.04/5.161.035.507 - Via Garibaldi, n. 4 - prezzo base euro 8.834,04;
- Lotto 5 - immobile 5.161.014.04 - Via Garibaldi, n. 8 - prezzo base euro 9.368,28;
- Lotto 6 - immobile 5.161.014.05 - Via Garibaldi, n. 8 - prezzo base euro 12.211,20;
- Lotto 7 - immobile 5.161.014.07 - Via Garibaldi, n. 8 - prezzo base euro 11.399,66;

- Lotto 8 - immobile 5.161.014.12 - Via Garibaldi, n. 8 - prezzo base euro 10.976,09;
- Lotto 9 - immobili 5.161.016.07/5.161.031.516 - Via Industria, n. 1 - prezzo base euro 11.408,65;
- Lotto 10 - immobile 5.161.016.09/5.161.031.517 - Via Industria, n. 1 - prezzo base euro 11.884,88;
- Lotto 11 - immobili 5.161.017.01/02/03/04 - Via Industria, n. 4 - prezzo base euro 33.794,23;
- Lotto 12 - immobili 5.161.022.01/02/03/04/05/06/07/08 - Via Nevea, n. 11 - prezzo base euro 56.667,20;
- Lotto 13 - immobile 5.161.022.13 - Via Nevea, n. 13 - prezzo base euro 7.345,60;
- Lotto 14 - immobile 5.161.022.15 - Via Nevea, n. 13 - prezzo base euro 6.296,80;
- Lotto 15 - immobile 5.161.022.16 - Via Nevea, n. 13 - prezzo base euro 6.296,80;
- Lotto 16 - immobile 5.161.023.07 - Via Nevea, n. 15 - prezzo base euro 21.511,98;
- Lotto 17 - immobile 5.161.024.06 - Via Nevea, n. 17 - prezzo base euro 21.686,70;
- Lotto 18 - immobile 5.161.033.501 - Via Nevea - prezzo base euro 1.450,00;
- Lotto 19 - immobili 5.161.034.502/503 - Via Garibaldi- prezzo base euro 3.600,00;
- Lotto 20 - immobili 5.161.026.01/02/03 - Via Nevea, n. 8 - prezzo base euro 206.582,76;
- Lotto 21 - immobile 5.161.021.08 - Via Predil Bassa, n. 4 - prezzo base euro 15.734,33
- Lotto 22 - immobile 5.161.021.10 - Via Predil Bassa, n. 4 - prezzo base euro 12.909,04.
- Lotto 23 - immobile 5.161.032.514 - Via Miniere - prezzo base euro 1.455,17.
- Lotto 24 - immobile 5.161.032.517 - Via Cividale - prezzo base euro 1.455,17.
- Lotto 25 - immobile 5.161.037.503 - Via Cividale - prezzo base euro 2.087,83.
- Lotto 26 - immobile 5.161.001.04 - Via G. Cantore, n. 6 - prezzo base euro 7.089,81.
- Lotto 27 - immobile 5.161.009.07 - Via G. Cantore, n. 6- prezzo base euro 33.208,00.
- Lotto 28 - immobile 5.161.018.06 - P. della Chiesa, n. 1- prezzo base euro 29.121,00.
- Lotto 29 - immobili 5.161.038.01/02/03/04/05/06 ex ambulatorio - Via Nevea, n. 18-20 - prezzo base euro 98.126,81.
- Lotto 30 - immobili 5.161.039.01/02/03/04/50/06/07 ex dormitorio - Via dell'Industria, n. 5 - prezzo base euro 53.711,52.
- Lotto 31 - immobile 5.161.014.09 - Via Garibaldi, n. 8 - prezzo base euro 15.300,00;
- Lotto 32 - immobile 5.161.018.05 - P. della Chiesa, n. 1 - prezzo base euro 14.807,00.
- Lotto 33 - immobile 5.161.018.17 - P. della Chiesa, n. 3 - prezzo base euro 14.798,50.
- Lotto 34 - immobile 5.161.022.10 - Via Nevea, n. 13 - prezzo base euro 14.960,00.

L'asta si terrà in data 26 ottobre 2005, con inizio alle ore 10.00 per i lotti sopra descritti, con presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del 24 ottobre 2005.

Per avere copia dell'avviso integrale di asta pubblica e per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amministrativo/Ufficio patrimonio all'indirizzo dell'A.T.E.R. Alto Friuli, Via Matteotti n. 7 - 33028 Tolmezzo (Udine) - telefono 0433/40865 - Fax 0433/2702 - e- mail ateraf@ater-altofriuli.regione.fvg.it. o visitare il sito www.ater-altofriuli.it.

Tolmezzo, 1 settembre 2005

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Claudio Forgiarini

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Estratto di avviso di asta pubblica per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2010.

Si rende noto che nel Comune di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa, n. 26 - telefono 0431/409204 e fax 0431/409132 - il giorno 18 ottobre 2005 alle ore 9.00 avrà luogo un'asta pubblica da tenersi con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) - decreto legislativo 157/1995 per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2010.

Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro entro le ore 12.30 del giorno 17 ottobre 2005.

Il bando integrale, inviato in data 23 agosto 2005 alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sarà affisso all'Albo pretorio del Comune e reperibile sul sito Internet: www.lignano.org.

Per ogni altra informazione e per richiedere copia della documentazione di gara rivolgersi al Comune di Lignano Sabbiadoro - Settore Finanza e Tributi (telefono 0431/409204 e fax 0431/409132).

Lignano Sabbiadoro, 23 agosto 2005

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI:
dott.ssa Cristina Serano

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE
OBČINA DOLINA

TRIESTE

Avviso di gara per la fornitura di uno scuolabus, di un automezzo pick-up per la protezione civile, di due autocompattatori, di un mezzo per la raccolta differenziata e di contenitori raccolta. (Testo italiano e sloveno).

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina indice per il giorno 28 settembre 2005 alle ore 14.00 un pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di:

I Lotto: n. 1 scuolabus ed alienazione dello scuolabus usato TS 388227 euro 83.500,00;

II Lotto: n. 1 automezzo pick-up per la protezione civile euro 27.000,00;

III Lotto: n. 2 autotelai per l'allestimento dell'attrezzatura di cui al V lotto euro 45.000,00;

IV Lotto: n. 1 autotelaio per l'allestimento della vasca di cui al VI lotto euro 19.500,00;

V Lotto: n. 2 costipatori euro 75.000,00

VI Lotto: n. 1 vasca ribaltabile per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani euro 14.500,00;

VII Lotto: n. 8100 contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani euro 167.400,00;

il tutto I.V.A. al 20% esclusa.

Per il ritiro dei relativi Bando di gara e Capitolato speciale d'oneri gli interessati potranno consultare il sito www.sandorligo-dolina.it oppure rivolgersi all'Ufficio manutenzione e Servizi esterni (telefono 040/8329111, fax 040/228874, E-mail: servizi-sluzbe@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
MANUTENZIONE E SERVIZI ESTERNI:
geom. Davide Inamo

Obvestilo o dražbi dobava enega šolabusa, enega vozila pick up za civilno zaščito, dveh stiskalnikov, enega vozila za loeno zbiranje odpadkov in zabojev za zbiranje na dom.

Občina Dolina razpisuje dne 28/9/2005 ob 14.00 javno dražbo za dobavo:

I. sklop: št. 1 šolabus in odtujitev rabljenega šolabusa z registrsko tablico TS 388227 euro 83.500,00;

II. sklop: št. 1 vozilo «pick up» za civilno zaščito euro 27.000,00;

III. sklop: 2 šasiji za pripravo naprav navedenih v 5. sklopu euro 45.000,00;

IV. sklop: št. 1 šasija za pripravo kadi navedene v 6. sklopu euro 19.500,00;

V. sklop: št. 2 stiskalnika euro 75.000,00;

VI. sklop: št. 1 prevrnljiva kad za ločeno zbiranje trdnih komunalnih odpadkov euro 14.500,00;

VII. sklop: št. 8100 zabojnikov za zbiranje na domu trdnih komunalnih odpadkov euro 167.400,00,

vse brez 20% davka na dodatno vrednost (I.V.A.).

Zainteresirani lahko dvignejo razpis in zadevni pravilnik na spletni strani oz. v občinskem tajništvu in se za vse nadaljne informacije obrnejo do Urada za zunanje službe (tel. 040/8329111, fax 040/228874, e-mail: servizi-sluzbe@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it).

Dolina, 30.8.2005

NAČELNIK URADA ZA ZUNANJE SLUŽBE:
geom. Davide Inamo

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio sistema informativo territoriale e cartografia

Gara d'appalto comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di aggiornamento del rilievo aerofotogrammetrico e della Carta tecnica regionale numerica (C.T.R.N.) alla scala 1:5.000 del Friuli Venezia Giulia.

Gara d'appalto comunitaria a procedura aperta, indetta ai sensi del decreto legislativo 157/1995 e successive modifiche per l'affidamento del servizio di aggiornamento del rilievo aerofotogrammetrico e della Carta tecnica regionale numerica (C.T.R.N.) alla scala 1:5.000 del Friuli Venezia Giulia, da esso derivata, con riferimento alle aree di Pordenone, di Udine e della Pianura Friulana, per una superficie di circa 229.000 ettari.

Disciplinare di gara

Importo: L'importo a base d'asta ammonta ad euro 1.715.000,00 (unmilionesettecentoquindicimila/00) I.V.A. esclusa, di cui euro 684.710,00 (seicentottantaquattromilasettecentodieci/00) per opere OS 20 (rilevamenti topografici).

1. Requisiti di ordine generale e condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

a. insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995 e successive modifiche;

b. fatturato complessivo pari almeno all'importo di euro 5.145.000,00, di cui almeno euro 3.430.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, riferiti complessivamente agli ultimi tre esercizi;

c. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi;

d.1. attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria OS 20: (rilevamenti topografici) per un importo di euro 684.710,00, Rilevamenti topografici - almeno III classifica;

d.2. per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, trova applicazione l'articolo 8, comma 11-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

e. certificazione del sistema di qualità ISO 9001;

f. osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per le Imprese operanti in Italia;

g. l'appaltatore non dovrà essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero si è avvalso ma il periodo di emersione si è concluso;

h. in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti debbono essere riferiti ad ogni soggetto ad eccezione delle lettere b. e d.1 per i quali i requisiti sono soddisfatti se posseduti nell'ambito del raggruppamento. Quindi il fatturato deve essere posseduto da parte della mandataria nella misura di almeno il 60%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti incaricate del servizio, ciascuna delle quali deve comunque possedere una percentuale minima del 20% dell'intero fatturato richiesto. Inoltre, ciascuna impresa deve essere in possesso dell'attestazione SOA cat. OS 20 - almeno I classifica, fermo restando che comunque cumulativamente deve essere raggiunto l'importo complessivo dei lavori pari ad euro 684.710,00.

È fatto divieto di subappalto delle lavorazioni OS 20.

2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta: I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 28 ottobre 2005 ed esclusivamente alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, Via Giulia, n. 75/1, 34126 Trieste; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi nel seguente orario: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; in tal caso l'Ufficio protocollo della Direzione centrale citata ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono essere chiusi e controfirmati su entrambi i lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre all'indirizzo della stazione appaltante - l'intestazione e l'indirizzo del mittente, la dicitura Offerta di gara per l'aggiornamento della C.T.R.N., il giorno e l'ora dell'espletamento della gara.

Il plico conterrà a sua volta tre buste, distinte e separate, anch'esse chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente *«A - Documenti» e «B - Offerta tecnica» e «C - Offerta economica».*

La busta «A» (Documenti), deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1) l'istanza di ammissione alla gara. La domanda dovrà essere compilata su carta legale o bollata a norma di legge e firmata per esteso dal rappresentante legale del concorrente, in modo che siano chiaramente leggibili cognome, nome e qualità del firmatario e il numero di codice fiscale, di partita I.V.A. ed il codice attività. Allo scopo è stato predisposto dall'Amministrazione un modello consultabile sul sito internet http://www.regione.fvg.it. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea d'impresa, la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 11, decreto legislativo 157/1995. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento d'identità del firmatario. Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura;

2) i documenti attestanti la perdurante insussistenza delle cause di esclusione dalle gare previste dal disposto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

3) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla capacità finanziaria ed economica, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.b.;

4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'elenco dei servizi di cui al precedente punto 1.c.) del presente disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995;

5) l'attestazione SOA di cui al precedente punto 1.d.1 del presente disciplinare di gara;

6) la certificazione del sistema di qualità ISO 9001;

7) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che l'impresa operante in Italia è in regola con gli obblighi relativi alla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Normative per il diritto al lavoro dei disabili» o di non assoggettabilità a tali obblighi;

8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che l'impresa non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge 266/2002, ovvero che la stessa si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che il periodo di emersione si è concluso;

9) l'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo d'impresa ovvero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei rappresentanti legali delle imprese di impegno ad associarsi formalmente in caso di aggiudicazione, comunque con l'indicazione del mandatario capogruppo cui spetterà, nei confronti dell'Ente appaltante per tutti gli atti di qualunque natura dipendenti dal contratto, la rappresentanza esclusiva dei mandanti, i quali non potranno concorrere alla gara in oggetto né singolarmente, né come facenti parte di altre associazioni, pena l'esclusione dei soggetti stessi e di tutte le riunioni cui essi partecipino;

10) quietanza comprovante la cauzione provvisoria di cui al punto 6. del presente disciplinare di gara, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in bollo;

11) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura recante la dicitura «antimafia» o certificato equipollente per le Ditte non italiane.

La busta «B» (Offerta tecnica) deve contenere a pena di esclusione:

1) la dettagliata relazione tecnica del progetto di copertura aerofotogrammetrica e del progetto di restituzione cartografica numerica;

2) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità di personale da dedicare alla prestazione del servizio, l'elenco nominativo e l'indicazione della qualifica, gli eventuali titoli di studio e professionali e l'iscrizione a libro paga dei tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo al concorrente, e/o dei dirigenti dell'impresa ed in particolare della o delle persone concretamente responsabili della prestazione del servizio;

3) l'indicazione di eventuali collaboratori incaricati come consulenti su problematiche specifiche connesse allo svolgimento del lavoro e l'impegno di costoro a svolgere l'incarico;

4) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la consistenza delle attrezzature, fornita mediante l'elenco e la descrizione degli strumenti, del materiale HW e SW e delle apparecchiature tecniche utilizzate per la prestazione del servizio, secondo la qualità e la quantità;

5) la documentazione relativa ai progetti, redatti dal concorrente e da lui ritenuti significativi delle proprie capacità e merito tecnico, concernenti lavori, già eseguiti, affini per caratteristiche tecniche, per metodologie applicate e per estensione territoriale ai lavori ed ai progetti oggetto della presente gara, unitamente ai certificati ed alle attestazioni di cui all'articolo 14, c.1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995; tali attestati debbono specificare per ogni lavoro l'importo, la data e il destinatario pubblico o privato, dei servizi stessi.

La busta «C» (Offerta economica) deve contenere a pena di esclusione:

1) la riduzione del tempo massimo per l'espletamento dei lavori;

2) l'offerta-prezzo del servizio in ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara.

3. Dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà vanno rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Semplificazione della documentazione am-

ministrativa), anche utilizzando i modelli allegati. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. citato, l'Amministrazione regionale procederà a idonei controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni.

4. Criteri di aggiudicazione: sarà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera b) del decreto legislativo n.157/1995. Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione in ordine decrescente d'importanza (ex articolo 23, comma 2, del succitato decreto legislativo n. 157) per un punteggio massimo complessivo pari a 100, da attribuire in considerazione delle più recenti tecnologie esistenti sul mercato finalizzate alla produzione di prodotti cartografici di analoghe caratteristiche e qualità che possono essere così elencati:

A. Caratteristiche qualitative, metodologiche, tecniche e innovative del progetto di copertura aerofotogrammetrica e del progetto di restituzione cartografica numerica: 50 punti;

B. Organizzazione dell'Azienda e strumentazione finalizzata all'esecuzione del progetto: 20 punti;

C. Lavori certificati, già eseguiti, assimilabili per caratteristiche tecniche, per metodologie applicate e per estensione territoriale ai lavori e ai progetti oggetto della presente gara: 10 punti;

D. Tempi e modalità di esecuzione del progetto: 10 punti;

E. Prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori posti a base della gara: 10 punti.

5. Procedura di aggiudicazione.

La seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno 7 novembre 2005, a partire dalle ore 10,00 presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, sita in Trieste, Via Giulia, n. 75/1 primo piano. L'Amministrazione procede all'aggiudicazione sulla base delle valutazioni espresse da un'apposita Commissione giudicatrice, scelta e nominata con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 157/1995. La Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte e procede all'assegnazione dei relativi punteggi, con riferimento agli elementi di valutazione A, B, C, D, E di cui al punto 4. del presente disciplinare di gara, applicando la seguente formula: Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd+Ei*Pe, dove Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; Ai, Bi, Ci, Di, Ei sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente iesimo (il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta); Pa, Pb, Pc, Pd, Pe sono i fattori ponderali indicati al suddetto punto 4. del bando. Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi A, B e C, la Commissione giudicatrice applicherà il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'allegato A del D.P.R. n. 554/1999.

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi D ed E, la Commissione giudicatrice impiegherà le seguenti formule: Di = Ti/Tmedio, Ti è la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo, Tmedio è la media delle riduzioni percentuali del tempo (per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno) ed Ei = Ri/Rmax, dove Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo, Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto.

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 157/1995. In presenza di una sola offerta valida l'aggiudicazione potrà essere deliberata a favore dell'unico concorrente sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'Amministrazione, senza far luogo all'esclusione dalla gara, richiederà di completare o integrare la documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti.

6. Cauzione: l'offerta dovrà essere corredata - a titolo di cauzione provvisoria - da una quietanza pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta al netto dell'I.V.A., rilasciata dalla Tesoreria regionale - Unicreditbanca S.p.A. - C.R.T.S. - Via Mercadante, n. 1 - Trieste. Detto deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n.3, suddetta fideiussione bancaria o assicurativa deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio, prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Nel caso in cui al rilascio provvedano enti o società, deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore. Non saranno ammesse alla gara le ditte che non abbiano effettuato il deposito cauzionale provvisorio nei modi suddetti.

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del servizio affidato, valida fino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

7. Accesso alla documentazione: Il capitolato speciale d'appalto ed i relativi elaborati grafici nonché il disciplinare di gara sono visibili presso il Servizio sistema informativo territoriale e cartografia della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, Via Giulia, n. 75/1 - Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo accordo telefonico (telefono 040/3774062, o 040/3774012 per le delucidazioni tecniche. Per le delucidazioni giuridiche tel. 040/3774123 o 040/3774932). È possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, presso l'Ufficio protocollo della citata Direzione centrale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo versamento diretto alla Tesoreria regionale, o sul c/c postale n. 238345 intestato a: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Tesoreria regionale - Via Mercadante, n. 1 - 34100 Trieste o a mezzo bonifico bancario sul conto di Tesoreria n. 0055 presso la Unicredit Banca S.p.A. (ABI 2008, CAB 02230) di euro 69,30 (sessantanove/30), indicando in entrambi i casi la seguente causale di versamento: «acquisto Capitolato speciale d'appalto aggiornamento C.T.R.N. 2005 - Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - capitolo d'entrata 705». Il presente disciplinare di gara, il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, i relativi elaborati grafici, il modello per l'istanza di ammissione alla gara e i modelli per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (articolo 46, D.P.R. 445/2000) e di atto notorio (articolo 47, D.P.R. 445/2000) sono inoltre scaricabili dal sito Internet della Regione: http://www.regione.fvg.it.

8. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: al massimo due soggetti per ciascun concorrente, di cui almeno uno nella persona del legale rappresentante ovvero di persona delegata, munita di specifica delega conferitagli dal legale rappresentante. L'organo di gara procederà in sedute pubbliche all'apertura delle buste «A» e «C» mentre provvederà alla fase di valutazione dell'offerta tecnica in sedute riservate.

9. Altre informazioni: L'aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza delle superiori approvazioni degli organi di controllo. Lo stesso dovrà presentarsi per la firma del contratto d'appalto, che sarà redatto in forma pubblica amministrativa, alla richiesta dell'Amministrazione; in caso di rifiuto saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1. del presente disciplinare di gara ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

10. Riservatezza delle informazioni. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto. Responsabile del procedimento è l'arch. Mario Ghidini, Direttore del Servizio sistema informativo territoriale e cartografia.

11. Data di spedizione del bando per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: 30 agosto 2005.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Mario Ghidini

COMUNE DI AVIANO

Settore urbanistica, edilizia privata ed ambiente

(Pordenone)

Avviso di adozione e deposito del progetto della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «ex Ospedale San Zenone».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 66 del 18 luglio 2005 (esecutiva), il Comune di Aviano ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «ex Ospedale San Zenone».

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comu-

nale sarà depositata presso il Settore urbanistica, edilizia privata ed ambiente del Comune, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SETTORE
geom. Daniele Santarossa

COMUNE DI CAMPOLONGO AL TORRE

Ufficio tecnico edilizia privata - Urbanistica
Lavori pubblici - Manutenzione

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 5 al P.R.G.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 52/1991,

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 20 giugno 2005, divenuta esecutiva il 13 luglio 2005, è stata adottata la variante n. 5 al P.R.G.C vigente.

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio segreteria per la durata di 30 (trenta giorni) effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante n. 5 al P.R.G.C. stesso e nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati alla variante n. 5 al P.R.G.C., possono presentare opposizioni.

Campolongo al Torre, 13 luglio 2005

IL SINDACO:
Giovanni Cumin

COMUNE DI CASSACCO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata in Via Leopardi.

IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 33 del 29 agosto 2005, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato

adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in via leopardi sui terreni individuati catastalmente al foglio 6 mappali 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618;

- che, successivamente alla avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio comunale, il Piano regolatore particolareggiato comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 30 agosto 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Massimiliano Crapis

COMUNE DI FRISANCO

Servizio vigilanza e commercio

(Pordenone)

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo - Bar - Ristorante Fornasatis» in località Valcolvera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto che con provvedimento n. 01/2005 in data 11 agosto 2005, ha classificato la seguente struttura ricettiva:

- struttura ricettiva alberghiera denominata «Albergo - Bar - Ristorante Fornasatis», ubicata in Via Fornasatte, n. 1, località Valcolvera, titolare la ditta CA.PI, albergo una stella.

Meduno, 24 agosto 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Gianni Avilla

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano di recupero n. 12 del centro storico.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 dell'11 luglio 2005, esecutiva il 6 agosto 2005, è stato adottato il Piano di recupero n. 12 del centro storico.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 12 settembre 2005 al 21 ottobre 2005 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso all'Albo comunale, con inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto - edizione locale» e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 21 ottobre 2005, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano di Recupero possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, 31 agosto 2005

IL DIRIGENTE:
arch. Antonio Zofrea

COMUNE DI TAVAGNACCO

Ufficio tecnico urbanistica ed edilizia privata

(Udine)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 39 al P.R.G.C.

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 41 del 27 luglio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 39 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- che successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 39 al P.R.G.C., sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991;
- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Feletto Umberto, 19 agosto 2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. arch. Claudio Barbini

COMUNE DI UDINE

Dipartimento territorio e ambiente
Unità organizzativa gestione urbanistica

Avviso di adozione della variante n. 149 al Piano regolatore generale comunale.

IL DIRETTORE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 d'ord. del 25 luglio 2005 è stata adottata la variante n.

149 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 127, secondo comma della legge regionale 52/1991 relativa all'approvazione del progetto preliminare per la sistemazione dell'incrocio tra Via San Rocco e Via Gabelli, (OPERA 0119) - CUP: C61B01000410004.

La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 14 settembre al giorno 18 ottobre 2005.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni devono essere redatte in carta bollata; eventuali grafici allegati devono essere muniti di marca da bollo sull'originale e prodotti in sei copie.

IL DIRETTORE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA:
arch. Onorio Martinuzzi

Avviso di adozione della variante n. 150 al Piano regolatore generale comunale.

IL DIRETTORE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 d'ord. del 25 luglio 2005 è stata adottata la variante n. 150 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 127, secondo comma della legge regionale 52/1991 relativa all'approvazione del progetto preliminare per il completamento dei marciapiedi in varie strade comunali (Via della Polveriera, Via del Bon, Via Cividale, Via Valdagno), (opera n. 5166 - CUP: C61B05000090004) con esame delle osservazioni pervenute e loro controdeduzione.

La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 14 settembre al giorno 18 ottobre 2005.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni devono essere redatte in carta bollata; eventuali grafici allegati devono essere muniti di marca da bollo sull'originale e prodotti in sei copie.

IL DIRETTORE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA:
arch. Onorio Martinuzzi

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua del Comune di Fiume Veneto.

Il Comune di Fiume Veneto, con domanda di data 29 dicembre 2004, ha chiesto, a sanatoria, la concessione per derivare mod. 0,066 d'acqua mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di Fiume Veneto, fg. 18 mapp. 1045, per il consumo umano a servizio del P.R.P.C. Cuccagna 2. (IPD/2792)

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, Via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 14 settembre 2005 e, pertanto, fino al 28 settembre 2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Fiume Veneto.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott. Ferruccio Nilia, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Marina Olivetto.

Pordenone, 26 agosto 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
dott. Ferruccio Nilia

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua.

Nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 sono state presentate le sotto elencate domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua.

Le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 14 settembre 2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre il 4 ottobre 2005.

Udine, 29 agosto 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
3482	Giuliane Solai srl	02663110241	Ruda, loc. Mortesins	12	490/1	0,02	igienico - sanitario - pozzo n.1
3482	Giuliane Solai srl	02663110241	Ruda, loc. Mortesins	12	490/1	0,02	igienico - sanitario - pozzo n.2
3482	Giuliane Solai srl	02663110241	Ruda, loc. Mortesins	12	490/1	0,013	industriale, pozzo n.3
3482	Giuliane Solai srl	02663110241	Ruda, loc. Mortesins	12	490/1	0,013	industriale, pozzo n.4
3482	Giuliane Solai srl	02663110241	Ruda, loc. Mortesins	12	488/1	0,002	industriale, pozzo n.5
3722	VEM spa	10162920150	San Giorgio di Nogaro	16	94-96-97	0,01	igienico - sanitario
3757	Croatto Piero	CRTPRI65P04L483E	Buttrio	2	21	0,01	igienico - sanitario
3847	SAFIN spa	02324250303	Reana del Rojale	13	76	0,02	industriale
3855	Rete Ferroviaria Italiana spa	01585570581	San Giorgio di Nogaro	6	309	0,006	potabile, igienico - sanitario
3877	Sandrigo Ingross snc	01872490303	Aquileia	6	916/12	0,083	igienico sanitario e assimilati (alimenti)
3883	F.lli Sandrigo & C. snc	01750160309	Aquileia	14	594	0,15	igienico - sanitario e assimilati (panificazione)
3889	Gruppo Distribuzione Petroli srl	01929200267	Cervignano del Friuli	11	31/7	0,137	antincendio
3890	Gruppo Distribuzione Petroli srl	01929200267	Cervignano del Friuli	11	31/7	0,015	igienico sanitario
3964	Gruppo Distribuzione Petroli srl	01929200267	Cervignano del Friuli	11	702/1	0,02	igienico - sanitario
3998	Fioretti Jolanda in Tumpich	FRTLND24L56G778E	Fiumicello	10	92/17	0,01	igienico - sanitario

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Divisione Infrastrutture e Reti
Area Business Rete Elettrica

Zona Udine

UDINE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Divisione Infrastrutture e Reti - Area Business Rete Elettrica - Zona Udine dell'ENEL Distribuzione S.p.A. di data 22 agosto 2005, prot. n. DDTRIZUD/P2005003638 si pubblicano, per estratto, i seguenti n. 10 decreti del Direttore provinciale lavori pubblici di Udine, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. 2563/TDE-UD/2031 di data 9 maggio 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 14 settembre 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di mt. 1.070, così specificato:

- collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. Pozzo 101, in Comune di Santa Maria la Longa,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea «cab. Pilosio - cab. Via Buonarroti - cab. Pascat», autorizzata con D.P. n. 7296/I di data 11 gennaio 1975, collegherà le nuove cabine Hypo Bank e Alpe Adria, interessando il territorio del Comune di Santa Maria la Longa.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti die Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizio-

ni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela die pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea aerea che viene ora dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa, e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, 9 maggio 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2562/TDE-UD/2029 di data 9 maggio 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 16 agosto 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione infrastrutture e reti - Zona Udine (C.F. e P.I. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di mt. 150x2, così specificato:

- collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina La Braida, in Comune di Latisana,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea «Cabina Latisanotta - cab. S.S. Trinità», autorizzata

con D.R. n. 624/TDE-UD/378 di data 27 agosto 1990, collegherà la nuova cabina La Braida, interessando il territorio del Comune di Latisana.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti die terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela die pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuali futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa, e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, 9 maggio 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2561/TDE-UD/2026 di data 9 maggio 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 4 agosto 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo: secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di mt. 245x2, così specificato:

- collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Brasiliano P.I.P., in Comune di Basiliano,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea cab, Brasiliano S.S. - «cab. Complesso Arcobaleno (ex cab. Friulconf)», autorizzata con D.R. n. 438/TDE-UD/204 di data 18 dicembre 1989, collegherà la nuova cabina Brasiliano P.I.P., interessando il territorio del Comune di Basiliano.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto dì cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescrìtte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa, e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori daranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalia data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, 9 maggio 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2564/TDE-UD/2032 di data 9 maggio 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 1 ottobre 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo te caratteristiche costruttive illustrate negli allegai delia lunghezza complessiva di m. 315, così specificato:

- tronco di linea elettrica alta tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. INAIL - cab. Banca Cattolica del Veneto, in Comune di Udine,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla cab. Banca Cattolica del Veneto, alimentata dalla linea cab. Banca Cattolica del Veneto - cab. Piazzetta Valente autorizzata con D.R. n. 749/TDE-UD/467 di data 17 gennaio 1991, farà capo alla cab. Inail, alimentata dalla linea cab. SIP - Telve - cab. Inail attorizzata con D.P. n. 1185/1 di data 19 aprile 1969, interessando il territorio del Comune di Udine.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea interrata che viene era dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa, e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, lì 9 maggio 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2565/TDE-UD/2042 di data 9 maggio 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 28 dicembre 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alia costruzione ed esercizio di linea elettrica m cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, delia lunghezza complessiva di m. 15, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina C.le Imponzaso, in Comune di Tolmezzo,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla cab. Imponzaso, alimentata dalla linea Tolmezzo - Piano d'Arta, autorizzata con D.P. n. 9257/I di data 6 marzo 1970, collegherà la nuova cabina C.le Imponzaso, interessando il territorio del Comune di Tolmezzo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa, e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalia data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, 9 maggio 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2566/TDE-UD/2050 di data 10 maggio 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 11 febbraio 2005, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione infrastrutture e reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di mt. 450+120, così specificato:

- tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. Colorado - cab. Conchiglia e collegamento cab. Efa Palazzetto, in Comune di Lignano Sabbiadoro, avente il seguente tracciato:
  1) dalla cab. Colorado, alimentata dalla linea cab. Efa Centro Anziani - cab. Colorado, autorizzata con D.R. n. 145D/TDE-UD/954 di data 14 febbraio 1994, alla cabina Conchiglia;
  2) dalla linea di cui al punto 1 alla nuova cab. Efa Palazzotto, interessando il territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatone dì legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa

del tratto di linea interrata che viene ora dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa, e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, 10 maggio 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2568/TDE-UD/2046 di data 15 giugno 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 28 dicembre 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione infrastrutture e reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05776711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di mt. 258, così specificato:

- derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina Via Pradattimis, in Comune di Udine,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea Stazione Rotonda - Stazione Baldasseria autorizzata con D.P. n. 3606 di data 18 maggio 1959, collegherà la nuova cabina Via Pradattimis, interessando il territorio del Comune di Udine.

(omisss)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindica-

ta e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, 15 giugno 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2569/TDE-UD/2055 di data 15 giugno 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 28 dicembre 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione infrastrutture e reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di mt. 55, così specificato:

- collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. V. S. Ermacora, in Comune di Manzano,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea cab. Sedie Friuli - cab. Case Via S. Giovanni autorizzata con D.P. n. 5638/I di data 7 marzo 1974, farà capo alla nuova cabina V. S. Ermacora, interessando il territorio del Comune di Manzano,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, 15 giugno 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2567/TDE-UD/2035 di data 15 giugno 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 28 dicembre 2004, con la quale l'ENEL Distribuzione - Divisione infrastrutture e reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di mt. 16x2, cosi specificato:

- collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina P.I.P. Feletto, in Comune di Tavagnacco,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea cab. Cavalicco SS - cab, Feletto Via Fermi, autorizzata con D.R. n. 1431/TDE-UD/932 di data 7 febbraio 1994, collegherà la nuova cabina P.I.P. Feletto, interessando il territorio del Comune di Tavagnacco.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL e autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, 15 giugno 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2573/TDE-UD/2029 di data 1 agosto 2005. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 28 dicembre 2004, con la quale l'ENEL - Divisione infrastrutture e reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di mt. 10x2, così specificate:

- collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. Cresus, in Comune di S. Daniele del Friuli,

avente il seguente tracciato: originandosi dalla linea «cab. Molinaria - cab. C.li Clarin», autorizzata con D.R. n. 2475/TDE-UD/1906 di data 30 luglio 2003, collegherà la nuova cabina Cresus, interessando il territorio del Comune di S. Daniele del Friuli,

(omissis)

VISTO il decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici ALP/DIR/1474 di data 30 giugno 2005 con cui è stato conferito l'incarico relativo alla Posizione organizzativa «Attività di controllo tecnico e amministrativo nel settore idraulico e delle infrastrutture»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alia tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, n. 4.

Udine, 1 agosto 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO:
dott. ing. Giovanni Ceschia

PROVINCIA DI PORDENONE

Settore tutela ambientale

Deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2005, n. 183 - Legge n. 443/2001, decreto legislativo n. 22/1997. Società Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento. Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti. Approvazione progetto di variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione di opere.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti, per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/1997, Allegati A e D;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante, tra l'altro, norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, in relazione al nuovo elenco CER dei rifiuti;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono;

VISTO il D.M. 20 settembre 2002 di attuazione dell'articolo 5 della legge, n. 549/1993;

PREMESSO che attualmente la Società Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento gestisce in via Zuccherificio a San Vito al Tagliamento, Zona Artigianale, un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti urbani provenienti da raccolte differenziate (frazione secca) e di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non ferrosi e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani (frazione secca);

PREMESSO inoltre che la summenzionata Società svolge la suddetta attività sia in regime autorizzatorio ex articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, sia in regime semplificato ex articoli 31-33 del decreto legislativo 22/1997;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi all'impianto:

- deliberazione di Giunta provinciale n. 272 dell'8 novembre 2001 di approvazione e autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante che prevede l'ampliamento e riorganizzazione di tutte le attività svolte in regime autorizzato nel medesimo comprensorio industriale;

- deliberazioni di Giunta provinciale n. 193 dell'8 novembre 2001 e n. 275 del 23 ottobre 2003 di parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 272/2001;

- determinazione del Dirigente tutela ambientale Provincia di Pordenone n. 789 del 17 maggio 2002 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTA l'istanza presentata dalla Società Boz Carta S.n.c., ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 443/2001, pervenuta l'11 febbraio 2002 ed assunta al prot. n. 8010 del 12 febbraio 2002, con la quale chiedeva l'autorizzazione per un elenco allegato di rifiuti i cui codici, secondo il nuovo Catalogo Europeo in vigore dall'1 gennaio 2002, erano ora classificati pericolosi;

VISTE le integrazioni inviate dalla Società con nota pervenuta il 9 settembre 2003, assunta al protocollo n. 41925 del 10 settembre 2003, con cui , tra l'altro, riducono la richiesta di cui sopra ai soli codici 16 02 11 e 20 01 23;

VISTA quindi l'integrazione all'istanza presentata dalla Società Boz Carta S.n.c., pervenuta il 16 luglio

2004 ed assunta al prot. n. 37456 del 20 luglio 2004, con la quale trasmetteva n. 12 copie del progetto definitivo di variante non sostanziale per la gestione dei rifiuti con codice 16 02 11 e 20 01 23, consistente nella realizzazione di una tettoia;

DATO ATTO che la suddetta documentazione è stata ulteriormente integrata con la presentazione dello studio di impatto ambientale, seconde le procedure previste dal D.P.G.R. 01/1998, come da documentazione in atti;

DATO ATTO inoltre che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987 e che viene sottoposta alla procedura di cui al D.P.G.R. 01/1998 in quanto l'area dell'impianto ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi decreto legislativo 42/2004 e l'attività prevista è soggetta alla Valutazione di impatto ambientale.

RICHIAMATA quindi la nota del Servizio tutela ambientale di questa Provincia di Pordenone protocollo n. 51179 del 28 ottobre 2004 di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/1998, e di richiesta pareri al Comune di San Vito al Tagliamento ed all'Azienda servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;

RICHIAMATA, altresì, la nota della Provincia di Pordenone prot. n. 51177 del 28 ottobre 2004, con la quale è stata interessata l'A.R.P.A, Dipartimento provinciale di Pordenone, per eventuali osservazioni al progetto in argomento;

VISTA la nota del Servizio regionale tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale protocollo ALP.10/3627/PN/INAT/1383 del 27 gennaio 2005, pervenuta il 31 gennaio 2005 ed assunta agli atti al protocollo n. 5259 del 1 febbraio 2005, con la quale ha comunicato che «le modifiche apportate non interessano il punto di emissione già autorizzato . . . e che non è prevista la realizzazione di nuovi punti di emissione in atmosfera»;

VISTA la determinazione del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 1816 del 1 dicembre 2004, con la quale si esprime parere favorevole con condizioni;

VISTA la delibera della Giunta comunale di San Vito al Tagliamento n. 338 del 13 dicembre 2004 con la quale si esprime parere favorevole con condizioni;

DATO ATTO che l'A.R.PA. di Pordenone non ha fatto pervenire osservazioni nei termini previsti;

RILEVATO quindi che nel corso del procedimento, anche in relazione al parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 e alle richieste dei Servizi disciplina smaltimento rifiuti e Valutazione impatto ambientale, con nota protocollo 421 del 5 gennaio 2005 sono state chieste integrazioni e chiarimenti progettuali che la Società Boz Carta S.n.c. ha trasmesso con nota pervenuta il 5 aprile 2005 ed assunta al protocollo n. 17387 del 6 aprile 2005;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il Progetto di variante in data 9 giugno 2005 e sulla scorta dell'esame e visti i pareri dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6, del Comune di San Vito al Tagliamento, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere impermeabilizzati i pozzetti di raccolta presenti nella pavimentazione della tettoia;

b) dovrà essere indicata la capacità massima di stoccaggio dell'area riservata ai rifiuti costituiti da oli, condensatori ed interruttori;

c) lo stoccaggio degli oli e altri rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di bonifica dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 allegato 3 «stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra» quale buona norma tecnica di riferimento;

d) non deve essere realizzato il coronamento della copertura della tettoia, mentre la stessa deve essere in acciaio corten o avere finitura nera opaca. Il manto di copertura deve essere di colore rosso opaco. Se necessario, per riparo dagli agenti atmosferici, è possibile realizzare uno sporto di linda perimetrale;

e) si conferma la prescrizione di cui alla D.D. n. 789/2002, circa l'utilizzo del raccordo ferroviario presente nel comprensorio per il trasporto dei rifiuti in uscita dall'impianto;

DATO ATTO che le prescrizioni c), ed e) riguardano la gestione dell'impianto, le stesse saranno recepite

nella relativa autorizzazione di aggiornamento dell'esercizio che sarà emanato a seguito del presente provvedimento;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 31 luglio 2003, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

DATO ATTO ai sensi del D.P.G.R. 01/1998, la competenza in materia di approvazione e rilascio delle specifiche autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti è stata trasferita dalla Regione alle Province;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza presentata dalla Società Boz Carta S.n.c.;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22/1997, il Progetto di variante non sostanziale, nelle premesse descritto e costituito da:

- copia relazione tecnica di data luglio 2004, con:
  - tav. 1 - Stato di fatto - di data luglio 2004;
  - tav. 2 - Progetto - di data luglio 2004;
  - tav. 1 - Planimetria generale - di data luglio 2003;
  - tav. 4 - Ampliamento 2 progetto - di data luglio 2003;
- Studio di impatto ambientale di data ottobre 2004, con:
  - Tav. 1 - di data ottobre 2004;
  - Tav. 2 - di data ottobre 2004;
- Riassunto del SIA - di data ottobre 2004;
- Relazione integrativa - aprile 2005.

2. Di autorizzare la Società Boz Carta S.n.c. di San Vito al Tagliamento, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22/1997, all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto di variante di cui al precedente punto 1, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere impermeabilizzati i pozzetti di raccolta presenti nella pavimentazione della tettoia;
- dovrà essere indicata la capacità massima di stoccaggio dell'area riservata ai rifiuti costituiti da oli, condensatori ed interruttori;
- non deve essere realizzato il coronamento della copertura della tettoia, mentre la stessa deve essere in acciaio corten o avere finitura nera opaca. Il manto di copertura deve essere di colore rosso opaco. Se necessario, per riparo dagli agenti atmosferici, è possibile realizzare uno sporto di linda perimetrale.

3. Di dare atto che le prescrizioni di cui al precedente punto 2, dovranno essere descritte in appositi elaborati da presentare alla Provincia di Pordenone prima dell'avvio dei lavori.

4. Di stabilire che in relazione al Progetto di variante di cui al punto 1, le date di inizio, ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone.

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.

I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi ed essere ultimati entro 24 dalla data di esecutività del presente provvedimento.

5. Di confermare per il collaudo delle opere di cui al punto 1 il Collaudatore in corso d'opera, l'ing. Giancarlo Quaia nato a Polcenigo il 18 settembre 1937. Il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione della variante in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

6. Di stabilire che il collaudo sarà eseguito a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987.

I collaudatori non devono essere collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Originale o copia conforme all'originale dei certificati di collaudo dovranno essere trasmessi a questa Provincia, a cura del Collaudatore.

7. Di stabilire che la Società Boz Carta S.n.c. dovrà tenere costantemente e preventivamente informata la Commissione di collaudo sull'avanzamento dei lavori affinché quest'ultima provveda di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente/Organo competente.

9. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

10. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

11. In caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Boz Carta S.n.c. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Boz Carta S.n.c., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

12. La Ditta Boz Carta S.n.c. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

13. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997.

14. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante, a norma dell'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo 42/2004, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i Beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato alla Società Boz Carta S.n.c. e trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento, ai Servizi regionali disciplina smaltimento rifiuti e Valutazione impatto ambientale, al Servizio tutela del paesaggio e bellezze naturali, alla Direzione centrale della salute, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale, all'A.R.P.A Dipartimento di Pordenone e al collaudatore ing. Giancarlo Quaia.

16. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 18 del 7 gennaio 2005.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2005, n. 184. Società Friulana Rottami S.r.l. di Pordenone. Centro di raccolta veicoli fuori uso. Approvazione del progetto di adeguamento di cui al decreto legislativo n. 209/2003.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni. Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/1997, Allegati A e D;

VISTA la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, in relazione al nuovo elenco CER dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Società Friulana Rottami S.r.l. con sede legale e produttiva in via Maestra Vecchia n. 40, in Comune di Pordenone, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- Licenza prot. 7266, n. 2 Reg. Lic. del 9 febbraio 1989, rilasciata dal Sindaco del Comune di Pordenone, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 915/1982;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 15 del 5 marzo 1992 di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione e gestione del centro;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 1998/1334 esecutiva il 21 ottobre 1998 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio del centro;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 1955 del 20 ottobre 2003 di aggiornamento e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 1248 del 5 luglio 2005 di voltura delle autorizzazioni del centro dalla Ditta Friulana Rottami di Puiatti A. & C. S.n.c. alla Società Friulana Rottami S.r.l.;

VISTA l'istanza del 19 febbraio 2004 presentata dalla Società Friulana Rottami S.r.l., pervenuta il 19 febbraio 2004, assunta al protocollo n. 10762 del 20 febbraio 2004 di richiesta di approvazione del progetto di adeguamento di cui al decreto legislativo 209/2003 del centro di che trattasi;

VISTA la nota del Settore tutela ambientale della Provincia protocollo n. 58811 del 22 dicembre 2004, di richiesta di integrazioni documentali, necessarie ai fini della valutazione dell'istanza;

VISTA la nota della Società del 25 gennaio 2005, pervenuta in data 25 gennaio 2005 ed assunta al protocollo n. 3428 del 25 febbraio 2005 con cui è stata trasmessa la documentazione richiesta in particolare il Progetto di adeguamento, a firma dell'ing. Lorenzo Pignat, composto dai seguenti elaborati:

- All. 1 - Relazione tecnico illustrativa - datata gennaio 2005;
- All. 2 - Planimetria generale - datata gennaio 2005;

VISTA la nota del Settore tutela ambientale della Provincia protocollo n. 4860 del 31 gennaio 2005, di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 e di richiesta di eventuali osservazioni trasmessa all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», all'A.R.P.A. di Pordenone ed al Comune di Pordenone in merito alla pratica di che trattasi;

VISTA la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» protocollo n. 11066/ISP del 18 febbraio 2005, assunta al protocollo n. 9758 del 23 febbraio 2005, con la quale si fanno osservazioni di ordine generale e gestionale;

VISTA la nota del Comune di Pordenone protocollo n. 12668/P del 24 febbraio 2005, assunta al protocollo n. 9895 del 24 febbraio 2005 con la quale si fanno osservazioni in ordine al contenimento delle immissioni del rumore e alla prevenzione della proliferazione della «zanzara Tigre»;

RILEVATO che presso il centro potranno essere conferiti solo i rifiuti con codice CER 16 01 04* «veicoli fuori uso»;

DATO ATTO che il progetto di adeguamento presentato prevede esclusivamente la realizzazione di cordolo di contenimento per gli sversamenti accidentali tra l'area coperta di trattamento dei veicoli e il piazzale antistante;

RICORDATO inoltre che Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale della Regione con nota ALP.11/2019-34696/SCR 29 del 19 dicembre 2003, ha comunicato che gli adeguamenti al decreto legislativo 209/2003 sono esclusi dall'applicazione della procedura di VIA, trovando applicazione l'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

RICHIAMATA quindi la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo 12609 del 15 marzo 2005 di richiesta, all'A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia di Palmanova, della predetta attestazione per il Piano di adeguamento in argomento;

RICHIAMATA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A., protocollo 1585/05/SA-PA-12 del 21 aprile 2005, pervenuta il 27 aprile 2005 ed assunta al protocollo n. 20663 del 2 maggio 2005, nella quale si legge «. . . sulla base di quanto sopra, gli adeguamenti progettuali previsti ed integrati secondo le nostre indicazioni si debbono considerare migliorativi della situazione ambientale per cui, limitatamente alle situazioni contemplate dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/1996, questo dipartimento esprime pare che il progetto "integrato" relativo agli interventi di adeguamento al decreto legislativo 209/2003 del centro di demolizione autoveicoli della Ditta Friulana Rottami di Pordenone comporta un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali.»;

EVIDENZIATO che le indicazioni contenute nella predetta nota dell'ARPA sono ampiamente soddisfatte dal piano presentato ad eccezione delle previsioni di bonifica e ripristino ambientale alla eventuale chiusura dell'impianto e per la dotazione di attrezzature oleoassorbenti e filtranti, per le quali si propone specifiche prescrizioni di seguito riportate;

DATO ATTO che la Società Friulana Rottami S.r.l., attualmente svolge l'attività sulla base dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione Dirigenziale n.1955 del 20 ottobre 2003, rilasciata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, i cui contenuti sono già sostanzialmente adeguati alle previsioni del decreto legislativo 209/2003 comprese le osservazioni formulate dall'Azienda per i servizi sanitari e Comune di Pordenone con le note sopraccitate;

RITENUTO di accogliere l'istanza presentata dalla Società Friulana Rottami S.r.l., di approvazione del progetto di adeguamento di cui al decreto legislativo 209/2003 del centro di che trattasi con le seguenti prescrizioni:

- deve essere presentata entro 3 (tre) mesi dalla data della presente una relazione integrativa che descriva puntualmente il piano di bonifica e ripristino ambientale dell'area;
- l'impianto deve essere dotato di idonee attrezzature, oltre alla segatura e calce, anche di cuscini oleoassorbenti e materiali filtranti da utilizzare per interventi di emergenza per l'assorbimento degli olii;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto di adeguamento sono soggette a collaudo ai sensi della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, infine, di nominare il dott. ing. Blarasin Gianpiero, residente in via C. Percoto n. 26/c a Maniago, iscritto al n. 163 dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 14/2002, per eseguire il collaudo delle opere di cui al Progetto di adeguamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare della Ditta, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 della legge 575/1965;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi degli articoli 15 del decreto legislativo n. 209/2003 e 27 del decreto legislativo n. 22/1997, il Progetto di adeguamento nelle premesse descritto che è costituito dai seguenti elaborati:

- All. 1 - Relazione tecnico illustrativa - datata gennaio 2005;
- All. 2 - Planimetria generale - datata gennaio 2005.

2. Di dare atto che il progetto di cui al punto 1 è stato presentato dalla Società Friulana Rottami S.r.l., con sede legale e produttiva in via Maestra Vecchia n. 40, in Comune di Pordenone, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 209/2003 ed è relativo al proprio Centro di raccolta di veicoli fuori uso.

3. Di dare atto che il progetto di cui al punto 1 prevede esclusivamente la realizzazione di un cordolo di contenimento per gli sversamenti accidentali tra l'area coperta di trattamento dei veicoli e il piazzale antistante, la cui realizzazione dovrà iniziare entro 6 mesi e concludersi entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento.

4. Di stabilire che le date di inizio, ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Pordenone.

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.

5. Di nominare collaudatore delle opere relative al piano di adeguamento di cui al punto 1, il dott. ing. Blarasin Gianpiero, residente in via C. Percoto n. 26/c a Maniago, iscritto al n. 163 dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 14/2002, per eseguire il collaudo delle opere, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni.

Il collaudo sarà eseguito a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987 e riguarderà anche la verifica e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al citato piano di adeguamento.

Il collaudatore non deve, essere collegato professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Originale o copia conforme all'originale dei certificati di collaudo dovranno essere trasmessi a questa Provincia, a cura del Collaudatore.

6. Di stabilire che la Società Friulana Rottami S.r.l. dovrà:

- presentare entro 3 (tre) mesi dalla data del presente provvedimento, una relazione integrativa che descriva puntualmente il piano di bonifica e ripristino ambientale del proprio centro;
- dotarsi di idonee attrezzature, oltre alla segatura e calce, anche di cuscini oleoassorbenti e materiali filtranti da utilizzare per interventi di emergenza per l'assorbimento degli olii.

7. Di dare atto che presso il centro di raccolta veicoli fuori uso della Società Friulana Rottami S.r.l., potranno essere svolte le operazioni di recupero R13 - R4 - R5 dell'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997 dei rifiuti speciali pericolosi aventi codice CER 16 01 04* veicoli fuori uso, per un quantitativo massimo annuo di 100 (cento) mezzi.

8. L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e qualora la Regione adotterà, in base ai rinvii di cui al decreto legislativo 209/2003 anche per quanto concerne le garanzie finanziarie.

9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente/Organo competente.

10. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la Società Friulana Rottami S.r.l. deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.

11. Nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società Friulana Rottami S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società Friulana Rottami S.r.l. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. La presente autorizzazione verrà revocata nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

12. La Società Friulana Rottami S.r.l. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.

13. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997.

14. Il presente provvedimento viene notificato alla Società Friulana Rottami S.r.l. e trasmesso al Comune di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 Friuli Occidentale e all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone e al Collaudatore.

15. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 18 del 7 gennaio 2005.

16. Per quanto non espressamente riportato la Società Friulana Rottami S.r.l., dovrà comunque attenersi a tutte le disposizioni normative che disciplinano la materia, in particolare al decreto legislativo 209/2003.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2005, n. 185. Società Cocozza Vincenzo di Pordenone. Centro di raccolta veicoli fuori uso. Approvazione progetto di adeguamento di cui al decreto legislativo n. 209/2003.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni. Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/1997, Allegati A e D;

VISTA la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, in relazione al nuovo elenco CER dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Ditta Cocozza Vincenzo con sede legale e produttiva in Via Prà n. 5, in Comune di Pordenone, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 103 del 12 luglio 1994 di approvazione del progetto relativamente alle fasi denominate stato di fatto e prima fase ed autorizzazione alla realizzazione e gestione del centro;
- licenza Sindacale prot. 47849, n. 1 Reg.Lic., del 14 dicembre 1987, rilasciata dal Sindaco di Pordenone, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 915/1982;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 1999/1226 esecutiva il 16 giugno 1999 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio del centro;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 2000/2278 esecutiva il 22 dicembre 2000 per l'aumento del quantitativo annuo di rifiuti conferibili al centro;
- determinazione del Dirigente del Settore tutela ambientale della Provincia di Pordenone n.1951 del 20 ottobre 2003 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio del centro che trattasi;

- determinazione del Dirigente del Settore tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 1186 del 10 giugno 2004 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro che trattasi;

VISTA l'istanza del 19 febbraio 2004 presentata dalla Ditta Cocozza Vincenzo, pervenuta il 19 febbraio 2004, assunta al protocollo n. 10757 del 20 febbraio 2004 di richiesta di approvazione del progetto di adeguamento di cui al decreto legislativo 209/2003 del centro di che trattasi;

VISTA la nota del Settore tutela ambientale della Provincia protocollo n. 58328 del 17 dicembre 2004 di richiesta di integrazioni documentali necessarie ai fini della valutazione dell'istanza;

VISTA la nota della ditta del 17 gennaio 2005, assunta al protocollo n. 1875 del 18 gennaio 2005 con cui è stata trasmessa la documentazione richiesta in particolare il Progetto di adeguamento, a firma dell'ing. Diego Rovere, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica datata 17 febbraio 2004;
- Planimetria centro di raccolta;

EVIDENZIATO che il progetto prevede:

- l'installazione di una tettoia di circa 85 mq. da utilizzare per una nuova postazione di lavoro per l'attività di messa in sicurezza dei mezzi e per il deposito pneumatici;
- un nuovo settore coperto di stoccaggio rifiuti di circa 19 mq per oli, liquidi drenati, filtri olio, ecc., adiacente allo stoccaggio esistente;
- la possibilità della separazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti e dei fluidi dotando lo stoccaggio di recipienti supplementari posti in appositi bacini;

RILEVATO che presso il centro potranno essere conferiti solo i rifiuti con codice CER 16 01 04* «veicoli fuori uso»;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987 e che viene sottoposta alla procedura di cui al D.P.G.R. 01/1998 in quanto l'area dell'impianto ricade parzialmente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi decreto legislativo 42/2004;

RICHIAMATA quindi la nota del Servizio tutela ambientale di questa Provincia di Pordenone protocollo n. 3939 del 27 gennaio 2004 di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/1998, e di richiesta pareri al Comune di Pordenone ed all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;

RICHIAMATA anche la nota del Servizio tutela ambientale di questa Provincia di Pordenone protocollo n. 3992 del 27 gennaio 2004 di richiesta di eventuali osservazioni all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone;

VISTA la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», protocollo 8737/ISP del 9 febbraio 2005, pervenuta il 14 febbraio 2005, assunta al protocollo n. 8263 del 15 febbraio 2005, con la quale ha ribadito la necessità che lo stoccaggio di pneumatici fuori uso deve avvenire in modo tale da evitare la proliferazione di insetti tra cui l'Aedes Albopictus comunemente conosciuta come «zanzara tigre»;

VISTA la nota del Comune di Pordenone, protocollo 12017/P del 21 febbraio 2005, assunta al protocollo n. 9541 del 22 febbraio 2005, con la quale ha ribadito le osservazioni espresse per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività espresse con nota protocollo 25533 del 21 aprile 2004:

- qualora siano previste lavorazioni che comportano la produzione di rumore all'esterno della proprietà, si richiama la necessità di contenere le immissioni di rumore rispetto alle abitazioni limitrofe entro i limiti previsti dalla legislazione vigente;
- limitare la quantità di pneumatici fuori uso stoccati presso il centro, conferendoli al recupero appena possibile e nel periodo primaverile-estivo (aprile/ottobre), i copertoni tolti dai veicoli devono essere stoccati al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua;

EVIDENZIATO che in relazione ai suddetti pareri, gli stessi concordano con quanto previsto nella vigente autorizzazione all'esercizio del centro e per quanto riguarda i pneumatici fuori uso il presente piano prevede lo stoccaggio nella nuova tettoia coperta;

RICORDATO inoltre che Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale della regione con nota ALP.11/2019-34696/SCR 29 del 19 dicembre 2003, ha comunicato che gli adeguamenti al decreto legislativo 209/2003 sono esclusi dall'applicazione della procedura di VIA, trovando applicazione l'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

RICHIAMATA quindi la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo 16905 del 5 aprile 2005 di richiesta, all'ARPA Friuli Venezia Giulia di Palmanova, della predetta attestazione per il Piano di adeguamento in argomento;

RICHIAMATA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, protocollo 1648/05/SA-PA-12 del 27 aprile 2005, pervenuta il 2 maggio 2005 ed assunta al protocollo n. 21424 del 4 maggio 2005, nella quale si legge «. . . sulla base di quanto sopra, gli adeguamenti progettuali previsti ed integrati secondo le nostre indicazioni si debbono considerare migliorativi della situazione ambientale per cui, limitatamente alle situazioni contemplate dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/1996, questo dipartimento esprime pare che il progetto "integrato" relativo agli interventi di adeguamento al decreto legislativo 209/2003 del centro di demolizione autoveicoli della Ditta Cocozza Vincenzo di Pordenone comporta un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali.»;

EVIDENZIATO che le indicazioni contenute nella predetta nota dell'ARPA sono soddisfatte dal progetto;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il Progetto di variante in data 31 marzo 2005 e sulla scorta dell'esame e visti i pareri dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 e del Comune di Pordenone, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere eseguito lo stoccaggio separato anche dell'olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico;
- la pavimentazione della nuova tettoia dovrà essere realizzata con opportune pendenze convoglianti verso un pozzetto cieco impermeabilizzato, dal quale eventuali sversamenti accidentali dovranno essere aspirati e conferiti negli appositi contenitori posti nell'area di stoccaggio rifiuti;
- le opere descritte nel piano di adeguamento dovranno essere realizzate entro 18 mesi dalla data di approvazione del piano stesso;
- le suddette opere dovranno essere collaudate da un tecnico appositamente nominato ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 30/1987;
- fino alla realizzazione e collaudo dei lavori previsti nel piano di adeguamento, la Ditta dovrà:
    - limitare la quantità di pneumatici fuori uso stoccati presso il centro, conferendoli al recupero appena possibile e nel periodo primaverile-estivo (aprile/ottobre), i copertoni tolti dai veicoli devono essere stoccati al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua;
    - le immissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dalla legislazione vigente;

RITENUTO quindi di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta Cocozza Vincenzo, di approvazione del progetto di adeguamento di cui al decreto legislativo 209/2003 del centro di che trattasi con le predette prescrizioni indicate dalla Conferenza tecnica;

RITENUTO inoltre di nominare collaudatore delle opere relative al piano di adeguamento il dott. ing. Silvano Cleva, residente in Via Roma n. 27/C a Maniago, iscritto al n. 88 dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 14/2002;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 31 luglio 2003, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

DATO ATTO ai sensi del D.P.G.R. 01/1998, la competenza in materia di approvazione e rilascio delle specifiche autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti è stata trasferita dalla Regione alle Province;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi degli articoli 15 del decreto legislativo n. 209/2003 e 27 del decreto legislativo n. 22/1997 il Progetto di adeguamento nelle premesse descritto che è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica datata 17 febbraio 2004;
- Planimetria centro di raccolta.

2. Di dare atto che il progetto di cui al punto 1 è stato presentato dalla Ditta Cocozza Vincenzo con sede legale e produttiva in Via Prà n. 5, in Comune di Pordenone, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 209/2003 ed è relativo al proprio Centro di raccolta di veicoli fuori uso.

3. Di autorizzare la Ditta Cocozza Vincenzo, all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto di adeguamento di cui al precedente punto 1, con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere eseguito lo stoccaggio separato anche dell'olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico;
- la pavimentazione della nuova tettoia dovrà essere realizzata con opportune pendenze convoglianti verso un pozzetto cieco impermeabilizzato, dal quale eventuali sversamenti accidentali dovranno essere aspirati e conferiti negli appositi contenitori posti nell'area di stoccaggio rifiuti;
- fino alla realizzazione e collaudo dei lavori previsti nel piano di adeguamento, la Ditta dovrà limitare la quantità di pneumatici fuori uso stoccati presso il centro, conferendoli al recupero appena possibile e nel periodo primaverile-estivo (aprile/ottobre) i copertoni tolti dai veicoli devono essere stoccati al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua;
- le immissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dalla legislazione vigente;

4. Di stabilire che in relazione al Progetto di adeguamento di cui al punto 1, le date di inizio, ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Pordenone.

5. Le opere descritte nel piano di adeguamento di cui al punto 1 dovranno essere realizzate entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento.

6. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.

7. Di nominare per il collaudo delle opere di cui al punto 1, il dott. ing. Silvano Cleva, residente in Via Roma n. 27/C a Maniago, iscritto al n. 88 dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 33 della legge regionale 46/1986, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 14/2002.

Il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione del progetto in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

8. Di stabilire che il collaudo sarà eseguito a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987.

Il collaudatore non deve essere collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Originale o copia conforme all'originale dei certificati di collaudo dovranno essere trasmessi a questa Provincia, a cura del Collaudatore.

9. Di stabilire che la Ditta Cocozza Vincenzo dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il Collaudatore sull'avanzamento dei lavori affinché quest'ultimo provveda di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

10. Di dare atto che presso il centro di raccolta veicoli fuori uso della Ditta Cocozza Vincenzo, potranno essere svolte le operazioni di recupero R13 - R4 - R5 dell'allegato C del decreto legislativo n. 22/97 dei rifiuti

speciali pericolosi aventi codice CER 16 01 04* veicoli fuori uso, per un quantitativo massimo annuo di 8.000 mezzi, di cui 7.400 autoveicoli e 600 motocicli, corrispondenti a 7.600.000 kg.

11. L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e qualora la Regione adotterà, in base ai rinvii di cui al decreto legislativo 209/2003 anche per quanto concerne le garanzie finanziarie.

12. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente/Organo competente.

13. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, con prescrizioni, la Ditta Cocozza Vincenzo deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.

14. Nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Ditta Cocozza Vincenzo dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Ditta Cocozza Vincenzo sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. La presente autorizzazione verrà revocata nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

15. La Ditta Cocozza Vincenzo dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.

16. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997.

17. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante, a norma dell'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo 42/2004, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

18. Il presente provvedimento viene notificato alla Ditta Cocozza Vincenzo e trasmesso al Comune di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, al Servizi regionali disciplina smaltimento rifiuti e tutela del paesaggio e bellezze naturali, alla Direzione centrale della salute e al collaudatore.

19. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 18 del 7 gennaio 2005.

20. Per quanto non espressamente riportato la Ditta Cocozza Vincenzo, dovrà comunque attenersi a tutte le disposizioni normative che disciplinano la materia, in particolare al decreto legislativo 209/2003.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 4 agosto 2005, n. 206 - Società General Beton Triveneta S.p.A. Discarica di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Porcia (Pordenone). Approvazione del Piano di adeguamento di cui al decreto legislativo n. 36/2003. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle Norme regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità Europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la decisione del Consiglio della Comunità Europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/1997, Allegati A e D;

VISTA la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, contenente, tra l'altro, indicazioni in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 13 marzo 2003, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»;

VISTO il D.L. n. 115 del 30 giugno 2005 di parziale modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003;

PREMESSO che la Società General Beton Triveneta S.p.A. con sede legale a Cordignano (Treviso) è titolare di una discarica di II cat., tipo A, per rifiuti inerti e per materiali da costruzione contenenti amianto di cui al codice CER 17 05 06*, sita in comune di Porcia, che si sviluppa in due lotti. Attualmente il primo lotto risulta in fase di esercizio, mentre il secondo non è stato ancora realizzato;

EVIDENZIATO che l'attività nel I lotto riguarda esclusivamente lo smaltimento di rifiuti inerti in conto proprio, stante che le strutture per lo smaltimento dei materiali da costruzione contenenti amianto di cui al codice CER 17 05 06* non sono state ancora realizzate;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 16 aprile 1998, di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e alla gestione della discarica;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 303 del 22 giugno 1999, di approvazione variante progettuale relativa a modalità realizzative dell'argine del 1° e 2° lotto della discarica;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 79 del 5 aprile 2001, di approvazione variante progettuale per lo smaltimento di rifiuti costituiti da amianto a matrice resinoide o cementizia e per l'attività di recupero materiali inerti finalizzata alla ricopertura del cemento/amianto;

- determinazione Dirigenziale del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2001/1115 esecutiva in data 19 giugno 2001 di modifica dell'autorizzazione all'esercizio della discarica;

- determinazione Dirigenziale del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 717 del 15 aprile 2003 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica;

VISTA la nota della Società General Beton Triveneta S.p.A del 26 settembre 2003, pervenuta il 29 settembre 2003 assunta al protocollo n. 44901 del 29 settembre 2003, di trasmissione del Piano di adeguamento redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2003 relativo alla discarica in argomento;

VISTA quindi la nota della Società General Beton Triveneta S.p.A del 4 marzo 2004, pervenuta il 5 marzo 2004 assunta al protocollo n. 14046 del 9 marzo 2004, di trasmissione, come da richiesta di questo Ente prot. n. 7848 del 10 febbraio 2004, delle copie del Piano di adeguamento che risulta composto dai seguenti elaborati datati settembre 2003, redatti dallo Studio GEO-SAT Progetti S.r.l. di Trieste:

- Allegato 1 - Relazione;
- Allegato 2 - Inquadramento generale e corografia;
- Allegato 3 - Viabilità e distanze;
- Allegato 4 - Stratigrafie - Isofreatiche;
- Allegato 5 - Planimetria catastale;
- Allegato 6 - Planimetria stato di fatto;
- Allegato 7 - Planimetria schematica per lotti, comparti, categorie;
- Allegato 8 - Sezioni A-A', B-B', C-C', e D-D' - stato attuale;
- Allegato 9 - Planimetria primo lotto comparto «A» - allestimento;
- Allegato 10 - Particolare primo lotto comparto «A»;
- Allegato 11 - Planimetria primo lotto comparto «A» - stato finale;
- Allegato 12 - Sezioni primo lotto comparto «A»;
- Allegato 13 - Planimetria primo lotto comparto «B» - allestimento;
- Allegato 14 - Particolare primo lotto comparto «B»;
- Allegato 15 - Planimetria primo lotto comparto «B» - stato finale;
- Allegato 16 - Sezioni primo lotto comparto «B»;
- Allegato 17 - Planimetria secondo lotto - allestimento;
- Allegato 18 - Particolare secondo lotto - schemi di avanzamento;
- Allegato 19 - Planimetria secondo lotto - stato finale;
- Allegato 20 - Sezioni secondo lotto;
- Allegato 21 - Particolari esecutivi;
- Allegato 22 - Piazzole accettazione - servizi: particolari manufatti accessori;
- Allegato 23 - Piano di gestione operativa - piano di gestione post-operativa;
- Allegato 24 - Piano di ripristino ambientale;
- Allegato 25 - Piano di sorveglianza e controllo;
- Allegato 26 - Piano finanziario;
- Allegato 27 - Analisi di stabilità.

DATO ATTO che il suddetto Piano di adeguamento comprende i Piani di cui all'articolo 8, lettere g), h), i), l) e m) del decreto legislativo 36/2003;

VISTA la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo 14346 del 10 marzo 2004 di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/1998, e di richiesta pareri al Comune di Porcia ed all'Azienda per servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;

RICHIAMATA la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo 14345 del 10 marzo 2004 di richiesta osservazioni all'ARPA, Dipartimento provinciale di Pordenone;

VISTA la determinazione del Dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 717 del 30 aprile 2004, con la quale si esprime parere contrario per carenze progettuali;

VISTE quindi le osservazioni dell'ARPA, Dipartimento provinciale di Pordenone, di cui alla nota protocollo 1712 del 10 maggio 2004 che segnalano la necessità di prevedere integrazioni progettuali e prescrizioni gestionali;

DATO ATTO che il Comune di Porcia non ha inviato il parere, pertanto lo stesso si intende reso favorevole ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.G.R. 01/1998;

RILEVATO quindi che nel corso del procedimento, anche in relazione alle osservazioni dell'ARPA ed al parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6, con nota protocollo 27654 del 19 maggio 2004 sono state chieste integrazioni e chiarimenti progettuali che lo Studio GEO-SAT Progetti S.r.l., per conto della Società General Beton Triveneta S.p.A., ha trasmesso con nota del 16 agosto 2004, pervenuta il 16 agosto 2004 ed assunta al protocollo n. 41177 del 19 agosto 2004, e costituiti da:

– Allegato 22/A - Piazzale accettazione - servizi: particolari manufatti accessori;

– Allegato 28 - Relazione integrativa;

RICORDATO inoltre che Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale della Regione con note ALP.11/29387/VIA/V del 27 luglio 2004 e ALP.11/29394/VIA/V del 27 luglio 2004 ha comunicato che gli adeguamenti al decreto legislativo 36/2003 sono esclusi dall'applicazione della procedura di VIA, trovando applicazione l'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

RICHIAMATA quindi la nota del Settore tutela ambientale di questa Provincia protocollo 41559 del 20 agosto 2004 di richiesta, all'ARPA Friuli Venezia Giulia di Palmanova, della predetta attestazione per il Piano di adeguamento in argomento nonché i successivi solleciti protocollo n. 46597 del 29 settembre 2004, protocollo n. 50271 del 22 ottobre 2004 e protocollo n. 29987 del 22 giugno 2005;

RICHIAMATA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, protocollo 2965/05/SA-PA-12 del 19 luglio 2005, pervenuta il 22 luglio 2005 ed assunta al protocollo n. 34721, nella quale si legge «. . . gli adeguamenti previsti ed integrati secondo le prescrizioni della Conferenza tecnica del Provincia di Pordenone, espresse nella riunione del 23 settembre 2004, si debbono considerare migliorativi della situazione ambientale per cui, limitatamente alle situazioni contemplate dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 245/1996, questo dipartimento esprime pare che il progetto "integrato" relativo agli interventi di adeguamento al decreto legislativo 36/2003 della discarica di II categoria, tipo A per rifiuti inerti, sita in località "Croce Vial" in Comune di Porcia di proprietà della Società General Beton Triveneta S.p.A. comporta un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali.»;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il Piano di adeguamento in data 23 settembre 2004 e sulla scorta dell'esame e visto il parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 e le osservazioni dell'ARPA, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

per la discarica di inerti:

a) dovranno essere previsti manufatti per la raccolta del percolato per verificarne le caratteristiche. Gli elaborati dovranno essere presentati alla provincia, per l'approvazione, entro 90 giorni al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento;

b) la permeabilità della barriera di confinamento sulle pareti, costituita da argilla, dovrà essere pari a k ≤ 10-8 m/s;

c) dovrà essere prevista la ricopertura dei rifiuti pulverolenti o che possono dar luogo ad emanazioni moleste;

d) l'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in modo da evitare fenomeni di instabilità;

per la discarica di rifiuti non pericolosi:

e) la permeabilità della barriera di confinamento sul fondo costituita da materiali con coefficienti di permeabilità pari a k ≤ 5 10-7 cm/s e sulle pareti pari a k ≤ 10-8 cm/s;

f) la copertura superficiale finale dovrà prevedere uno strato drenante pari a 0,5 m in luogo del geodreno;

g) lo strato minerale compattato della copertura finale dello spessore di 0,5 m dovrà avere una conducibilità idraulica pari a k ≤ 10-8 m/s;

h) lo spessore di ricopertura dei rifiuti dovrà essere di almeno 20 cm;

i) alla fine del periodo di post-esercizio l'area dovrà rimanere indisturbata e pertanto dovranno essere vietate escavazioni arature, come previsto dal Piano regionale amianto, approvato con D.P.G.R. 376/Pres. dell'11 ottobre 1996;

j) dovrà essere effettuato un campionamento della qualità dell'aria sui tre punti, individuati nella relazione integrativa, mensilmente in fase di gestione e semestralmente in fase di post gestione. Inoltre dovranno essere effettuate tre campagne di monitoraggio delle fibre aereodisperse prima dell'inizio dell'attività di discarica, i cui risultati dovranno essere comunicati tempestivamente alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari e al Servizio smaltimento rifiuti della Regione;

k) la collocazione proposta della centralina meteorologica non appare corretta. Pertanto la Ditta dovrà proporre un nuovo sito;

l) non potranno essere smaltiti rifiuti non pericolosi diversi da materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

m) non potranno essere smaltiti in discarica manufatti e materiali non lapidei costituiti da parti contenenti amianto anche se del tipo in argomento;

per entrambe le discariche:

n) dovrà essere presentata annualmente alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari e al Servizio smaltimento rifiuti della Regione la relazione di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 36/2003;

o) l'impianto dovrà essere dotato, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione;

p) dovrà essere aggiornata la tabella posta in prossimità della discarica conformemente a quanto previsto nella legge regionale 30/1987;

q) dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi ed esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti;

r) il personale al quale verranno affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale;

s) lo scarico dei rifiuti dovrà essere attuato in maniera tale da garantire la stabilità della massa;

t) dovrà essere indicata la tempistica del recupero dell'area una volta terminati i conferimenti;

u) dovrà essere riportata nella relazione annuale la correlazione tra dati meteoclimatici e la produzione di percolato;

v) dovrà essere nominata una commissione di collaudo;

w) dovrà essere eseguito il dimensionamento idraulico delle condotte e del canale di gronda secondo la curva pluviometrica delle precipitazioni di notevole intensità e breve durata (minuti) con tempo di ritorno di 10 anni;

RILEVATO che in relazione alle sopraelencate prescrizioni la Società General Beton Triveneta S.p.A., dovrà presentare, per la successiva approvazione, un apposito progetto di recepimento delle modifiche e precisazioni richieste, di cui al precedente capoverso;

DATO ATTO che il suddetto Piano prevede il conferimento in discarica dei rifiuti inerti di cui alla Tabella 3 del D.M. 13 marzo 2003, di seguito elencati:

- 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- 170101 cemento*;
- 170102 mattoni*;
- 170103 mattonelle e caramiche*;
- 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche*;
- 170504 terre e rocce, diverse di quelle di cui alla voce 170503**;
- 170202 vetro;
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903*;
- 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 *;

* provenienza: rifiuti selezionati da costruzione e demolizione;

** esclusi i primi 30 cm. di suolo, la torba e purchè provenienti da siti non contaminati;

DATO ATTO inoltre che il suddetto Piano prevede anche il conferimento, nel settore dedicato del I lotto della discarica, dei materiali da costruzione contenenti amianto di cui al codice CER 17 05 06*,

DATO ATTO che l'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 36/2003 prevede, tra l'altro, che l'autorità competente approva il Piano di adeguamento autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009;

RILEVATO, altresì, che per la determinazione delle garanzie finanziarie sia applicabile il Regolamento di cui al D.P.G.R. 502/1991 in quanto la Regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora adeguato la normativa regionale al decreto legislativo n. 36/2003;

DATO ATTO quindi che la Società General Beton Triveneta S.p.A. ha già costituito, a favore del Comune di Porcia, la garanzia finanziaria di euro 168.323,63;

RILEVATO che detta garanzia finanziaria sarà rideterminata nel futuro provvedimento di autorizzazione all'esercizio in seguito alla realizzazione del Piano di adeguamento in argomento;

RILEVATO, altresì, che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 prevede che la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica dovrà essere trattenuta per almeno 30 anni;

DATO ATTO che la Società General Beton Triveneta S.p.A. ha già nominato il gestore della discarica, nella persona del geom. Giovanni Battista Ermanno Piva, residente a Porcia in Via Villa Scura, n. 22;

RILEVATO che in atti del Servizio tutela ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del Legale rappresentante della Società General Beton Triveneta S.p.A., attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale, per la cui nomina si rimanda al futuro specifico provvedimento da emanarsi in seguito all'istruttoria necessaria, che coinvolge la Regione Friuli Venezia Giulia, per individuare i tecnici abilitati;

DATO ATTO che ai sensi del D.P.G.R. 01/1998, la competenza in materia di approvazione e rilascio delle specifiche autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti è stata trasferita dalla Regione alle Province;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere di adeguare l'impianto e garantire l'attività di smaltimento rifiuti;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi degli articoli 17 del decreto legislativo n. 36/2003 e 27 del decreto legislativo n. 22/1997, il Piano di adeguamento nelle premesse descritto, che comprende altresì tutti i piani di cui all'articolo 8, lettere g), h), i), l) e m) del decreto legislativo 36/2003, ed è costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato 1 - Relazione;
- Allegato 2 - Inquadramento generale e corografia;
- Allegato 3 - Viabilità e distanze;
- Allegato 4 - Stratigrafie - Isofreatiche;
- Allegato 5 - Planimetria catastale;
- Allegato 6 - Planimetria stato di fatto;
- Allegato 7 - Planimetria schematica per lotti, comparti, categorie;
- Allegato 8 - Sezioni A-A', B-B', C-C', e D-D' - stato attuale;
- Allegato 9 - Planimetria primo lotto comparto «A» - allestimento;
- Allegato 10 - Particolare primo lotto comparto «A»;
- Allegato 11 - Planimetria primo lotto comparto «A» - stato finale;
- Allegato 12 - Sezioni primo lotto comparto «A»;
- Allegato 13 - Planimetria primo lotto comparto «B» - allestimento;
- Allegato 14 - Particolare primo lotto comparto «B»;
- Allegato 15 - Planimetria primo lotto comparto «B» - stato finale;
- Allegato 16 - Sezioni primo lotto comparto «B»;
- Allegato 17 - Planimetria secondo lotto - allestimento;
- Allegato 18 - Particolare secondo lotto - schemi di avanzamento;
- Allegato 19 - Planimetria secondo lotto - stato finale;
- Allegato 20 - Sezioni secondo lotto;
- Allegato 21 - Particolari esecutivi;
- Allegato 22 - Piazzole accettazione - servizi: particolari manufatti accessori;
- Allegato 23 - Piano di gestione operativa - piano di gestione post-operativa;
- Allegato 24 - Piano di ripristino ambientale;

- Allegato 25 - Piano di sorveglianza e controllo;
- Allegato 26 - Piano finanziario;
- Allegato 27 - Analisi di stabilità.
- Allegato 22/A - Piazzale accettazione - servizi: particolari manufatti accessori;
- Allegato 28 - Relazione integrativa;

2. Di dare atto che il Piano di cui al punto 1 è stato presentato dalla Società General Beton Triveneta S.p.A a norma dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2003 ed è relativo alla discarica categoria II, tipo A sita in Comune di Porcia, di cui ai progetti approvati con decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 16 aprile 1998 e alle successive deliberazioni di Giunta provinciale n. 3003 del 22 giugno 1999 e n. 79 del 5 aprile 2001.

3. Di riclassificare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 36/2003, la discarica di categoria II, tipo A di cui al precedente punto 2, come:

a) discarica per rifiuti inerti per lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo punto 7, relativamente al settore dedicato del I lotto e il II lotto per intero;

b) discarica per rifiuti non pericolosi per lo smaltimento dei materiali da costruzione contenenti amianto di cui al codice CER 17 05 06*, relativamente al settore dedicato del I lotto.

4. Di stabilire che il piano di adeguamento di cui al punto 1 dovrà essere integrato con le seguenti prescrizioni:

per la discarica di inerti:

a) dovranno essere previsti manufatti per la raccolta del percolato per verificarne le caratteristiche. Gli elaborati dovranno essere presentati alla provincia, per l'approvazione, entro 90 giorni al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento;

b) la permeabilità della barriera di confinamento sulle pareti, costituita da argilla, dovrà essere pari a k ≤ 10-8 m/s;

c) dovrà essere prevista la ricopertura dei rifiuti pulverolenti o che possono dar luogo ad emanazioni moleste;

d) l'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in modo da evitare fenomeni di instabilità;

per la discarica di rifiuti non pericolosi:

e) la permeabilità della barriera di confinamento sul fondo costituita da materiali con coefficienti di permeabilità pari a k %% 10-7 cm/s e sulle pareti pari a k ≤ 10-8 cm/s;

f) la copertura superficiale finale dovrà prevedere uno strato drenante pari a 0,5 m in luogo del geodreno;

g) lo strato minerale compattato della copertura finale dello spessore di 0,5 m dovrà avere una conducibilità idraulica pari a k ≤ 10-8 m/s;

h) lo spessore di ricopertura dei rifiuti dovrà essere di almeno 20 cm;

i) alla fine del periodo di post-esercizio l'area dovrà rimanere indisturbata e pertanto dovranno essere vietate escavazioni arature, come previsto dal Piano regionale amianto, approvato con D.P.G.R. 376/Pres. dell'11 ottobre 1996;

j) dovrà essere effettuato un campionamento della qualità dell'aria sui tre punti, individuati nella relazione integrativa, mensilmente in fase di gestione e semestralmente in fase di post gestione. Inoltre dovranno essere effettuate tre campagne di monitoraggio delle fibre aereodisperse prima dell'inizio dell'attività di discarica, i cui risultati dovranno essere comunicati tempestivamente alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari e al Servizio smaltimento rifiuti della Regione;

k) la collocazione proposta della centralina meteorologica non appare corretta. Pertanto la Ditta dovrà proporre un nuovo sito;

l) non potranno essere smaltiti rifiuti non pericolosi diversi da materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

m) non potranno essere smaltiti in discarica manufatti e materiali non lapidei costituiti da parti contenenti amianto anche se del tipo in argomento;

per entrambe le discariche:

n) dovrà essere presentata annualmente alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari e al Servizio smaltimento rifiuti della Regione la relazione di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 36/2003;

o) l'impianto dovrà essere dotato, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione;

p) dovrà essere aggiornata la tabella posta in prossimità della discarica conformemente a quanto previsto nella legge regionale 30/1987;

q) dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi ed esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti;

r) il personale al quale verranno affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale;

s) lo scarico dei rifiuti dovrà essere attuato in maniera tale da garantire la stabilità della massa;

t) dovrà essere indicata la tempistica del recupero dell'area una volta terminati i conferimenti;

u) dovrà essere riportata nella relazione annuale la correlazione tra dati meteoclimatici e la produzione di percolato;

v) dovrà essere eseguito il dimensionamento idraulico delle condotte e del canale di gronda secondo la curva pluviometrica delle precipitazioni di notevole intensità e breve durata (minuti) con tempo di ritorno di 10 anni.

5. Di stabilire che le prescrizioni di cui al precedente punto 4, dovranno essere recepite e descritte in appositi elaborati progettuali da presentare entro 90 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento alla Provincia di Pordenone per la successiva valutazione ed approvazione.

6. Di stabilire che con successivo atto verrà nominata la Commissione di collaudo in corso d'opera di cui alla legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di discarica di rifiuti non pericolosi.

7. Di dare atto che l'attuale esercizio del I lotto, relativamente allo smaltimenti dei rifiuti inerti in conto proprio, potrà continuare fino al 31 dicembre 2005, termine di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 36/2003, salvo eventuali proroghe di legge, per i rifiuti inerti di cui alla Tabella 3 del D.M. 13 marzo 2003 di seguito elencati:

- 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- 170101 cemento *;
- 170102 mattoni *;
- 170103 mattonelle e ceramiche *;
- 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche *;
- 170504 terre e rocce, diverse di quelle di cui alla voce 170503 **;
- 170202 vetro;
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 *;

– 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 *;

* provenienza: rifiuti selezionati da costruzione e demolizione

** esclusi i primi 30 cm. di suolo, la torba e purchè provenienti da siti non contaminati;

8. Di stabilire che, dopo il 31 dicembre 2005, il proseguimento dell'esercizio del I lotto, può avvenire solo per i rifiuti inerti di cui alla Tabella 3 del D.M. 13 marzo 2003, di cui al precedente punto 7, trattati secondo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 36/2003, salvo le eventuali proroghe di legge, a condizione che venga preventivamente realizzata l'impermeabilizzazione della discarica in conformità al piano di adeguamento ed ai criteri di cui all'Allegato 1, punto 1.2, del decreto legislativo n. 36/2003, e a seguito dell'approvazione degli elaborati progettuali di cui al precedente punto 5.

9. Fatto salvo l'approvazione della variante di cui al precedente punto 5 e la realizzazione dei monitoraggi derivanti dalle opere di adeguamento, di dare atto che il gestore della discarica ha l'obbligo di presentare, almeno una volta all'anno, alla Provincia una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa.

In particolare la relazione deve contenere almeno gli elementi di cui al comma 5, dell'articolo 13 del decreto legislativo 36/2003.

Per il controllo delle acque di falda e del liquido raccolto nei pozzi del percolato dovranno essere eseguite le analisi di cui alla tabella 1, allegato 2 del decreto legislativo 36/2003, con le frequenze riportate in tabella 2.

10. Di confermare le modalità di chiusura della gestione operativa, le operazioni provvisorie di chiusura e di gestione successiva alla chiusura e la gestione post-operativa per un periodo di almeno 30 (trenta) anni come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2003, secondo quanto previsto nel piano di adeguamento di cui al punto 1. Per detto periodo dovrà essere mantenuta la garanzia finanziaria.

11. Di stabilire che la Società General Beton Triveneta S.p.A dovrà eseguire i lavori di ripristino ambientale alla chiusura della discarica secondo quanto previsto dal piano di adeguamento di cui al punto 1.

12. Al termine della fase operativa della discarica dovranno essere consegnati alla Provincia di Pordenone i registri di carico e scarico dei rifiuti, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22/1997.

13. Di dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato unicamente ai sensi del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 36/2003. La Società dovrà provvedere autonomamente ad acquisire altri provvedimenti eventualmente necessari.

14. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste ed in particolare a seguito delle disposizioni che la Regione adotterà in base ai rinvii di cui al decreto legislativo n. 36/2003, anche per quanto concerne le garanzie finanziarie.

15. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Società General Beton Triveneta S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società General Beton Triveneta S.p.A. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di Arzene potrà rivalersi della costituita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli eventuali interventi di recupero ambientale;

16. Di stabilire che la Società General Beton Triveneta S.p.A. dovrà tempestivamente comunicare qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.

17. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997 e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36/2003.

18. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato alla Società General Beton Triveneta S.p.A. e trasmesso al Comune di Porcia, alla Direzione regionale dell'ambiente, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», all'A.R.P.A Dipartimento di Pordenone.

19. Per quanto non espressamente riportato la Società General Beton Triveneta S.p.A., dovrà comunque attenersi a tutte le disposizioni normative che disciplinano la materia in particolare del decreto legislativo n. 36/2003, e relativi allegati, e D.M. 13 marzo 2003 concernente «criteri di assimilabilità dei rifiuti in discarica».

20. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 59 del 13 gennaio 2004.

21. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere di adeguare l'impianto con urgenza e garantire l'attività di smaltimento rifiuti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

STUDIO LEGALE STRADELLA

TRIESTE

Estratto per notifica a mezzo pubblici proclami. Ricorso avanti al T.A.R. - sig. Lorenzo Fregonese (rg. 330/1994).

Con atto di data 10 marzo 1994 il signor Lorenzo Fregonese ha promosso ricorso avanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia (rg 330/94) per l'annullamento delle graduatorie degli idonei negli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica di segretario profilo professionale segretario tecnico con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986, 1° gennaio 1987, 1° gennaio 1988 pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli-Venezia Giulia, Parte IV, Supplemento straordinario n. 1 di data 1° febbraio 1994 nonché di tutti gli atti e provvedimenti prodromici, conseguenti o comunque connessi e, in subordine, per l'accertamento del diritto del ricorrente, in relazione alla scheda di valutazione di data 20 agosto 1990, all'attribuzione dei maggiori punteggi connessi alle riconosciute attitudini allo svolgimento di funzioni di qualifica superiore nel profilo di accesso, già svolte di fatto da anni ed il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad una ricollocazione nelle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo, anche in relazione alla illegittimità costituzionale dell'articolo 15, lettera e), legge regionale 11/1990.

L'azione veniva radicata nei confronti della Regione Friuli - Venezia Giulia e dei sigg.ri Benet Dino, Millo Nevio, Di Natale Carmelo, Togut Luigi, Spinetti Gabriella.

Con sentenza 587/2005 il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, interlocutoriamente pronunziando sul ricorso in premessa, riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e nelle spese, ordinava al ricorrente di integrare il contradditorio con la notifica del ricorso a tutti i soggetti elencati nella graduatoria con decorrenza 1º gennaio 1984, 1º gennaio 1985, 1º gennaio 1986, 1º gennaio 1987, 1º gennaio 1988, assegnando il termine di 40 giorni per effettuare la notifica per pubblici proclami.

Si notifica pertanto detto ricorso a:

Grigolato Renato, Mihalich Nunzio, Di Vico Luigi, Boscutti Aldo, Battini Marzia, Mestre Antonio, Babici Massimo, Cossetto Luigi, Bezzi Adriano, De Carolis Maurizio, Cossaro Ivan, Mazzarol Elio, Canciani Livio, Obit Renzo, Bonetti Paolo.

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, cat. D.

(approvata con decreto del Direttore generale 20 luglio 2005, n. 757-29089).

Posizione graduatoria	*Cognome e nome*	*Data di nascita*	*Totale*
1º	Nascimben Mauro	21 settembre 1978	con punti 70,950 su punti 100
2º	Cipolat Gotet Valentina	4 gennaio 1978	con punti 57,465 su punti 100
3º	Foschiani Sandra	29 luglio 1979	con punti 55,580 su punti 100
4º	Flumignan Sara	18 novembre 1979	con punti 54,190 su punti 100
5º	Bertossi Sara	31 gennaio 1978	con punti 51,940 su punti 100

ed è stato dichiarato vincitore il sig.:

– Nascimben Mauro - 1º classificato.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE URMANE:
dott.ssa Bernardetta Maioli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»

PALMANOVA

Graduatorie concorsi vari.

Ai sensi degli articoli 18 del D.P.R. n. 483/1997 e del D.P.R. n. 220/2001 si rendono note le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, espletati presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di Dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione. Graduatoria approvata con ordinanza n. 803 del 23 agosto 2005:

1º Oppelli Marianna	punti 80,044/100
2º Bednarova Rym	punti 79,933/100
3º Lorenzon Nancy Luisa	punti 79,500/100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di assistente amministrativo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale n. 22/2004. Graduatoria approvata con ordinanza n. 733 del 21 luglio 2005:

1º Turolla Maura	punti 63,995/100
2º Gobbato Martina	punti 56,000/100
3º Luigiano Marco	punti 53,600/100
4º Rondine Antonella	punti 53,500/100

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica. Graduatoria approvata con ordinanza n. 813 del 23 agosto 2005.

1º Romano Stefano	punti 63,255/100
2º Tonasso Sylva Giny	punti 62,700/100
3º Zorba Natascia	punti 62,485/100

Palmanova, 24 agosto 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Graziano Girardi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»

PORDENONE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di medico dirigente di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.

In esecuzione della determinazione n. 919 in data 29 giugno 2005, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 6 posti;
- Ruolo: sanitario;
- Profilo professionale: medici;
- Area medica e delle specialità mediche;
- Disciplina: medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativovo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000 ed inoltre dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si precisa che è avvenuta l'ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, successive modifiche e integrazioni.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.

L'incarico di dirigente medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

PROVE D'ESAME

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 483/1997.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i servizi sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 - comma 1 - del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione (Allegato2)

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 - Unicredit Banca S.p.A. - Pordenone, e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i servizi sanitari - Unicredit Banca S.p.A. - Tesoreria - Via Mazzini, n. 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 specificando la causale.

I candidati di cui al comma 2 dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. sopracitato dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i servizi sanitari o le Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione. (Allegato 3)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

3) per l'Iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;

4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del

D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - 33170 - Pordenone;

ovvero

- deve essere presentata (sempre intestata al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio concorsi - Via della Vecchia Ceramica n. 1 di Pordenone, nel seguente orario: lunedì-martedì-mercoledì 10.00-12.00 - 14.30-15.30; giovedì-venerdì 10.00-12.00.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i servizi sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda per i servizi sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo dell'Azienda per i servizi sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La Commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede: ore 9.00 - Sede della Direzione generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - Pordenone - presso la Sala riunioni - 5º piano.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 27.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2 - comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà

invitato dall'Azienda per i servizi sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i servizi sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dall'articolo 18 del decreto legislativovo 215/2001 successive modifiche e integrazioni, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali (Allegato 1)

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare di aver preso cogni-

zione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del personale - Ufficio Concorsi ed assunzioni - 4º piano della Sede centrale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/369877 - 369868); sito web: http://www.ass6.sanita.fvg.it.

IL DIRIGENTE DELEGATO:
Magda Uliana

Allegato 1)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 ad oggetto Codice in materia di Protezione dei dati personali, si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati: Istituti previdenziali e assistenziali.

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

   a) dell'origine dei dati personali;

   b) delle finalità e modalità di trattamento;

   c) della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3) L'interessato ha diritto di ottenere:

   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

   b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è la: Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», Via Vecchia Ceramica, n. 1 - 33170 Pordenone.

Il Responsabile del trattamento dei dati è Dirigente responsabile del Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane - telefono 0434/369877 - 0434/369868 - fax 0434/369911.

Per esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: Ufficio relazione con il pubblico (URP) dell' Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», Via Vecchia Ceramica, n. 1 - 33170 Pordenone; telefono 0434/369988 - fax 0434/523011 - e-mail: urp@ass6.sanita.fvg.it.

Allegato 2

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda Servizi Sanitari
n. 6 «Friuli Occidentale»
Pordenone

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... (Prov. ....)
Via ...., n. .... - tel. ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ....
post... di ....
presso codesta Azienda con scadenza il ....

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: .....
....);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

– laurea in medicina e chirurgia conseguita il .... presso ....;

– specializzazione in .... conseguita il .... presso ....;

– iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici della Provincia di ....;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;

6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....
indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);

7) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6;

8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

9) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata al bando;

10) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea);

11) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il

seguente: . . . .
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza);

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco datato e firmato, redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a . . . .
(cognome) (nome)

nato/a a . . . . (. . . . .) il . . . .
(luogo) (prov.) (data)

residente a . . . . (. . . . . . .) in Via . . . .
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Dichiaro di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nell'informativa allegata al bando.

. . . .
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE
. . . .

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)